

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 1983

SOMMARIO

- Relazione sull'attività svolta nel 'anno 1983	Pag	. 5
— Allegati: tavole e grafici	»	95
 Appendice: Relazione del Ministro del tesoro al Parlame ex art. 1/1, ultimo comma della legge 7 giugno 1974, n. 216. 		165
— Indice	»	179

CONSOB

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 1983



Capitolo I

BORSE VALORI E MERCATI RISTRETTI

1. Borse valori

1.1. Andamento delle quotazioni

In un contesto che ha visto i principali mercati bosistici europei realizzare risultati consistenti in termini di evoluzione delle quotazioni (oltre che degli scambi), la borsa valori italiana ha registrato un andamento nel complesso positivo anche se variamente discontinuo nel corso dell'anno.

A fine dicembre l'indice generale del mercato azionario (1) ha segnato un incremento del 17,1% (-13,4% nel 1982), dopo un rialzo del 30% nel primo trimestre ed una perdita complessiva del 10% circa nei successivi nove mesi (graf. n. 1).

La fase di più intenso rialzo delle quotazioni, compresa tra il 10 gennaio (con l'indice a quota 979, minimo dell'anno) e il 21 marzo (con l'indice a quota 1309, massimo del 1983), è da collegare alle aspettative connesse alla definizione dell'iter di approvazione parlamentare di provvedimenti di particolare interesse per il mercato e da tempo attesi, quali la normativa sui fondi comuni di investimento mobiliare e quella concernente la rivalutazione di cespiti patrimoniali in esenzione d'imposta.

Esauritasi la fase rivalutativa del primo trimestre, il resto dell'anno è stato caratterizzato da una tendenza di fondo al ribasso.

Con l'inizio di aprile, infatti, le quotazioni azionarie hanno assunto un andamento negativo (facendo segnare una perdita media dell'8,6% nella sola seduta del 28 giugno, primo giorno successivo alle elezioni politiche anticipate), per poi recuperare sensibilmente fino alle sedute iniziali del ciclo operativo di settembre. Nel prosieguo il mercato ha espresso una fase di pressoché continua erosione dei corsi fino ai riporti di ottobre, cui è seguito un periodo di alterne oscillazioni dei prezzi. L'ultimo scorcio del 1983 (coincidente con la prima parte del ciclo operativo di gennaio 1984) ha fatto registrare quotazioni nuovamente in ripresa, con l'indice che ha chiuso il 30 dicembre a quota 1171.

⁽¹⁾ Indice MIB corrente (base: 3 gennaio 1983 = 1000), riferito alla borsa valori di Milano.

La variabilità dei corsi, misurata dalla media annua delle variazioni percentuali giornaliere dell'indice di borsa, è risultata pari a 0,84%, contro 0,91% nel precedente anno.

A fronte dell'incremento medio del 17,1% segnato a fine dicembre dall'indice generale del mercato, gli indici di fine anno dei singoli settori evidenziano per sei comparti incrementi medi di maggior consistenza (di rilievo il rialzo dell' 84,2% registrato dal comparto meccaniche-automobilistiche, che segnala una ripresa di interessamento del mercato per i titoli industriali). Quattro comparti hanno invece registrato variazioni medie di segno negativo (minerarie-metallurgiche: — 19,6%, cartarie-editoriali: — 10,9%, bancarie: — 10,2%, immobiliari-edilizie: — 1,3%). A livello di singoli titoli si evidenzia una sia pur lieve prevalenza di rialzi di prezzo la cui consistenza è, per oltre la metà dei titoli in rialzo, di ordine superiore al 30%. In qualche caso si sono registrate quotazioni raddoppiate rispetto a quelle di fine 1982.

La capitalizzazione complessiva delle centosessantacinque società con azioni quotate in borsa a fine 1983 (2) è risultata pari a 35.456,1 miliardi di lire, a fronte di un capitale nominale quotato di 17.946,1 miliardi di lire (28.134 e 13.725 miliardi, i corrispondenti dati relativi alle centosessantanove società quotate a fine 1982) (tav. 1/1, graf. n. 2).

1.2. Volume degli scambi

Con 5,9 milioni di titoli azionari trattati (3,0 nel 1982) ed un corrispondente controvalore pari a 6.304,2 miliardi di lire (4.154,2 nel 1982) la borsa valori ha registrato nel 1983 una notevole ripresa di attività, solo in parte ascrivibile al movimento rivalutativo dei corsi che ha interessato il mercato nel 1983. Al termine delle 254 sedute dell'anno borsistico (17 dicembre 1982/15 dicembre 1983) si rileva infatti, rispetto all'anno precedente, un incremento del 51,8% sulla cifra d'affari complessiva e del 94,9% sulle quantità scambiate (tav. I/2) (3).

Per ciascuna seduta sono stati in media trattati 23,4 milioni di titoli (11,9 nel 1982) per un controvalore medio di 24,8 miliardi di lire (16,3 nel 1982).

L'espansione nel giro d'affari ha variamente interessato le diverse piazze borsistiche, con l'unica eccezione della borsa di Napoli che ha invece registrato una considerevole caduta di attività. Con una cifra d'affari di 5.757,3 milardi di lire (+51,4% rispetto al 1982) la borsa valori di Milano ha assorbito oltre il 91% del controvalore complessivo dell'anno. Le quote percentuali della cifra d'affari delle

obbligazioni per 2.292,1 miliardi di lire (tav. I/3).

⁽²⁾ A fine anno il umero delle società iscritte nel listino di borsa è pari a centosettantotto, di cui tredici sospese dalla quotazione.
(3) Nel settore del reddito fisso sono stati complessivamente trattati titoli di Stato per 1.578,3 miliardi di lire e

altre borse valori sono risultate come segue: Bologna/0,35; Firenze/0,22; Genova/0,51; Napoli/0,005; Roma/3,61; Torino/3,67; Trieste/0,07; Venezia/0,24.

La dinamica degli scambi è risultata particolarmente intensa nei cicli operativi di febbraio, marzo e aprile, in linea con la concomitante fase di accentuata lievitazione dei corsi azionari. Alla borsa di Milano sono stati in tale periodo negoziati titoli azionari per un controvalore pari ad oltre il 40% di quello realizzato nell'intero anno sulla stessa piazza, con una media giornaliera che nel ciclo borsistico di marzo ha sfiorato i 40 miliardi di lire (tav. 1/2.4, graf. n. 3).

Alla stessa borsa di Milano, e sulla base dei dati per anno solare, i titoli del comparto *meccaniche-automibilistiche* sono risultati i più trattati nell'anno e, unitamente agli *assicurativi*, ai *finanziari* e ai titoli del comparto *chimiche-idrocarburi*, hanno concentrato il 76% circa degli scambi complessivi (tav. I/4).

Le azioni Assicurazioni Generali, con un controvalore di 612,4 miliardi di lire pari al 10,4% del giro d'affari globale della borsa milanese, si sono confermate il titolo più trattato del listino. Il controvalore complessivo dei venti titoli più negoziati nell'anno è risultato pari al 69,1% dell'intero valore degli scambi, contro il 65,8% rilevato per l'anno precedente (tav. I/5).

1.3. Operazioni sul capitale

Cinquantaquattro società quotate in borsa (quasi un terzo di quelle iscritte nel listino) hanno deliberato nel 1983 interventi sul capitale. Il numero delle operazioni è tuttavia pari a cinquantasei, avendo le società *Banca Mercantile Italiana* ed *Euromobiliare* deliberato nell'anno ciascuna due aumenti del capitale sociale.

Tre delle predette cinquantasei operazioni concernono società che hanno deliberato aumenti di capitale da attuare unicamente mediante conferimenti in natura: *Ifil* (127 miliardi di aumento, a fronte di un valore complessivo del conferimento pari a 295 miliardi), *Kernel* (20 miliardi di aumento, a fronte di un valore complessivo del conferimento pari a 26 miliardi) e *Nuova Edificatrice* (325 miliardi di aumento, a fronte di un valore complessivo del conferimento pari a 4,5 miliardi). La società *Iniziativa Meta* (già *Iniziativa Edilizia*), contestualmente ad un aumento del capitale da attuare mediante conferimenti in natura (4,5 miliardi di aumento, a fronte di un valore complessivo del conferimento pari a 160 miliardi), ha deliberato un aumento in linea gratuita.

Uno dei due interventi sul capitale deliberati dalla Banca Mercantile Italiana e quello deliberato dalla Beni Immobili Italia si ricollegano alla fusione per incorporazione rispettivamente dell'Itabanca e della Coge (l'importo degli aumenti di capitale è pari a 907,5 milioni di lire nel primo caso e a 5,7 miliardi di lire nel secondo caso).

Fatta esclusione degli interventi sul capitale connessi esclusivamente a conferimenti in natura ovvero ad operazioni di fusione, il numero delle società che nel

corso del 1983 hanno deliberato aumenti del capitale sociale scende a cinquanta e quello delle correlative operazioni a cinquantuno, per un corrispondente importo complessivo pari a 4.258,8 miliardi di lire, di cui 3,655,6 (86%) a pagamento e 603,2 in linea gratuita; l'importo complessivo concerne per 3.659,4 miliardi (86%) imprese del settore pubblico e per 599,3 miliardi imprese del settore privato (tav. 1/6). (Nel 1982 avevano deliberato aumenti del capitale quarantotto società per complessivi 2.801,6 miliardi di lire, di cui 2.575,2 a pagamento e 226,4 in linea gratuita).

I mezzi liquidi complessivamente richiesti ammontano a 3.724,9 miliardi: in sette casi (concernenti tutti imprese del settore privato) sono stati, infatti, previsti sovrapprezzi di emissione per complessivi 69,3 miliardi di lire (in media 243 lire per ogni 1.000 lire di aumento a pagamento deliberato dalle imprese di questo settore).

Delle undici società del settore pubblico che hanno deliberato operazioni sul capitale (tav. I/6.1), sei hanno proposto aumenti esclusivamente a titolo oneroso: Alitalia, Anic, Finmare, Finsider, Sip e Stet. La Finmare e la Finsider hanno deliberato l'aumento previa riduzione del capitale sociale ex art. 2446 c.c., mentre la previa svalutazione del capitale deliberata dall'Anic ai sensi dell'art. 2447 c.c. ha comportato l'azzeramento dello stesso. Quattro società (Dalmine, Italgas, Italcable e Mediobanca) hanno deliberato aumenti esclusivamente in linea gratuita. La società Cementir ha fatto ricorso alla forma mista.

Le altre trentanove società (tutte del settore privato) hanno deliberato un numero di operazioni che risulta superiore di una unità rispetto a quello delle società proponenti, per via del duplice aumento deciso dall'*Euromobiliare* (tav. I/6.1): in sei casi si tratta di aumenti di capitale in forma mista, mentre le operazioni esclusivamente a pagamento o gratuite sono in emtrambi i casi diciassette. Le operazioni concernenti le società *Acquedotto Nicolay*, *Calzaturificio di Varese* e *Nai* sono state deliberate contestualmente alla svalutazione del capitale *ex* art. 2446 *c.c.*.

L'importo complessivo degli aumenti a titolo oneroso proposti dalle aziende del settore privato è pari a 285,1 miliardi di lire (314,2 quello relativo agli aumenti gratuiti).

Le operazioni proposte dalla *Pirelli* (85,8 miliardi), dall'*Italcementi* (40 miliardi per la parte a pagamento) e dalla *Silos di Genova* (36 miliardi) assorbono il 57% circa del totale degli aumenti a titolo oneroso.

* * *

Osservando gli interventi sul capitale sotto il diverso profilo dell'eseguito durante l'anno, si rileva che le operazioni mandate ad effetto nel corso del 1983 assommano a quarantotto (4) e hanno interessato dodici società del settore pubblico e

⁽⁴⁾ Delle quarantotto operazioni eseguite nell'anno, due discendono da deliberazioni adottate nel 1981 e dieci da deliberazioni assunte nel 1982, per un importo complessivo di 450,7 miliardi di lire.

trentacinque del settore privato (la società *Euromobiliare* ha eseguito nell'anno due distinte operazioni). L'importo globale dei correlativi aumenti è pari a 4.442,3 miliardi di lire, di cui 3.927,7 (88%) a titolo oneroso e 514,6 in linea gratuita e concerne per 3.824,4 miliardi (86%) imprese del settore pubblico e per 618 miliardi imprese del settore privato (tav. I/7).

L'importo dei mezzi liquidi complessivamente raccolti è pari a 3.991,1 miliardi di lire: in sei casi (concernenti esclusivamente imprese del settore privato) sono stati, infatti, incamerati sovrapprezzi di emissione per un importo globale di 63,4 miliardi di lire (in media 176,6 lire di sovrapprezzo per ogni 1.000 lire di aumento a pagamento).

Rispetto al 1982 (anno durante il quale furono mandate ad effetto quarantanove operazioni per complessivi 3.129,6 miliardi di lire di cui 2.877,9 a pagamento e 251,7 in linea gratuita, mentre risultò pari a 3.029,3 miliardi la richiesta complessiva di denaro) si registra un maggior ricorso a soluzioni di finanziamento a titolo di capitale, in linea con la migliorata situazione del mercato borsistico.

Delle società a prevalente partecipazione pubblica (tav. I/7.1), una ha mandato ad effetto un'operazione mista, mentre otto hanno aumentato il capitale esclusivamente a pagamento e tre esclusivamente a titolo gratuito. L'operazione a pagamento di maggior consistenza è stata realizzata dalla *Finsider* (2.037,7 miliardi di lire).

Le società del settore privato (tav. I/7.1) hanno in quattro casi eseguito aumenti in forma mista, in quindici casi aumenti esclusivamente a pagamento e in diciassette casi aumenti esclusivamente a titolo gratuito. L'aumento interamente a pagamento eseguito dalla *Snia Bpd* (125,8 miliardi di lire) costituisce l'operazione di maggior rilievo del settore privato.

1.4. Emissioni obbligazionarie

Nel corso del 1983 nove società con azioni quotate in borsa hanno deliberato l'emissione di obbligazioni, ordinarie o convertibili, per complessivi 1.753 miliardi di lire (tav. I/8).

Rispetto al 1982 si rileva una riduzione del numero delle società (pari a sedici in tale anno), mentre risulta più che raddoppiata l'entità dei prestiti (794,8 miliardi l'anno precedente).

Soltanto quattro società hanno proposto nell'anno l'emissione di obbligazioni convertibili (tutte con procedimento diretto) per un importo complessivo di appena 51,5 miliardi di lire. Ha così trovato conferma la tendenza, riscontrata nel 1982, ad un minor ricorso da parte delle società quotate a questo strumento di finanziamento (5).

⁽⁵⁾ Vedi «Relazione sul 1982», capitolo I, paragrafo 1.4., pag. 17.

'L'emissione di obbligazioni ordinarie è stata deliberata da un numero di società pressoché invariato rispetto al 1982 (cinque, contro quattro) ma per un importo complessivo che risulta triplicato rispetto a quello dell'anno precedente (1.701 miliardi, contro 590). Il prestito di maggior consistenza è stato deliberato dall'*Interbanca* (800 miliardi). La società *Stet* ha proposto l'emissione di obbligazioni con annessi buoni che danno diritto agli obbligazionisti di acquistare dalla stessa *Stet* azioni di risparmio della controllata *Sip*.

1.5. Emissioni di azioni di risparmio

Rispetto all'anno precedente il numero delle società che nel corso del 1983 hanno deliberato l'emissione di azioni di questa categoria risulta sostanzialmente invariato (dieci, contro le nove del 1982). Risulta per contro notevolmente accresciuto l'importo complessivo delle correlative emissioni (1.746 miliardi di lire, rispetto ai 253,7 miliardi del 1982), essenzialmente per effetto delle emissioni deliberate dalla Stet, pari in complesso ad oltre il 70% dell'ammontare globale delle emissioni (tav. 1/9).

Tale ultimo importo si riferisce per 725 miliardi ad operazioni di aumento del capitale sociale e per 1.021 miliardi ad operazioni di conversione di azioni ordinarie.

In sede di deliberazione delle emissioni, le società *Nuova Edificatrice*, *Sem* e *Sip* hanno previsto la convertibilità in azioni ordinarie delle emittende azioni di risparmio (6).

In tre casi, concernenti le società *Ifil, Italcementi* (per la parte di aumento a pagamento) e *Nuova Edificatrice*, sono stati previsti sovrapprezzi di emissione.

2. Mercati ristretti

2.1. Andamento delle quotazioni

Il notevole ribasso delle quotazioni che aveva caratterizzato il mercato nel 1982 è proseguito, sia pure in misura meno intensa, nel corso dell'anno in esame.

A fine 1983 l'indice generale (7) si è attestato quota 317,6 con un decremento del 18,4% rispetto al livello dell'ultima seduta dell'anno precedente (graf. n. 4), contro una perdita del 29,8% registrata nel 1982.

⁽⁶⁾ Nel corso dell'anno la società *Îdrocarburi Nazionali* ha deliberato di attribuire alle proprie azioni di risparmio già in circolazione la facoltà di conversione in azioni ordinarie.

⁽⁷⁾ Indice I.B.I. (base: 10 maggio 1978 = 100), riferito al mercato ristretto di Milano.

Dopo una iniziale fase di rialzo, culminata nella seduta del 16 febbraio con l'indice a quota 459,2 (massimo dell'anno), la tendenza al ribasso si è andata consolidando, mantenendosi costante per tutto il resto dell'anno salvo un'inversione di un certo rilievo compresa tra l'ultima seduta del mese di ottobre e la terza seduta di novembre.

In complesso, sulle cinquantadue riunioni tenutesi nell'anno, soltanto diciannove sono risultate di segno positivo.

Com'è evidenziato dagli indici settoriali, a deprimere l'andamento generale del mercato sono stati essenzialmente i valori bancari che, oggetto in passato di un movimento rivalutativo di eccezionale ampiezza e intensità, hanno registrato rilevanti flessioni di prezzo. Hanno invece subito flessioni mediamente più contenute i titoli del comparto diversi, mentre i valori assicurativi hanno fatto costantemente segnare quotazioni in progresso rispetto all'inizio dell'anno.

A fine 1983 la capitalizzazione complessiva delle trentasette società iscritte nel listino è risultata pari a 7.917 miliardi di lire (9.578 a fine 1982 su trentotto società quotate), a fronte di un capitale nominale quotato di 578 miliardi di lire (477,5 a fine 1982) (tav. I/2; graf. n. 2).

Non essendo intervenute nell'anno variazioni sostanziali nella composizione del listino, il decremento della capitalizzazione complessiva rispetto a quella di fine 1982 (-17%) si ricollega esclusivamente all'intervenuto ridimensionamento delle quotazioni.

Pur disponendo di un capitale nominale pari all'87% del complessivo capitale quotato, le aziende di credito hanno contribuito alla capitalizzazione complessiva nella misura del 97%, per effetto del più elevato rapporto di capitalizzazione mediamente riscontrabile per i titoli bancari rispetto alle residue componenti del listino.

2.2. Volume degli scambi

In sintonia con il ridimensionamento dei corsi, l'attività complessiva dei mercati ristretti ha registrato nel 1983, come già nell'anno precedente, una notevole contrazione della cifra d'affari globale (-34,5%), mentre rispetto al 1982 è rimasto pressoché invariato il numero dei titoli scambiati.

Nelle cinquantadue sedute a cadenza settimanale tenutesi nell'anno sui sei mercati operanti (Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino e Roma) sono stati, infatti, trattati 11 milioni di titoli (11,2 nel 1982) per un controvalore di 119,3 miliardi di lire (182,2 nel 1982) (tav. I/10; graff. n. 5 e n. 6).

La generale contrazione del volume degli affari ha interessato in misura accentuata il mercato ristretto di Torino dove sono state realizzate contrattazioni per 9,9 miliardi di lire, contro 16,9 miliardi nel 1982 (-41%). Mentre si è riflessa in misura minima sul ristretto di Napoli mantenutosi sostanzialmente sui livelli dell'anno pre-

cedente (1,9 miliardi, contro 2,0 nel 1982). Malgrado le ridotte dimensioni del listino, l'attività del mercato ristretto di Napoli permane largamente superiore a quella della locale borsa valori (pari nel 1983 ad appena 0,3 miliardi di lire).

Con 8,9 milioni di titoli trattati ed una cifra d'affari di 88,5 miliardi di lire, il mercato ristretto di Milano ha accentrato l'81% dei quantitativi complessivamente negoziati sui sei mercati ed il 74% del relativo controvalore (8). La media per riunione delle quantità scambiate sullo stesso mercato è risultata nell'anno pari a 171 mila titoli (173 mila nel 1982) per un controvalore medio di 1,7 miliardi di lire (2,6 nel 1982).

Anche nel 1983 si è manifestata, sia pure con toni meno intensi che in passato, la tendenza del mercato ad esprimere livelli di attività più sostenuti nella prima metà dell'anno. Con riferimento al mercato ristretto di Milano, il primo ed il secondo semestre hanno rispettivamente assorbito il 60% ed il 40% circa della cifra d'affari complessiva (tav. I/11; graf. n. 7).

Come riflesso della composizione del listino, gli scambi hanno riguardato con assoluta prevalenza valori bancari. Al ristretto di Milano le residue componenti (assicurativi e diversi) hanno infatti concorso alla formazione del giro d'affari complessivo (88,5 miliardi di lire) in misura inferiore al 6%, mentre in cifra assoluta l'apporto di ciascuna delle tre componenti è risultato pari a 2,3 miliardi per i valori assicurativi, a 2,6 miliardi per i titoli del comparto diversi e a 83,6 miliardi per i titoli bancari.

Relativamente al mercato ristretto milanese è altresì da rilevare che oltre il 50% degli scambi si è concentrato su appena sei titoli bancari: Banca Popolare di Novara, Banca Popolare di Bergamo, Banca Credito Agrario Bresciano, Banca Popolare di Lodi, Banca Popolare di Milano e Banca Piccolo Credito Valtellinese (tav. I/12).

Come già nel 1982, le azioni «Popolare di Novara» sono risultate le più trattate sia a Milano, con 15,6 miliardi di lire, sia in assoluto per l'insieme dei sei mercati, con 29,9 miliardi di lire pari al 25% del giro d'affari complessivo.

2.3. Operazioni sul capitale

Dodici società (quasi un terzo delle società quotate) hanno mandato ad effetto nel corso del 1983 operazioni di aumento del capitale sociale (tav. I/13), realizzate tutte con emissione di nuove azioni. In un solo caso (Banca di Legnano) l'operazione sul capitale è stata realizzata anche mediante aumento del valore nominale dei titoli già in circolazione. (Il Creditwest ha inoltre effettuato un raggruppamento azionario che si aggiunge a quello operato dalla medesima società nel corso del 1982).

⁽⁸⁾ Le quote percentuali della cifra d'affari degli altri mercati ristretti sono risultate come segue: Firenze/2,54; Genova/4,61; Napoli/1,62; Roma/8,69; Torino/8,29.

Circa il settore di provenienza, dieci operazioni sono state effettuate da aziende bancarie, una da società assicurativa e una da società del comparto diversi. Sotto il profilo delle modalità di attuazione, invece, undici operazioni sono state realizzate in forma mista (9) ed una soltanto (quella mandata ad effetto dalla società La previdente) è stata attuata esclusivamente in forma gratuita.

Sovrapprezzi di emissione sono stati richiesti in soli sei casi.

L'importo globale degli aumenti di capitale effettuati nell'anno è pari a 101 miliardi di lire (di cui 45,4 a pagamento e 55,6 in linea gratuita), contro i 63,6 miliardi dell'anno precedente (di cui 40,9 a pagamento e 22,7 in forma gratuita).

I mezzi liquidi complessivamente raccolti dalle undici società che hanno mandato ad effetto aumenti di capitale a pagamento ammontano a 170,4 miliardi di lire (per oltre il 50% incamerati dalla *Banca Popolare di Milano*), essendo stati richiesti sovrapprezzi di emissione per 125 miliardi, pari in media a circa 2.750 lire di sovrapprezzo per ogni 1.000 lire di aumento a pagamento. (Nel 1982 la consistenza media dei sovrapprezzi richiesti era risultata pari a 8.800 lire, per un ammontare di mezzi liquidi raccolti pari a 401 miliardi di lire a fronte di aumenti a pagamento assommanti ad appena 40,9 miliardi).

L'importo degli aumenti di capitale intervenuti nel corso del 1983 ha incrementato di oltre il 20% il capitale sociale complessivamente quotato all'inizio dell'anno.

⁽⁹⁾ L'aumento di capitale della Zerowatt è stato anch'esso realizzato in forma mista. La tav. I/13 include tuttavia solo la parte a pagamento essendo stata la parte gratuita dell'aumento posta in esecuzione nel corso del 1984.

Capitolo II

SVILUPPO E CONTROLLO DEL MERCATO

1. Ammissioni a quotazione

1.1. Nuove società ammesse in borsa e al mercato ristretto

Nel corso del 1983 sono stati iscritti nel listino di borsa i titoli di cinque nuove società: Attività Immobiliari, Fidis-Finanziaria di Sviluppo, Rol-Raffineria Olii Lubrificanti, Sasib e Selm-Servizi Elettrici Montedison (10) (tav. II/1).

Le nuove ammissioni hanno tutte riguardato la borsa valori di Milano. In quattro casi, oltre a Milano, la quotazione ha interessato altre piazze borsistiche: Genova, Roma e Torino per Attività Immobiliari e Fidis; Bologna, Roma e Torino per Sasib; Roma per Selm.

Delle nuove Società iscritte, la Rol era in precedenza quotata al mercato ristretto.

Le Società di nuova quotazione — rientranti in quattro casi nel comparto *industriale* e in uno di quello *finanziario* — hanno significato l'accesso in borsa di oltre diciassettemila azionisti.

Con le ammissioni citate sale a diciassette il numero delle nuove società che hanno fatto ingresso in borsa nel triennio 1981-83, a conferma di una qualche ripresa di interessamento delle imprese per la quotazione in borsa, delineatasi a partire dal 1981 con le prime nuove ammissioni su domanda dall'entrata in vigore della legge 7 giugno 1974, n. 216.

Le nuove iscrizioni, tenuto anche conto delle cancellazioni nel frattempo disposte (11), hanno portato a centosettantotto il numero complessivo delle società iscritte nel listino a fine 1983. La consistenza numerica del listino della borsa valori italiana permane quindi a livelli nettamente inferiori rispetto alle situazioni riscontrabi-

⁽¹⁰⁾ Nel periodo gennaio/maggio 1984 sono state ammesse a quotazione le azioni delle società Editoriale L'Espresso, Danieli & C., Investimenti Immobiliari Italiani, La Previdente e Banca Nazionale dell'Agricoltura (le ultime due già quotate al mercato ristretto).

⁽¹¹⁾ Vedi infra, stesso capitolo, paragrafo 2.2., pagg. 22-25.

li nei principali paesi della C.E.E.. A conferma dello scollamento progressivo determinatosi nel nostro paese nell'ultimo ventennio tra dimensioni della borsa valori e dimensioni dell'economia, pur in presenza dell'elevata formazione di risparmio familiare che caratterizza il sistema economico italiano.

Relativamente al mercato ristretto l'unica nuova iscrizione registrata nel corso del 1983 concerne i titoli della società *Fabbrica Milanese Conduttori* (quotati a Milano), con un correlativo apporto di azionisti pari a seicento circa (12).

Per altre due società che avevano chiesto la quotazione al ristretto (Banca del Friuli e Credito Romagnolo) la Commissione, tenuto conto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di limitazioni statutarie alla trasferibilità delle azioni (13), ha ritenuto di non poter accogliere le relative istanze a motivo della presenza nei rispettivi statuti di clausole di gradimento particolarmente rigide, tali cioè da subordinare il trasferimento delle azioni al mero giudizio discrezionale del consiglio di amministrazione.

A fine anno il listino del mercato ristretto — la cui struttura permane essenzialmente incentrata su valori bancari — assomma i titoli di trentasette società.

A margine di questo paragrafo sembra utile segnalare che il regime di agevolazione fiscale temporanea introdotto dalla legge 4 maggio 1983, n. 169 (14) al fine esplicito di incentivare l'ingresso di nuove società nei mercati regolamentati, non ha al momento sortito effetto alcuno, stante l'inconsistenza numerica delle nuove richieste di quotazione successive all'entrata in vigore della legge richiamata.

1.2. Altre ammissioni

Tutti gli ulteriori provvedimenti di ammissione a quotazione adottati nel corso del 1983 hanno riguardato titoli azionari ed obbligazionari di società già quotate ed hanno interessato esclusivamente la borsa valori (tav. II/1).

Della società Sasib, che dal luglio 1983 aveva in quotazione presso le borse valori di Bologna, Milano, Roma e Torino il solo titolo privilegiato, sono state iscritte nel listino, nel successivo mese di novembre e presso le stesse piazze borsistiche, le azioni ordinarie delle quali era stata nel frattempo realizzata adeguata diffusione tra il pubblico.

⁽¹²⁾ Nel periodo gennaio/maggio 1984 sono state ammesse a quotazione le azioni delle società Vittoria Assicurazioni, Banca Popolare di Brescia e Banco di Perugia. L'ammissione dei titoli della «Popolare di Brescia» si ricollega all'intervenuta fusione tra la Banca Popolare di Palazzolo sull'Oglio (già quotata al ristretto) e la Banca Popolare di Lumezzane.

⁽¹³⁾ Vedi sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione 1ª Civile, 25 Ottobre 1982, n. 5567.

^{(14) «}Agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136».

Per i titoli delle società Schiapparelli 1824 (quotati alla borsa di Torino) e Tripcovich & C. (quotati alla borsa di Trieste) è stata disposta l'estensione della quotazione alla borsa valori di Milano. I provvedimenti traggono origine essenzialmente dalla diffusione dell'azionariato delle due Società in misura tale da assicurare un sufficiente mercato dei rispettivi titoli anche sulla piazza di nuova quotazione.

I provvedimenti di ammissione di diritto alla quotazione hanno riguardato le azioni di risparmio emesse dalle società Olivetti, Perugina, Snia Viscosa e Società pel Risanamento di Napoli (in sede di aumento del capitale sociale), dalle società Agricola Finanziaria, Beni Immobili Italia e La Centrale (in sede di conversione di obbligazioni) e dalla Stet (in sede di conversione di azioni ordinarie).

Separate linee di quotazione sono state istituite relativamente a titoli azionari emessi con godimento diverso da quello delle azioni della stessa categoria già in circolazione: Acquedotto Nicolay ord., Beni Immobili Italia ord., Interbanca priv., Ras ord. e Sai ord., oltre alle già citate Beni Immobili Italia risp., La Centrale risp., e Olivetti risp., ammesse di diritto.

Nel corso dell'anno sono state infine adottate sedici delibere per l'ammissione a quotazione dei titoli relativi a prestiti obbligazionari ordinari(emessi dalle società Efibanca, Pirelli e Vianini), e convertibili (Cascami 1872, Castagnetti, Cigahotels, Gerolimich, Italgas, Mediobanca, Mira Lanza, Mittel, Perugina, Saffa, Savi Florio-Ingham Whitaker-Woodhouse & C. e Unicem).

2. Interventi sulla quotazione dei titoli e sulle garanzie contrattuali prescritte con delibera n. 929

Nel corso del 1983 non sono stati adottati provvednnenti aventi ad oggetto il tema generale della quotazione dei titoli ovvero delle garanzie contrattuali introdotte con delibera n. 929 del 3 luglio 1981 (15). Pertanto gli interventi sulla quotazione e sulle garanzie contrattuali operati nell'anno hanno interessato esculsivamente singoli titoli.

⁽¹⁵⁾ Il provvedimento prescrive: a) che presso l'intermediario (agente di cambio, azienda ed istituto di credito, commissionario ammesso negli antirecinti alle grida) venga effettuato un deposito in contanti sia per gli acquisti sia per le vendite a termine di titoli azionari ed obbligazionari quotati in borsa, pari rispettivamente al 30% e al 70% del valore presunto del contratto (o, in alternativa per le vendite, che vengano consegnati i titoli entro il terzo giorno di borsa aperta dalla data di stipulazione del contatto);

b) che presso l'intermediario vengano effettuati depositi di tipo analogo per i contratti a premio, la cui misura è stabilita con riferimento alle percentuali di deposito fissate per le compravendite a termine;

c) che per i contratti di riporto su titoli quotati in borsa o al mercato ristretto venga applicato uno scarto di garanzia non inferiore al 30% del valore dei titoli stessi. Vedi anche note (16) e (17), pag. 19.

Provvedimenti di portata generale interessanti il sistema della garanzie contrattuali sono invece stati adottati nei primi giorni del 1984 (16) (17).

2.1. Provvedimenti di sospensione della quotazione e di integrazione delle garanzie contrattuali

Nell'anno in esamo sono stati adottati nove provvedimenti di sospensione della quotazione riguardanti i titoli delle società Generalfin, Borgosesia, Fer.Co.-Ferrovie e Costruzioni, Società Generale Immobiliare-Sogene, Calzaturificio di Varese, Cavarzere-Produzioni Industriali, Società Italiana per l'Industria degli Zuccheri, Società Italiana per Condotte d'Acqua e Acquedotto Nicolay (tav. II/1).

Tutti i provvedimenti sono stati assunti con delibere urgenti del presidente ex art. 7, secondo comma del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 138, successivamente approvate dalla Commissione.

Nessuna sospensione è stata disposta in relazione a titoli quotati al mercato ristretto.

La sospensione a tempo indeterminato a partire dal 16 maggio della negoziazione delle azioni della società *Generalfin*, è stata disposta, su richiesta di parte, in connessione alla situazione della controllata *Codelfa* (in amministrazione controllata dal 28 luglio 1982) e all'andamento gestionale della stessa *Generalfin*. A decorrere dalla medesima data del 16 maggio è stata anche sospesa la quotazione dei titoli del prestito obbligazonario convertibile *Generalfin* 13% 1981-83.

La temporanea sospensione della quotazione delle azioni ordinarie e di risparmio *Borgosesia*, a far tempo dal 7 giugno e fino a tutto il successivo giorno 14, si riconnette alla segnalazione pervenuta dal Comitato degli agenti di cambio della borsa valori di Milano circa inconvenienti tecnici verificatisi nella negoziazione del titolo, dai quali sarabbero potute derivare turbative del mercato. Al termine del periodo di sospensione, a fini cautelativi, la Commissione ha disposto che, col ripristino della negoziazione dei titoli, la misura dei depositi obbligatori di cui alla delibera n. 929 fosse elevata al 100%.

Contestualmente alla sospensione dei titoli *Borgosesia* e con effetto dalla stessa data del 7 giugno, è stata anche temporaneamente sospesa la contrattazione delle azioni della società *Fer.Co.* (già assistita da depositi obbligatori commisurati al 100% dal 26 aprile a seguito dell'anomalo andamento degli scambi e della quotazio-

⁽¹⁶⁾ Con delibera n. 1418 del 12 gennaio 1984 la Commissione ha operato una revisione della disciplina dettata con la delibera n. 929 del 1981.

⁽¹⁷⁾ Con delibera n. 1420 del 16 gennaio 1984 la Commissione ha elevato dal 30% al 40% la percentuale di deposito sugli acquisti a termine, ha ridotto dal 70% al 60% quella sulle vendite a termine ed ha elevato dal 30% al 40% la misura dello scarto di garanzia sui contratti di riporto.

ne), in relazione all'esigenza di pervenire ad una puntualizzazione della situazone gestionale della Società, anche in connessione alla propria partecipazione al capitale *Borgosesia*. La quotazione del titolo è stata poi ripristinata a partire dal 17 giugno, con contestuale elevazione al 100% della misura dei depositi obbligatori. Nel prosieguo dell'anno le azioni della società *Fer.Co*. sono state interessate da un ulteriore provvedimento di sospensione, avente effetto dal 28 ottobre ed a tempo indeterminato, in relazione ad anomale flessioni della quotazione.

La negoziazione dei titoli della società Sogene (già assistita da depositi obbligatori commisurati al 100% dal 18 aprile a seguito del negativo andamento della quotazione) è stata sospesa a far tempo dal 23 giugno e fino a tutto il 14 luglio successivo, a motivo della caduta del corso intervenuta nei giorni immediatamente precedenti l'adozione del provvedimento e in attesa della definizione del programmato piano di ristrutturazione finanziaria dell'azienda. Contestualmente alla sospensione (disposta peraltro su richiesta della stessa Società), in relazione al ripristino della contrattazione a termine previsto per il 15 luglio è stata preordinata l'elevazione al 100% della misura dei depositi obbligatori.

Con effetto dal 28 settembre è stata disposta la sospensione della quotazione delle azioni della società Calzaturificio di Varese nonché dei titoli del prestito obbligazionario convertibile Calzaturificio di Varese 13% 1980-85. Il provvedimento — che trova origine in pregressi contrasti tra il gruppo di maggioranza e alcuni azionisti, in relazione agli interventi sul capitale deliberati dall'assemblea nel febbraio 1983 (contrasti sfociati in azioni giudiziarie non ancora definite all'epoca dell'adozione della delibera) — si ricollega all'acquisita conoscenza da parte della Commissione delle proposte che il predetto gruppo di maggioranza avrebbe rivolto agli azionisti opponenti al fine di pervenire al compimento della vertenza, ed è stato adottato allo scopo di evitare possibili correlative ripercussioni sulla quotazione dei titoli.

Nel caso della Cavarzere e dell'Industria Zuccheri la sospensione della quotazione dei relativi titoli a far tempo dal 5 ottobre è stata disposta, su richiesta di parte, in relazione alla critica situazione gestionale delle due Società ed al fine di prevenire i possibili riflessi sulla quotazione.

Alla difficile situazione economico-patrimoniale della Società, oltre che all'anomalo andamento della quotazione, si ricollega la sospensione temporanea a decorrere dal 28 novembre della quotazione delle azioni della Società Italiana per Condotte d'Acqua, intervenuta peraltro in adesione a richiesta in tal senso avanzata dalla stessa Società (18).

Infine, la contrattazione delle azioni Acquedotto Nicolay (già assistita da depositi obbligatori commisurati al 100% dall'8 novembre 1982 a seguito della precaria

⁽¹⁸⁾ La quotazione del titolo è stata poi ripristinata a partire dal 13 gennaio 1984, con contestuale elevazione al 100% della misura dei depositi obbligatori di cui alla delibera n. 929.

situazione aziendale) è stata sospesa a partire dal 22 dicembre in relazione al perdurare del negativo andamento della gestione ed in attesa delle decisioni dei competenti organi sociali circa l'attivazione di idonei strumenti di riequilibrio.

I provvedimenti di integrazione delle garanzie contrattuali prescritte in via generale con delibera n. 929 (quattordici nell'anno), oltre che ai già descritti casi delle società Borgosesia, Fer.Co. e Sogene, hanno interessato i titoli Broggi Izar, Pacchetti, Cartiere Burgo, Agricola Finanziaria e Pegna, nonché le azioni Ferrovie

Nord Milano, Finmare, Finsider e Sem (tav. II/1).

Tutti i provvedimenti si sono sostanziati nell'elevazione al 100% della misura dei depositi obbligatori di cui alla richiamata delibera.

Relativamente alla società *Broggi Izar* l'integrazione delle garanzie contrattuali, a decorrere dal 3 febbraio, si riconnette all'anomalo andamento degli scambi sul titolo e agli elementi informativi sull'assetto azionario della Società acquisiti dalla Commissione in sede di audizione degli amministratori.

L'integrazione delle garanzie sul titolo *Pacchetti*, disposta a far tempo dal 18 aprile, è conseguita invece alla flessione della relativa quotazione in connessione con le vicende che avevano interessato una propria controllata. Il provvedimento è stato peraltro adottato su richiesta della stessa *Pacchetti*.

Nel caso delle società Agricola Finanziaria e Cartiere Burgo i provvedimenti integrativi — decorrenti entrambi dal 6 luglio — hanno riguardato esclusivamente la categoria delle azioni di risparmio e sono stati adottati allo scopo di assicurare il regolare andamento dei correlativi scambi, stante l'esiguità del numero dei predetti titoli in circolazione.

L'integrazione delle garanzie contrattuali sulle azioni *Pegna*, per il periodo compreso tra il 17 gennaio ed il 15 febbraio, è invece strumentale alla contestuale revoca della quotazione del titolo (19).

Con decorrenza dal 26 aprile è stata inoltre adottata una delibera di revoca di precedenti provvedimenti di limitazione al contante della negozioazione delle azioni Ferrovie Nord Milano, Finmare, Finsider e Sem, con contestuale previsione che la ripristinata negoziazione a termine fosse assistita da depositi obbligatori commisurati al 100%.

La rassegna complessiva dei tipi di intervento sulla quotazione di singoli titoli, effettuati dalla Commissione in epoca successiva all'adozione della delibera n. 929, evidenzia un utilizzo crescente del meccanismo dell'integrazione delle garanzie contrattuali, il quale ha di fatto sostituito lo strumento della «limitazione al solo con-

⁽¹⁹⁾ Vedi infra, stesso capitolo, paragrafo 2.2., pagg. 22-25.

tante», ritenuto tecnicamente meno efficace ai fini di assicurare il regolare andamento degli scambi. Gli ultimi provvedimenti si questo tipo risalgono al luglio 1981.

2.2. Provvedimenti di revoca della quotazione

A differenza dei provvedimenti di sospensione della negoziazione e di integrazione delle garanzie contrattuali che spiegano effetti esclusivamente nella sfera della contrattazione dei titoli iscritti nel listino ufficiale, il provvedimento di revoca della quotazione incide sullo status della società o ente emittente.

Col venir meno dell'elemento dell'iscrizione nel listino si estingue infatti la condizione di assoggetamento alla peculiare disciplina dettata per le società e gli enti con titoli quotati (20), e di conseguenza risulta inibita alla Commissione la possibilità di svolgere in appresso l'azione di controllo sull'informativa promanante dai soggetti i cui titoli sono stati cancellati dal listino.

Stante la rilevanza degli effetti che ne discendono la decisione circa l'adozione del provvedimento di revoca non può richiamarsi all'applicazione meccanica di regole e criteri predeterminati, richiedendo invece un'analisi circostanziata di tutti gli elementi che concorrono a configurare le concrete fattispecie oggetto dell'attenzione della Commissione, così da poter valutare volta per volta se la tutela del pubblico risparmio risulti meglio assicurata attraverso la revoca della quotazione del titolo ovvero attraverso la sua permanenza nel listino.

L'esiguità dell'attuale listino e l'ulteriore impoverimento che i provvedimenti di revoca ne determinano risultano in tale contesto del tutto ininfluenti ai fini della scelta tra revoca della quotazione e permanenza nel listino, ispirata esclusivamente alla ricerca della soluzione caso per caso più idonea ad assicurare la tutela del pubblico risparmio. Soluzione non sempre in linea con le istanze di «pulizia» del listino

Va peraltro notato che sotto il profilo sostanziale rileva non già la qualità dei titoli iscritti nel listino quanto piuttosto la qualità dei titoli di cui è consentita la negoziazione, e che pertanto, ferma rimanendo la composizione del listino, è con la sospensione della contrattazione dei titoli «critici» che si assicura l'effettiva «pulizia» del mercato. Salvo eccezioni, del resto, la cancellazione dal listino, quale forma più drastica di intervento sul titolo, interviene a chiusura di precedenti provvedimenti di sospensione, e una volta decorsi margini di tempo sufficientemente ampi per valutare le concrete prospettive di rimozione delle cause a questi sottostanti.

⁽²⁰⁾ Vedi in particolare gli artt. 1/3 e 1/4 della legge 7 giungo 1974, n. 216 per le società e gli enti commerciali con titoli quotati in borsa e l'art. 4 della lege 23 febbraio 1977, n. 49 per la società con titoli quotati al mercato ristretto. Vedi anche *infra*, capitolo III, paragrafi 2. e 3. pagg. 37-41.

Nel quadro sopra delineato non rientrano ovviamente le revoche di natura esclusivamente strumentale disposte in relazione ad intervenute fusioni, a trasferimenti di titoli dal ristretto alla borsa, ecc.

Nel corso del 1983 la Commissione ha adottato tredici provvedimenti di cancellazione dal listino concernenti i titoli di undici società quotate in borsa (Prodotti Chimici Cesare Pegna & Figli, Cartiere Italiane Riunite, Span-Società Partenopea di Navigazione, Sermide, Coge-Gestioni e Partecipazioni, Italsider, Ince-Istituto Nazionale di Credito Edilizio, Terni, Anic, Società Petrolifera Italiana, Germani) e di due società quotate al mercato ristretto (Rol-Raffineria Olii Lubrificanti, Banca Popolare di Palazzolo sull'Oglio) (tav. II/1).

La revoca della quotazione delle azioni *Pegna*, disposta in data 13 gennaio su richiesta della stessa Società, è conseguita all'elevata concentrazione del capitale (il 99,74% era detenuto dalla società *Villa Palmieri*), tale da rendere il redisuo flottante inidoneo ad assicurare un sufficiente mercato del titolo. L'operatività del provvedimento è stata differita al 16 febbraio successivo, nell'intento di garantire la sistemazione delle eventuali posizioni in essere. Contestualmente, per il periodo compreso tra il 17 gennaio e il 15 febbraio, sono state elevate al 100% le percentuali di deposito in contanti di cui alla delibera n. 929.

Nel caso della società Cartiere Italiane Riunite, la negoziazione dei relativi titoli era stata sospesa dal 1° ottobre 1982 avendo l'assemblea straordinaria deliberato di richiedere l'ammissione alla procedura di amministrazione controllata. La revoca della quotazione è intervenuta in data 29 giugno stante il perdurare della difficile situazione gestionale della Società, posta in amministrazione controllata dal 29 ottobre 1982.

La quotazione delle azioni *Span*, sospesa fin dal novembre 1981 a motivo della precaria situazione della Società, è stata revocata a partire dal 27 luglio, avendo l'Autorità giudiziaria dichiarato con sentenza dell'aprile 1982 il fallimento della *Span*.

Relativamente alle azioni Sermide era stato adottato un provvedimento di sospensione della quotazione, con decorrenza dal 2 novembre 1982, in relazione alla grave situazione economico-patrimoniale della Società, tale da richiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria per deliberare ai sensi dell'art. 2447 c.c. (21). Nel corso dell'assemblea straordinaria tenutasi il 9 novembre 1982, veniva deciso di non adottare alcuno dei provvedimenti contemplati dalla citata disposizione con

⁽²¹⁾ Art. 2447 c.c.: «Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo di riduce al di sotto del minimo stabilito dall'art. 2327, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società».

conseguente scioglimento della Società a norma dell'art. 2448, punto 4) c.c. (22), nonché di dare mandato al liquidatore in quella sede designato di richiedere l'ammissione della Sermide alla procedura di concordato preventivo con cessione di beni. In prosieguo la Società è stata dalla competente Autorità giudiziaria ammessa alla predetta procedura. In relazione agli eventi sopra richiamati la quotazione delle azioni Sermide è stata revocata con effetto dal 5 settembre e dalla stessa data è stata pure revocata la quotazione dei titoli del prestito obbligatorio convertibile Sermide 15% 1981-87.

La cancellazione delle azioni della società *Coge* a far tempo da 16 dicembre riveste carattere esclusivamente strumentale, essendo collegata all'avvenuta fusione per incorporazione della predetta Società nella *Beni Immobili Italia*.

La quotazione del titolo *Italsider*, sospesa dal settembre 1981 in attesa di una definizione della situazione strutturale ed economico-finanziaria della Società, è stata revocata a partire dal 21 dicembre, avendo l'assemblea straordinaria, convocata ai sensi dell'art. 2446 c.c. (23), deliberato lo scioglimento della società ex art. 2448, punto 5) c.c. (24).

Nel caso delle azioni *Ince* era stato adottato fin dall'aprile 1981 un provvedimento di sospensione della quotazione a motivo dell'anomalo andamento del corso del titolo in presenza di un ridotto flottante. Il provvedimento di revoca è intervenuto a seguito dell'offerta pubblica di acquisto di azioni *Ince* effettuata nel periodo luglio-agosto dalla *Banca Popolare di Novara* (già detentrice di oltre il 93% del capitale della Società). Avendo la «*Popolare di Novara*» accentrato, ad operazione ultimata, il 99% circa del capitale *Ince* e risultando il residuo capitale inadeguato ad alimentare un sufficiente mercato, a decorrere dal 21 dicembre è stata revocata la quotazione del titolo, in adesione peraltro a richiesta in tal senso presentata dallo stesso *Istituto Nazionale di Credito Edilizio*.

Per i titoli *Terni* ed *Anic* la cancellazione dal listino a far tempo da 21 dicembre è conseguita al perdurare della negativa situazione economico-finanziaria delle due Società, che aveva già motivato l'adozione di precedenti provvedimenti sospensivi della quotazione adottati rispettivamente nel giugno 1978 e nel luglio 1981.

Al perdurare dell'insufficiente diffusione del titolo, che aveva determinato l'adozione di un precedente provvedimento di sospensione della quotazione nel gen-

⁽²²⁾ Art. 2448 c.c.: «La società per azioni si scioglie: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; 4) per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447; 5) per deliberazione dell'assemblea».

⁽²³⁾ Art. 2446, primo comma, parte prima c.c.: «Quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti».

⁽²⁴⁾ Vedi nota (22).

naio 1980, si ricollega invece la cancellazione, a far tempo dal 21 dicembre, delle azioni della Società Petrolifera Italiana.

Nel caso della società *Germani*, avente in quotazione in borsa esclusivamente i titoli relativi a tre prestiti obbligazionari, il provvedimento di revoca a far tempo dal 18 marzo di ricollega alla prolungata inesistenza di contrattazioni sui titoli in questione.

Con riferimento al mercato ristretto, infine, le due revoche disposte nell'anno rivestono entrambe carattere strumentale ricollegandosi, nel caso della Rol, alla contestuale ammissione in borsa dei relativi titoli (provvedimento avente effetto dal 28 febbraio) e, nel caso della Banca Popolare di Palazzolo sull'Oglio, all'intervenuta fusione tra la Società stessa e la Banca Popolare di Lumezzane (provvedimento avente effetto dal 6 ottobre) (25).

3. Provvedimenti vari e contatti con gli Organi locali di borsa

Nell'ambito dell'attività rivolta istituzionalmente al mercato rientra una serie di provvedimenti, alcuni di portata generale altri di natura specifica, attinenti all'organizzazione e al funzionamento dello stesso.

Tra i provvedimenti a carattere generale assunti dalla Commissione nel corso del 1983 va ricompreso il regolamento per il rilascio e l'utilizzo delle tessere di ingresso alla borsa valori di Milano (approvato con delibera n. 1394 del 23 novembre), con il quale — a norma dell'art. 6 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 138 — è stata dettata una disciplina organica della materia (26). Mentre a fine anno risultava avviata la procedura per l'emanazione di analogo regolamento relativamente alle borse valori di Genova, Napoli, Roma e Torino.

La Commissione ha anche approntato un progetto di regolamento per l'ammissione di commissionarie negli antirecinti alle grida, in vista della cui definizione è stato chiesto in chiusura d'anno il parere degli Organi locali di borsa e degli altri Organismi interessati. A fine anno risultava inoltre in via di ultimazione l'elaborazione del regolamento di cui all'art. 8, secondo comma del d.p.r. n. 138, concernente l'ammissione di titoli azionari ed obbligazionari alla quotazione di borsa, mentre è stato avviato lo studio di ipotesi modificative del vigente regolamento per l'ammissione di titoli al mercato ristretto (27).

⁽²⁵⁾ Le azioni della nuova società risultante dalla fusione tra la «Palazzolo» e la «Popolare di Lumezzane» (denominata «Banca Popolare di Brescia») sono state ammesse a quotazione al mercato ristretto nel febbraio 1984.

⁽²⁶⁾ A termini dell'art 2, punto 4) del d.p.r. n. 138, la Commissione aveva in precedenza prescritto (delibera n. 1 del 13 ottobre 1975) l'uso di apposita tessera personale per l'ingresso in borsa.

^{(27) «}Regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori», emanato dalla Commissione con delibera n. 233 del 24 giugno 1977, ex art. 1, primo comma della legge 23 febbraio 1977, n. 49.

In relazione all'emissione (in sede di aumenti di capitale a pagamento) di titoli azionari a prezzo superiore al corso di borsa dei titoli della stessa categoria in circolazione, e con specifico riferimento al caso limite di emissioni al valore nominale in costanza di correlativa quotazione borsistica inferiore a tale valore, la Commissione, al fine di garantire ai potenziali sottoscittori adeguata informativa in ordine alla circostanza da ultimo richiamata, con comunicazione n. 83/13441 del 5 dicembre ha raccomandato che della circostanza stessa venga dalla società emittente fatta esplicita menzione nell'avviso stampa con cui si dà notizia delle modalità di esecuzione dell'aumento capitale, e di cui il competente Comitato direttivo degli agenti di cambio (ovvero la Commissione per il listino) provvede a dare rituale pubblicità in borsa.

Nel gennaio 1982, in relazione ai tempi di attuazione delle procedure di frazionamento di titoli provenienti dalla Stanza di compensazione, la Commissione aveva richiamato l'attenzione delle società con azioni quotate in borsa (raccomandazione n. 1/82/00720 già descritta nella precedente Relazione annuale), sull'esigenza di un rigoroso rispetto del termine di dieci giorni — decorrente dal ritiro dalla Stanza dei titoli da frazionare — entro cui i titoli frazionati devono essere consegnati agli aventi diritto (28). Stante il perdurare degli inconvenienti, di non trascurabile rilevanza, derivanti dal mancato rispetto del termine predetto, con comunicazione n. 83/09398 del 4 luglio la Commissione ha invitato l'Assonine e l'Assobancaria a richiamare l'attenzione dei propri associati sulla necessità che il citato termine di dieci giorni venga scrupolosamente osservato.

Nel novero dei provvedimenti di portata generale vanno ricompresi la definizione del calendario di borsa per l'anno 1984 (delibera n. 1372 del 19 ottobre) e la designazione per lo stesso anno dei membri delle Deputazioni di borsa (delibera n. 1390 del 17 novembre); come pure la nomina dei componenti i Comitati dei mercati ristretti per il biennio 1983-84 (delibere dal n. 1271 al n. 1276 adottate in data 20 gennaio) (29).

Vanno invece annoverate tra i provvedimenti che assumono carattere specifico, l'approvazione della nomina di rappresentanti alle grida di agenti di cambio (quarantuno provvedimenti nell'anno), nonché la modifica dei quantitativi minimi di contrattazione dei titoli azionari di quattro società quotate al mercato ristretto (provvedimento adottato in gennaio) e di trentadue società quotate in borsa (provvedimento adottato in giugno) (30); mentre è stata posta allo studio l'ipotesi di una revisione degli importi minimi negoziabili dei titoli a reddito fisso.

⁽²⁸⁾ Art. 15, ultimo comma del r.d. 29 marzo 1942, n. 239.

⁽²⁹⁾ Nell'ottobre 1983 e nei mesi di gennaio e maggio del 1984 si è provveduto rispettivamente alla sostituzione di alcuni componenti i Comitati dei mercati ristretti di Napoli, Milano e Torino. Nel primo scorcio del 1984 sono state inoltre effettuate talune nuove designazioni di membri delle Deputazioni delle borse valori di Napoli, Torino e Venezia.

⁽³⁰⁾ Un'ulteriore e più ampia revisione, che ha interessato titoli di settantasei società quotate in borsa, è stata attuata nel gennaio 1984.

In questo stesso ambito rientra un gruppo di provvedimenti riguardanti società commissionarie: nel corso dell'anno sono state ammesse negli antirecinti alle grida le commissionarie Finanziaria Media Italia-Fimedit (a Firenze) e La Compagnie Gestion (a Milano) (rispettivamente delibere n. 1387 e n. 1388 del 9 novembre), mentre con riferimento a sette commissionarie già ammesse, in cinque casi si è provveduto a confermare l'autorizzazione a seguito di intervenute modifiche della forma giuridica e/o della ragione/denominazione sociale (31) e nei rimanenti due casi ad approvare la sostituzione del rappresentante autorizzato a frequantare i recinti (32).

In relazione a talune perplessità sorte in ordine ai criteri di computo del termine di cinque giorni entro cui la Commissione deve approvare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal suo presidente ex art. 7 del d.p.r. n. 138, con delibera n. 1402 del 6 dicembre è stato precisato che i giorni festivi secondo il calendario di borsa vanno computati nel termine e che ove il giorno di scadenza sia festivo, sempre secondo il calendario di borsa, la scadenza stessa è prorogata al primo giorno successivo non festivo. La Commissione ha infatti ritenuto che, essendo i citati provvedimenti urgenti adottati nell'esercizio della vigilanza sulla borsa valori, l'operatività degli stessi non può che essere riferita all'apposito calendario di borsa.

In chiusura d'anno è stato rappresentato alla Commissione l'intendimento dei Comitati degli agenti di cambio di Genova, Roma e Torino di procedere all'attivazione di un esperimento consistente nella chiamata in contemporanea (via telefono) sulle corbeilles delle tre borse interessate, relativamente ad un limitato numero di titoli di larga contrattazione e di interesse nazionale, in modo da pervenire alla formazione di un unico prezzo di chiusura tra le piazze collegate.

Valutate le diverse implicazioni dell'iniziativa prospettata e tenuto anche conto del voto unanime espresso dal Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio e dall'Unione dei comitati in ordine all'intento di procedere alla graduale realizzazione di un mercato unico nazionale, la Commissione, nell'ambito dei poteri ordinatori di cui all'art. 1/3, primo comma, lett. f) della legge 7 giugno 1974, n. 216, ha autorizzato a far tempo del 16 dicembre (33), in via sperimentale e limitatamente alle operazioni di chiusura, la formazione di un unico prezzo fra le tre borse per i titoli Fiat ord., Fiat priv., Generali e Montedison. Le prime risultanze dell'esperimento (esteso nei primi mesi del 1984 alle borse valori di Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Trieste e Venezia ed ai titoli Snia Bpd ord. e risp., Sip ord. e risp. e Stet ord. e risp.) erano a fine anno al vaglio della Commissione.

⁽³¹⁾ Delibere n. 1384, n. 1385 e n. 1386 del 9 novembre, n. 1391 del 17 novembre e n. 1397 del 30 novembre.

⁽³²⁾ Delibere n. 1392 e n. 1393 del 9 novembre.

⁽³³⁾ Inizio del mese borsistico di gennaio 1984.

Al fine di effettuare una compiuta ricognizione della effettiva situazione dei mercati borsistici nazionali, nel periodo compreso tra febbraio e marzo 1983 la Commissione ha effettuato presso tutte le borse valori una serie di incontri con esponenti degli Organi preposti al mercato in sede locale. Nel corso di tali incontri sono state affrontate questioni di natura specifica ovvero di portata generale, come pure problematiche afferenti la riforma del mercato.

Contatti con gli Organi locali di borsa sono stati, peraltro, a vario titolo, mantenuti nel corso dell'intero anno.

4. Attività ispettiva, funzioni di natura giurisdizionale e contenzioso

4.1. Ispezioni (34)

Malgrado l'attività ispettiva rivesta un'importanza notevolissima nel quadro dei normali compiti d'istituto, la sua organizzazione ha dato luogo e tuttora dà luogo a gravi difficoltà. La mancanza di personale ha infatti fino ad oggi impedito la costituzione di un nucleo ispettivo in senso tecnico, cioè di un corpo di funzionari incaricati in via continuativa delle competenze proprie di un ispettorato.

Nondimeno l'attività di controllo volta all'accertamento del regolare funzionamento del mercato si è estrinsecata nel 1983 in cinquantuno interventi specifici, per la maggior parte presso intermediari ed operatori di borsa e per oltre un terzo originati dall'esigenza di accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui alla delibera n. 929 del 3 luglio 1981, concernente il sistema delle garanzie obbligatorie per i contratti di compravendita a termine e per quelli di riporto e a premio (35).

Nell'anno in esame, infatti, gli accertamenti di questo tipo sono risultati diciannove, hanno concluso un ciclo di interventi, ed hanno interessato in sei casi agenti di cambio, in sei casi aziende ed istituti di credito e nei rimanenti sette casi commissionari di borsa. Le risultanze delle predette ispezioni, come pure di quelle disposte allo stesso fine nel corso del 1982, sono valse ad acquisire un primo quadro di valutazione circa il grado di uniformità di applicazione della delibera n. 929 ed hanno costituito la base di riferimento per fornire chiarimenti in materia e per apportare alla predetta disciplina una seria di correttivi tecnici sostanziatisi nella delibera n. 1418 del 12 gennaio 1984 (36).

⁽³⁴⁾ Per gli interventi ispettivi concernenti società di revisione iscritte nell'Albo Speciale vedi infra, capitolo IV, paragrafo 5., pagg. 87-91.

⁽³⁵⁾ Vedi nota (15), pag. 18.

⁽³⁶⁾ Vedi nota (16), pag. 19.

Cinque interventi ispettivi presso altrettanti agenti di cambio, originati da anomalie riscontrate nelle rispettive dichiarazioni mensili dei contratti di riporto stipulati, hanno avuto lo scopo si accertare, con riferimento ad un arco di tempo delimitato, la regolarità delle operazioni di riporto poste in essere con l'intermediazione degli agenti ispezionati, con riferimento sia ai divieti contemplati all'art. 10 del r.d.l. 30 giugno 1932, n. 815 (37), sia agli obblighi statuiti dalla richiamata delibera n. 929 e dalla delibera n. 274 del 1977 (38). Le risultanze dei predetti accertamenti erano a fine anno al vaglio della Commissione.

Presso cinque commissionarie di borsa e tre agenti di cambio sono state effettuate altrettante verifiche ispettive volte specificamente ad accertare le operazioni di riporto su un titolo azionario quotato in borsa, poste in essere con l'intermediazione dei soggetti citati, in un arco di tempo determinato. Le predette ispezioni, suggerite dall'elevata quantità dei titoli a riporto e dall'anomalo andamento borsistico dei titoli stessi, non hanno comportato l'adozione di alcun provvedimento avendo la predetta situazione trovato sistemazione a seguito dell'intervenuto trasferimento del pacchetto azionario di controllo della società quotata interessata.

L'avvenuto trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza è stato peraltro accertato attraverso una serie di verifiche eseguite presso undici agenti di cambio e due commissionari di borsa.

Due interventi presso uno stesso agente di cambio sono stati orginati da due distinte controversie in atto tra l'agente ispezionato e propri committenti. In relazione ai predetti interventi erano in corso a fine anno approfondimenti.

Due successive ispezioni, disposte nei confronti di una società finanziaria per accertare la regolarità delle operazioni in titoli dalla medesima poste in essere nel biennio 1981-82, sono risultate inattuabili a motivo della reiterata irreperibilità del responsabile della società. Della circostanza è stata fatta segnalazione alla competente Autorità giudiziaria.

Nei confronti di una commssionaria in titoli — che in prosieguo è stata dichiarata fallita — si è disposta un'indagine volta ad accertare la regolarità e i modi di finanziamento delle operazioni di intermediazione su titoli quotati in borsa, dalla medesima poste in essere a partire dal luglio 1982. In relazione ai fatti emersi dall'ispezione la Commissione ha inoltrato copia della relazione ispettiva alla Magistratura. Copia del documento è stata anche inviata alla Banca d'Italia a norma

⁽³⁷⁾ Art. 10, primo comma del r.d.l. 30 giugno 1932, n. 815: «Gli agenti di cambio non possono dare il proprio nome quale contropartita per operazioni in divise o per operazioni in titoli fatte per conto di altri agenti di cambio della stessa borsa; non possono inoltre fare in proprio, né direttamente né a mezzo di interposte persone, ivi compresi i componenti la famiglia, i procuratori ed impiegati del proprio ufficio, alcuna operazione di borsa».

⁽³⁸⁾ La delibera n. 274 del 5 ottobre 1977 concerne l'obbligo, posto a carico dei soggetti ivi indicati (tra cui gli agenti di cambio), di comunicare periodicamente alla Consob i contratti di riporto, anticipazione e pegno su titoli azionari quotati in borsa.

dell'art. 18, lett. d) del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 138 (39), mentre un estratto dello stesso è stato trasmesso alla competente Intendenza di finanza.

In un unico caso l'attività ispettiva ha interessato una società con azioni quotate in borsa. L'intervento è stato originato da notizie riportate su un settimanale finanziario circa il modo in cui la società di revisione incaricata delle certificazione del bilancio della società quotata avrebbe, nel caso di specie, esercitato la funzione di controllo contabile, e si collega ad altra ispezione contestualmente disposta presso la società di revisione in questione (40). Le risultanze degli accertamenti espletati non hanno comportato ulteriori iniziative della Commissione. Peraltro, copia della relazione ispettiva come pure del verbale di riunione contenente le correlative valutazioni conclusive della Commissione è stata, su richiesta di parte, trasmessa all'Autorità giudiziaria.

4.2. Funzioni di natura giurisdizionale

L'art. 17, primo comma del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 138 conferisce alla Commissione il potere di decidere i ricorsi amministrativi avverso gli atti adottati dagli Organi locali di borsa, vuoi nell'esercizio delle competenze ad essi autonomamente spettanti per legge (41), vuoi nell'esercizio delle attribuzioni loro delegate dalla Commissione stessa a norma dell'art. 1, quarto comma del decreto citato (42).

In conformità al disposto del secondo comma del richiamto art. 17 — che demanda alla Consob il compito di determinare le modalità e le forme del correlativo procedimento, semplificando gli adempimenti e gli atti al minimo necessario a garantire la difesa e il contraddittorio delle parti — la Commissione ha stabilito (43) che per i ricorsi in questione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 concernente la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

A tutt'oggi si è registrato un unico caso di ricorso ex art. 17 che, come descrit-

⁽³⁹⁾ Art. 18, lett. d) del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136: «d) [la Commissione] comunica alla Banca d'Italia-Vigilanza sulle aziende di credito o al Ministero delle partecipazioni statali ogni irregolarità comunque riscontrata nell'esercizio delle funzioni di propria competenza che richiedano l'intervento delle dette amministrazioni...».

⁽⁴⁰⁾ Vedi infra, capitolo IV, paragafo 5., pagg. 87-91.

⁽⁴¹⁾ Artt. 2, 3 e 4 del d.p.r. n. 138.

⁽⁴²⁾ Delibere n. 2 e n. 3 del 1975; n. 44 del 1976; n. 169-bis e n. 192 del 1977; n. 804 del 1980; n. 1040, n. 1073 e n. 1080 del 1982.

⁽⁴³⁾ Art. 29 del «Regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob» (d.p.r. 11 giugno 1979, n. 252).

to nella precedente Relazione annuale (44), è stato dalla Commissione deciso nell'ottobre 1982.

4.3. Contenzioso

In data 22 giugno la Certa Revisioni s.a.s. di Giancarlo Moro Visconti & C., società di revisione iscritta nell'Albo Speciale, ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il provvedimento Consob n. 1289 del 23 febbraio, concernente il diniego di approvazione della deliberazione assemblare con la quale l'Ausiliare s.p.a., società con azioni quotate in borsa, aveva conferito alla Società di revisione ricorrente l'incarico di certificazione del bilancio per gli esercizi 1984-85, 1985-86, 1986-87 (45).

Un successivo provvedimento Consob del 26 maggio, con il quale è stata ribadita la decisione assunta con la delibera n. 1289 ed è stato intimato alla società Ausiliare di conferire entro il termine del 30 giugno successivo l'incarico ad altra società di revisione, pena il conferimento d'ufficio ex art. 2, secondo comma del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136, è stato oggetto da parte della Certa Revisioni di ricorso al T.A.R. del Lazio con istanza incidentale di sospensione.

In data 6 febbraio 1984, la menzionata Società di revisione ha peraltro rinunziato ai predetti ricorsi.

Nelle precedenti Relazioni annuali sono state richiamate le decisioni n. 701 e n. 600 del 1° luglio 1981 con le quali il T.A.R. del Lazio respinse i ricorsi proposti rispettivamente dalla società di revisione Audist s.p.a. e dall'Istituto Centrale Banche e Banchieri (socio di maggioranza della predetta Società di revisione) avverso la delibera Consob n. 705 del 26 aprile 1980 concernente il diniego di iscrizione della Audist nell'Albo Speciale delle società di revisione; ed è stata altresì fatta menzione del giudizio di secondo grado instaurato dalle parti soccombenti con ricorso del 29 aprile 1982 al Consiglio di Stato.

In data 12 agosto 1983 il predetto Consiglio ha adottato in argomento un'ordinanza con la quale, previa riunione dei ricorsi, ha sospeso il giudizio, disponendo contestualmente la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in merito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, n. 5) del citato d.p.r. n. 136, sulla quale i ricorsi stessi sono essenzialmente incentrati.

Nelle precedenti Relazioni annuali è stata anche data notizia dell'avvenuta pre-

⁽⁴⁴⁾ Vedi «Relazione sul 1982», capitolo II, paragrafo 4.2., pag. 29.

⁽⁴⁵⁾ Vedi anche infra, capitolo IV, paragrafo 2.1., pagg. 78-82.

sentazione di un atto di citazione innanzi al Tribunale di Vigevano in relazione alla delibera urgente del presidente della Consob n. 4 del 16 giugno 1981 (46), come pure di un ricorso al T.A.R. del Lazio per l'annullamento della citata delibera urgente n. 4 e della connessa delibera urgente n. 5 del 17 giungo 1981 (47), della delibera n. 929 del 3 luglio 1981 (48) e della delibera n. 931 dell'11 luglio 1981 (49).

Quanto al richiamato atto di citazione, con sentenza n. 190 del 5 luglio 1983, il Tribunale di Vigevano ha dichiarato la propria incompetenza a decidere della controversia. È invece tuttora pendente il ricorso innanzi al T.A.R. del Lazio.

⁽⁴⁶⁾ Concernente la limitazione temporanea al solo contante della negoziazione dei titoli azionari ed obbligazionari presso tutte le borse valori.

⁽⁴⁷⁾ Concernente le modalità tecniche di attuazione del provvedimento urgente n. 4.

⁽⁴⁸⁾ Vedi nota (15), pag. 18.

⁽⁴⁹⁾ Concernente l'anticipazione delle scadenze tecniche del mese borsistico di luglio 1981.

Capitolo III

INFORMAZIONE SOCIETARIA

1. Divulgazione di dati e notizie

La legge 7 giugno 1974, n. 216 ha profondamente innovato la materia dell'informativa societaria vuoi sotto il profilo della portata delle informazioni dovute (l'accento viene spostato dall'informazione «legale», all'informazione «necessaria» ed «adeguata» in rapporto alle circostanze), vuoi sotto il profilo dei soggetti destinatari delle informazioni stesse (l'accento viene spostato dagli azionisti, al pubblico in generale). Ed ha demandato all'Organo preposto al controllo pubblicistico del mercato il compito di valutarne, caso per caso, la necessità e l'adeguatezza, come pure la destinazione.

Col trasferimento di enfasi dalla tutela dell'azionista a quella del risparmiatore, la legge n. 216 ha quindi modificato la stessa valenza dell'informativa societaria, che da momento privatistico si trasforma in momento pubblicistico attraverso l'intervento della Commissione.

Questi essendo in linea generale i principi informatori, il legislatore ha coerentemente:

a) posto a carico delle società e degli enti sottoposti ai controlli della Commissione una serie di obblighi di comunicazione alla Consob, in relazione ai momenti più significativi della gestione aziendale (50) (51);

b) attribuito alla Commissione poteri di richiesta e di ispezione nei confronti dei medesimi soggetti di cui al punto precedente, allo scopo di consentirle di gra-

⁽⁵⁰⁾ Si tratta degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1/4 della legge n. 216 (vedi *infra*, stesso capitolo, paragafo 3., pagg. 39-41, nonché nota 84, pag. 39) posti a carico delle società ed enti finanziari di cui all'art. 1/19 della stessa legge n. 216, delle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare (art. 7 della legge 23 marzo 1983, n. 77) e delle società e degli enti pubblici che pongano in essere operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio (art. 12/18-quater della legge n. 77).

⁽⁵¹⁾ Per gli obblighi di comunicazione a carico delle società con titoli quotati al mercato ristretto vedi infra, stesso capitolo, paragrafo 3., pagg. 39-41.

duare secondo esigenze l'intensità e la frequenza del flusso informativo ad essa diretto (52) (53) (54).

c) attribuito altresì alla Commissione il potere di disporre che da parte dei soggetti di cui al precedente punto a) siano resi pubblici dati e notizie da essa ritenuti necessari per una compiuta informazione del pubblico (55) (56).

Nel contesto delle tre disposizioni richiamate, la potestà di richiedere la divulgazione di informazioni si pone come essenziale strumento dinamico di raccordo tra l'informativa predisposta dalle società e l'informativa ritenuta «adeguata» alle esigenze conoscitive del pubblico, costituendo quindi l'elemento di chiusura di un meccanismo che affida alla Consob il compito di assicurare la massima trasparenza delle società.

Il perseguimento dell'obiettivo della trasparenza risulta tuttavia non adeguatamente sorretto dallo strumento predisposto dal legislatore, stante che la norma che lo disciplina (art. 1/3, primo comma, lett. b della legge n. 216 e art. 4, secondo comma della legge n. 49) contiene in se stessa elementi di possibile vanificazone dell'azione della Commissione. Elementi che sono riconducibili essenzialmente:

⁽⁵²⁾ Art. 1/3, primo comma, lett. c) della legge n. 216: «La Commissione... può richiedere... [alle società con azioni quotate in borsa ed a quelle che controllano società con azioni quotate in borsa o sono da queste controllate; agli enti commerciali con titoli quotati in borsa (con esclusione dei soggetti di cui alla nota 81, pag. 38; alle società ed enti finanziari di cui all'art. 1/19 della legge n. 216; alle società autorizzate alla gestione di fondi comuni di investimento mobiliare; alle società ed enti pubblici che pongano in essere operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio; alle società fiduciarie ed agli enti di gestione fiduciaria limitatamente alle azioni possedute o amministrate di società con azioni quotate in borsa e di società che controllano società con azioni quotate in borsa o sono da queste controllate] la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti...; può eseguire ispezioni presso i soggetti stessi e assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci o revisori e dai direttori generali... ».

⁽⁵³⁾ Art. 4, primo comma della legge 23 febbraio 1977, n. 49: «La Commissione... può richiedere [alle società con titoli quotati al mercato ristretto ed a quelle che controllano società con azioni quotate al ristretto o sono da queste controllate; alle società fiduciarie ed agli enti di gestione fiduciaria limitatamente alle azioni possedute o amministrate di società con azioni quotate al mercato ristretto e di società che controllano società con azioni quotate al ristretto o sono da queste controllate] la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e doumenti...; può altresi eseguire, presso gli stessi soggetti, ispezioni ed assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali...».

⁽⁵⁴⁾ Vedi anche infra, stesso capitolo, paragrafo 2., pagg. 37-38.

⁽⁵⁵⁾ Art. 1/3, primo comma, lett. b) della legge n. 216: «La Commissione... può disporre, sentiti gli amministratori, che da parte [di società con azioni quotate in borsa; di enti commerciali con titoli quotati in borsa (con esclusione dei soggetti di cui alla nota 81, pag. 38); di società ed enti finanziari di cui all'art. 1/19 della legge n. 216; di società autorizzate alla gestione di fondi comuni di investimento mobiliare; di società ed enti pubblici che pongano in essere operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio], siano resi pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico in aggiunta a quelli risultanti dal bilancio e dalle relazioni, con esclusione di quelli la cui divulgazione possa essere di pregiudizio alla società o all'entente.

⁽⁵⁶⁾ Art. 4, secondo comma della legge 23 febbraio 1977, n. 49: «La Commissione può disporre, sentiti gli amministratori, che da parte [di società con titoli quotati al mercato ristretto] siano resi pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico, con esclusione di quelli la cui divulgazione possa essere di pregiudizio alla società».

a) alla previsione del pregiudizio alla società o all'ente quale limite alla potestà della Commissione di richiedere la pubblicazione di dati e notizie ritenuti necessari per l'informazione del pubblico;

b) alla mancata previsione di un potere della Commissione di sostituirsi al soggetto inadempiente provvedendo d'ufficio alla divulgazione dei dati e delle notizie dei quali abbia richiesto la pubblicazione.

La previsione di cui al punto a) produce l'effetto di inibire alla Commissione la possibilità di richiedere la pubblicazione di dati e notizie ritenuti necessari per l'informazione del pubblico, nei casi di riconosciuta ricorrenza del pregiudizio. Cosicché l'interesse del pubblico all'informazione viene ad essere in tale ipotesi subordinato all'interesse della società o dell'ente alla segretezza, e ciò in possibile contrasto con i principi informatori della legge n. 216.

La mancata previsione di cui al punto b) produce invece l'effetto di lasciare irrealizzato l'obiettivo di assicurare adeguata informativa al pubblico nel caso in cui la richiesta di divulgazione di informazioni rimanga inadempiuta.

Le incongruenze appena richiamate furono ampiamente sottolineate dalla Commissione in occasione dell'indagine senatoriale sul funzionamento delle borse valori condotta nel corso della settima legislatura (57) e formarono oggetto di varia riconsiderazione nell'ambito dei diversi progetti di riforma della legge n. 216 approntati nel periodo 1977-78.

Il recente disegno di legge n. 1292 presentato alla Camera dei Deputati il 14 febbraio 1984 (58) propone all'art. 2 una riformulazione dell'art. 1/3, primo comma, lett. b) della legge n. 216, la quale prevede la potestà della Commissione di provvedere d'ufficio alla divulgazione di dati e notizie nei casi di inottemperanza dei soggetti destinatari della prescrizione, nonché quella di rendere pubbliche le inadempienze agli obblighi che discendono dalla condizione di soggetto con titoli quotati in borsa. Nel contempo alla locuzione «con esclusione di quelli la cui divulgazione possa essere di pregiudizio alla società o all'ente», contemplata nel citato art. 1/3, viene sostituita l'espressione «valutati i legittimi interessi dell'emittente».

Malgrado i richiamati elementi di incongruenza presenti nella vigente disciplina della potestà di richiesta di divulgazione di dati e notizie siano tali da profilare possibili impedimenti alla funzione di controllo sull'informazione societaria attribuita

⁽⁵⁷⁾ Relazione della Commissione nazionale per le società e la borsa alla Commissione finanze e tesoro del Senato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul finanziamento delle borse valori in Italia, Roma 1977.

⁽⁵⁸⁾ Recante norme per l'attuazione delle direttive C.E.E. n. 79/279 del 5 marzo 1979 («concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori»), n. 80/390 del 17 marzo 1980 («concernente il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori») e n. 82/121 del 15 febbraio 1982 («concernente le informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori»).

alla Commissione, l'esperienza maturata in rapporto alle concrete fattispecie in cui è stata esercitata la potestà in discorso rende doveroso segnalare la fattiva collaborazione offerta dalle società.

Nel corso del 1983 la Commissione ha effettuato numerosi interventi di questo tipo.

In molti casi l'intervento è seguito all'esame della documentazione acquisita in via preventiva in vista delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio (nove casi) (59) (60), ovvero per deliberare su proposte di intervento sul capitale (dieci casi) (61), su proposte di emissioni obbligazionarie (due casi) (62), su proposte di fusione (un caso) (63) o su altre modifiche statutarie (64) ed è consistito nella richiesta di ampliare l'informativa destinata agli azionisti.

In quattordici casi l'intervento si è sostanziato nella richesta, rivolta ad altrettante società, di rendere ai rispettivi azionisti un supplemento di informativa in ordine al conferimento dell'incarico di certificazione del bilancio, già deliberato dall'assemblea ed approvato dalla Consob (65).

In ventuno casi l'intervento ha avuto lo scopo di far apportare integrazioni di varia natura al bilancio consolidato predisposto da società tenute a redigerlo e da queste trasmesso alla Consob prima della messa a disposizione del pubblico (66).

In quindici casi infine la Commissione ha richiesto la diffusione di apposito comunicato stampa, nell'intento di portare a conoscenza del pubblico elementi infomativi sulla situazione e sui programmi di società quotate, da essa acquisiti nel corso di incontri con i rispettivi amministratori (dieci casi) (67), ovvero allo scopo di rendere al pubblico adeguata informativa in ordine ad intervenuti trasferimenti del pacchetto di controllo di società quotate (tre casi) (68), ovvero ancora per informare il pubblico su fatti ed eventi di natura specifica riguardanti società quotate (due casi) (69) (70).

⁽⁵⁹⁾ Vedi infra, stesso capitolo, paragrafo 6., pagg. 53-58.

⁽⁶⁰⁾ Vedi infra, capitolo IV, paragrafo 1.3., pagg. 76-78.

⁽⁶¹⁾ Vedi infra, stesso capitolo, paragrafo 6., pagg. 53-58.

⁽⁶²⁾ Vedi infra, stesso capitolo, paragrafo 6., pagg. 53-58.

⁽⁶³⁾ Vedi infra, stesso capitolo, paragrafo 7.1., pagg. 59-60.

⁽⁶⁴⁾ Vedi infra. stesso capitolo, paragrafo 6., pagg. 53-58.

⁽⁶⁵⁾ Vedi infra, capitolo IV, paragrafo 2.1., pagg. 78-82.

⁽⁶⁶⁾ Vedi infra. stesso capitolo, paragrafo 5., pagg. 49-53.

⁽⁶⁷⁾ Vedi infra, stesso capitolo, paragrafo 11., pagg. 67-68.

⁽⁶⁸⁾ Vedi infra, stesso capitolo, paragrafo 7.2., pagg. 60-63.

⁽⁶⁹⁾ Vedi infra, stesso capitolo, paragrafo 5.2., pagg. 52-53.

⁽⁷⁰⁾ Vedi infra, stesso capitolo, paragrafo 6., pagg. 53-58.

2. Ampliamento della sfera dei soggetti sottoposti ai poteri della Consob

Il sistema dei controlli su società ed enti varato con la legge 7 giugno 1974, n. 216, incentrato da un lato su una serie di obblighi di comunicazioni periodiche alla Consob (art. 1/4) (71) e dall'altro sull'attribuzione alla Consob stessa di poteri di richiesta e d'ispezione (art. 1/3, lett. c) (72), è stato nel tempo oggetto di modifiche che hanno interessato sia l'area delle comunicazioni obbligatorie (73), sia la sfera dei soggetti sottoposti ai poteri della Commissione.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, tutte le modifiche intervenute si originano dalla legge 23 marzo 1983, n. 77 (74).

All'art. 13 la legge richiamata dispone che i poteri spettanti alla Commissione a norma dell'art. 1/3, primo comma, lett. c) della legge n. 216 possono essere esercitati anche nei confronti delle società che controllano società con azioni quotate in borsa o al mercato ristretto o che sono da queste controllate. Gli stessi poteri sono stati altresì estesi alle società fiduciarie (75) e agli enti di gestione fiduciaria(76), limitatamente alle azioni possedute o amministrate di società con azioni quotate in borsa o al ristretto o delle rispettive controllanti e controllate; si tratta cioè di una previsione meramente strumentale volta a consentire l'acquisizione di notizie circa l'assetto azionario delle società quotate e delle rispettive controllanti e controllante.

Con l'art. 13 il legislatore si è quindi dato carico di approntare strumenti idonei ad accrescere l'efficacia dei controlli della Consob, colmado lacune normative evidenziatesi fin dalla prima applicazione della legge n. 216 e dalla stessa Commissione sottolineate in occasione della già citata indagine senatoriale sul funzionamento delle borse valori (77).

Un ulteriore ampliamento della sfera dei soggetti sottoposti ai poteri della Consob è stato operato con l'art. 12/18-quater in forza del quale la Commissione può esercitare nei confronti delle società e degli enti pubblici che pongano in essere operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio, a partire dalla data della relativa comunicazione alla Consob, sia i poteri di cui all'art. 1/3, lett. c), sia quelli di cui alla lett. b) dello stesso articolo (78). L'art. 12/18-quater prevede inoltre che i sog-

⁽⁷¹⁾ Vedi nota (84), pag. 39.

⁽⁷²⁾ Potere di richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonché di eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti da amministratori, sindaci o revisori e direttori generali. Vedi nota (55), pag. 34.

⁽⁷³⁾ Vedi infra, stesso capitolo, paragrafo 3., pagg. 39-41.

^{(74) «}Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare».

⁽⁷⁵⁾ Disciplinate dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

⁽⁷⁶⁾ Disciplinate dal d.p.r. 13 febbraio 1959, n. 449.

⁽⁷⁷⁾ Vedi nota (57), pag. 35.

⁽⁷⁸⁾ Potere di richiedere la pubblicazione di dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico.

getti richiamati possano essere dalla Commissione assoggettati agli obblighi di revisione e certificazione contabile previsti dal d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136 (79).

In tal modo è stata preordinata la possibilità per la Consob di attivare, in materia, un flusso informativo a carattere non esclusivamente occasionale.

Con l'art. 12, secondo comma il legislatore, nell'intento di eliminare duplicità di controlli nei confronti di determinate categorie di soggetti, ha peraltro escluso le aziende e gli istituti di credito aventi in quotazione in borsa esclusivamente titoli diversi dalle azioni (o similari), dall'ambito di applicazione della disciplina dettata dall'art. 1/3, primo comma, lett. a), b) e c) della legge n. 216 (80) (81) (82).

Nel dettare la disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare, all'art. 7 ultimo comma, la legge n. 77 ha infine assoggettato le società di gestione, ancorché non abbiano emesso titoli quotati in borsa, ai poteri di cui all'art. 1/3 della legge n. 216 (83).

Stante che l'operatività dei fondi comuni ha avuto inizio soltanto nel 1984, nel corso dell'anno oggetto della Relazione non è ricorsa applicazione alcuna dei sopra menzionati poteri nei confronti di società di gestione.

Per contro, all'esercizio dei poteri di cui all'art. 1/3, lett. c) nei confronti dei soggetti richiamati all'art. 13 della legge n. 77 si è fatto ricorso nei casi in cui lo si è rtenuto necessario.

Circa l'esercizio della potestà di assoggettare le società e gli enti pubblici che pongano in essere operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio agli obblighi di revisione e certificazione contabile, si rinvia a quanto riferito nel paragrafo 4.9. di questo capitolo.

⁽⁷⁹⁾ Le società e gli enti pubblici che pongano in essere operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio sono stati anche assoggettati agli obblighi di comunicazione periodica di cui all'art. 1/4 della legge n. 216. Vedi *in-fra*, stesso capitolo, paragrafo 3., pagg. 39-41.

⁽⁸⁰⁾ L'art. 1/3, lett. a) della legge n. 216 attribuisce alla Consob il potere di prescrivere la redazione del bilancio consolidato di gruppo.

⁽⁸¹⁾ Le aziende e gli istituti di credito aventi in quotazione in borsa esclusivamente titoli diversi dalle azioni sono stati altresì esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dettata dall'art. 1/4 della legge n. 216. Vedi intra, stesso capitolo, paragrafo 3., pagg. 39-41.

fra, stesso capitolo, paragrafo 3., pagg. 39-41.

(82) La disposizione contemplata all'art. 12, secondo comma della legge n. 77 che esclude dalla disciplina di cui agli artt. 1/3, primo comma, lett. a), b) e c) e 1/4 della legge n. 216 le aziende e gli istituti di credito aventi in quotazione in borsa o al mercato ristretto esclusivamente titoli diversi dalle azioni ha ingenerato nelle categorie interessate il dubbio — rappresentato alla Commissione — che le richiamate disposizioni della legge n. 216 fossero da ritenere implicitamente applicabili alle aziende di credito aventi azioni trattate al mercato ristretto. Al riguardo, con comunicazione n. 06707 del 29 luglio la Commissione ha chiarito che la ratio della norma contenuta nell'art. 12 — individuata essenzialmente nell'intento di eliminare duplicità di controlli nei confronti di determinate categorie di enti aventi in quotazione esclusivamente titoli diversi dalle azioni — non consente l'ipotizzata estensione alle società del ristretto di discipline che sono invece proprie delle società quotate in borsa. E che pertanto le aziende di credito con azioni quotate al mercato ristretto, così come le altre società con azioni trattate al predetto mercato, restano assoggettate alla pertinente disciplina stabilita dalla legge 23 febbraio 1977, n. 49.

⁽⁸³⁾ Le società di gestione sono state anche assoggettate agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1/4 della legge n. 216. Vedi infra, stesso capitolo, paragrafo 3., pagg. 39-41.

3. Modifiche del sistema delle comunicazioni obbligatorie ex art. 1/4 della legge

Come evidenziato nelle precedenti Relazioni annuali, il sistema delle comunicazioni obbligatorie ricorrenti previsto dall'art. 1/4 della legge 7 giugno 1974, n. 216 a carico di determinate categorie di società ed enti sottoposti ai controlli della Consob (84) è stato successivamente ampliato con tre diversi interventi attuati dalla Commissione nell'esercizio dei poteri ordinatori ad essa attribuiti dall'art. 1/3, primo comma, lett. c) della citata legge.

Con delibera n. 214 adottata nel maggio del 1977, è stato infatti esteso agli enti commerciali con titoli quotati in borsa ed alle società ed enti finanziari di cui all'art. 1/19 della legge n. 216 l'obbligo — che a norma di legge ineriva esclusivamente alle società con azioni quotate in borsa — di redigere una relazione semestrale da trasmettere alla Consob; mentre con circolare n. 02348 del 12 marzo 1981 (85) è stato prescritto ai soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1/4 della legge n. 216 (86) di comunicare alla Consob, in occasione delle riunioni assembleari, una serie di attestazioni e di dati concernenti lo svolgimento delle stesse e la composizione dell'azionariato, e con circolare n. 00721 del 22 gennaio 1982 (87)

⁽⁸⁴⁾ Le società con azioni quotate in borsa sono tenute a trasmettere alla Consob:

a) prima della data dell'assemblea che deve discuterli, il bilancio con la documentazione connessa e le proposte che importano modifica dell'atto cositutivo, emissione di obbligazioni e fusioni, corredate di apposita relazione illustrativa;

b) a riunione assembleare avvenuta, il relativo verbale, le deliberazioni adottate e il bilancio approvato;

c) la relazione sull'andamento del primo semestre dell'esercizio; d) la deliberazione di distribuzione di acconti-dividendo.

A trasmettere analoghe comunicazioni sono inoltre tenuti gli enti commerciali con titoli quotati in borsa, nonché le società e gli enti finanziari di cui all'art. 1/19 della stessa legge n. 216 ancorché non abbiamo emesso titoli quotati in borsa.

⁽⁸⁵⁾ Vedi nota (111), pag. 54.

⁽⁸⁶⁾ Vedi nota (84).

^{(87) - «}Aumenti di capitale»

[«]La legge 7 giugno 1974, n. 216 all'art. 1/4 impone, alle società con titoli quotati, in occasione di aumenti del capitale sociale, alcuni obblighi che riguardano i momenti deliberativi delle operazioni proposte».

[«]Ai fini della tutela del pubblico risparmio è tuttavia indispensabile che le società forniscano alla Commissione i dati e le notizie relativi anche alle modalità di esecuzione dell'aumento del capitale e all'andamento delle operazioni».

[«]A tale scopo la Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'art. 1/3, al. 1, lett. c) della legge n. 216 richiede che nella "apposita relazione illustrativa degli amministratori" di cui all'art. 1/4, al. 1, sub 2) siano esposti in modo chiaro ed esauriente:

a) le motivazioni e la destinazione dell'aumento del capitale in rapporto anche alla situazione economicofinanziaria della società;

b) l'eventuale esistenza di consorzi di garanzia e/o di collocamento, la relativa loro composizione nonché le modalità e i termini del loro intervento;

c) le eventuali altre forme di collocamento previste». «Ai sensi dell'art. 1/3 della legge 7 giungo 1974, n. 216 la Commissione nazionale per le società e la borsa richiede che le società con titoli quotati in borsa comunichino alla Commissione, sempre in occasione di aumenti di capitale, le seguenti informazioni:

è stato prescritto alle società con titoli quotati in borsa di comunicare alla Consob una serie di informazioni in occasione degli aumenti di capitale e delle variazioni nei primi dieci azionisti e nei rispettivi possessi azionari, nonché nella composizione degli organi sociali.

Nessun ulteriore ampliamento dell'ambito delle comunicazioni obbligatorie ricorrenti è stato realizzato nel corso del 1893.

Per contro, con l'entrata in vigore della legge 23 marzo 1983, n. 77 (88) sono intervenute variazioni nella sfera dei soggetti tenuti ad obblighi di comunicazioni periodiche nei confronti della Consob.

L'art. 7, ultimo comma della predetta legge ha infatti esteso alle società autorizzate alla gestione di fondi comuni d'investimento mobiliare, ancorché queste non abbiano emesso titoli quotati in borsa, gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1/4 della legge n. 216 (89).

A questi stessi obblighi, l'art. 12/18-quater, primo comma della legge n. 77 ha assoggettato, a partire dalla data della relativa comunicazione alla Consob, le società e gli enti pubblici che pongano in essere operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio (90).

Per altro verso, la stessa legge n. 77 ha prodotto una restrizione della sfera dei soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione in discorso, avendo l'art. 12, secondo comma esentato le aziende e gli istituti di credito aventi in quotazione in borsa esclusivamente titoli diversi dalle azioni (o similari), dall'ambito di applicazione della disciplina dettata dall'art. 1/4 della legge n. 216 (91) (92).

segue nota (87):

¹⁾ numero delle azioni sottoscritte e relativo ammontare con indicazione della percentuale di opzioni esercitate:

²⁾ ammontare dei diritti inoptati offerti in borsa ai sensi dell'art. 2441, al. 3 c.c. e relativo numero di azioni sottoscritte».

 ^{— «}Aggiornamento della comunicazione relativa ai 10 maggiori azionisti»

[«]Le società interessate sono inoltre invitate a comunicare alla Commissione ogni variazione che avvenga, dopo l'ultima comunicazione, nei possessi azionari dei dieci maggiori azionisti indicando il numero delle azioni di ciascuno e le relative percentuali».

^{- «}Notizie relative alla composizione degli organi sociali»

[«]Al fine di disporre di un quadro completo ed aggiornato della composizione degli organi sociali di amministrazione e controllo, le società con titoli quotati sono tenute a comunicare tempestivamente alla Consob ogni variazione nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, l'esatta qualifica di ogni componente, la data della nomina e quella della cessazione dall'ufficio, nonché ogni variazione intervenuta nella carica di direttore generale, ove prevista».

^{(88) 12} aprile 1983.

⁽⁸⁹⁾ Le società di gestione sono state anche assoggettate ai poteri di cui all'art. 1/3 della legge n. 216. Vedi supra, stesso capitolo, paragrafo 2., pagg. 37-38.

⁽⁹⁰⁾ Le società e gli enti pubblici che pongano in essere operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio sono stati anche assoggettati ai poteri di cui all'art. 1/3, primo comma, lett. b) e c) della legge n. 216. Vedi supra, stesso capitolo, paragrafo 2., pagg.37-38.

⁽⁹¹⁾ Le aziende e gli istituti di credito aventi in quotazione in borsa esclusivamente titoli diversi dalle azioni sono stati altresì esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dettata dall'art. 1/3, primo comma, lett. a), b) e c) della legge n. 216. Vedi supra, stesso capitolo, paragrafo 2., pagg. 37-38.

⁽⁹²⁾ Vedi nota (84), pag. 39.

Un'ulteriore restrizione è stata attuata dalla Commissione che, con comunicazione n. 83/00350 del 13 gennaio (93) ha esentato le società e gli enti finanziari di cui all'art. 1/19 della legge n. 216, non aventi titoli quotati in borsa, dagli obblighi di comunicazione da essa stessa prescritti con la circolare n. 02348 del marzo 1981 in precedenza richiamata.

* * *

Per quanto attiene al mercato ristretto, la relativa disciplina contenuta nella legge 23 febbraio 1977, n. 49 non prevede, per le società con titoli ivi quotati, un sistema di comunicazioni obbligatorie analogo a quello contemplato all'art. 1/4 della legge n. 216.

Nondimeno, avvalendosi dei poteri ordinatori ad essa attribuiti dall'art. 4 della richiamata legge n. 49 (94), nel corso del 1979 la Commissione ha attivato per le società con azioni quotate al ristretto un meccanismo di comunicazioni obbligatorie ricorrenti, in base al quale devono essere trasmessi alla Consob, non oltre il trentesimo giorno dalla data delle relative assemblee:

- a) il bilancio annuale approvato, corredato delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e dei prescritti allegati, unitamente al verbale di approvazione da parte dell'assemblea;
- b) i verbali delle assemblee che hanno deliberato in materia di modificazione dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni e fusione con altre società.

Tale sistema non ha subito nel tempo variazione alcuna.

4. Sollecitazione del pubblico risparmio

La legge 23 marzo 1983, n. 77 che ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dei fondi comuni di investimento mobiliare (artt. da 1 a 10) ha altresì dettato specifiche disposizioni (artt. 12 e 13) che più direttamente concernono i poteri e l'attività della Consob.

4.1. Disposizioni contenute nell'art. 12 della legge n. 77.

L'art. 12 della legge n. 77 ha sostituito, al primo comma, l'art. 1/18 della legge 7 giugno 1974, n. 216 con quattro disposizioni normative identificate come

⁽⁹³⁾ Vedi infra, stesso capitolo, paragrafo 6., pagg. 53-58.
(94) A norma dell'art. 4 della legge n. 49 del 1977 la Commissione può richiedere alle società con titoli quotati al ristretto «la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini». Vedi anche nota (53), pag. 34.

artt. 1/18, 1/18-bis, 1/18-ter e 1/18-quater, dettando inoltre, nei quattro commi successivi, norme eterogenee concerneti:

- a) l'esculsione dall'assoggettamento alla disciplina dettata dagli artt. 1/3, primo comma, lett. a), b) e c) e 1/4 della legge n. 216 per le aziende e gli istituti di credito aventi in quotazione in borsa esclusivamente titoli diversi dalle azioni (o similari) (secondo comma) (95);
- b) l'inapplicabilità delle disposizioni dettate dall'art. 1/18 della legge n. 216 (nel testo riformulato) per il collocamento dei titoli emessi o garantiti dallo Stato, di quelli emessi dalle aziende ed isituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito e delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare (terzo comma);
- c) le disposizioni transitorie riguardanti i poteri della Consob circa le operazioni in corso rilevanti ai sensi del testo modificato dell'art. 1/18, nonché gli obblighi di comunicazione dei soggetti procedenti a tali operazioni e di osservanza delle eventuali disposizioni Consob relative alla specifica operazione (quarto comma);
- d) la sanzione per l'inosservanza delle disposizioni transitorie di cui al quarto comma dell'art. 12 (quinto comma).

Più oltre verrà illustrata l'attività svolta dalla Commissione in applicazione degli artt. 1/18, 1/18-bis, 1/18-ter e 1/18-quater, nonché in applicazione del quarto comma dell'art. 12 della legge n. 77, mentre si segnala come la operatività delle disposizioni concernenti i fondi comuni di investimento mobiliare è iniziata soltanto alla fine del primo semestre del 1984.

4.2. Disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 77 (96)

L'art. 13 della legge n. 77 ha esteso l'applicabilità dei poteri di richiesta e di ispezione della Consob previsti dall'art. 1/3, primo comma, lett. c), della legge n. 216:

- a) alle società che controllano società con azioni quotate in borsa o al mercato o che da queste sono controllate;
- b) alle società fiduciarie ed agli enti di gestione fiduciaria in relazione alle azioni possedute ed amministrate di società quotate in borsa o al mercato ristretto e delle società che controllano queste o sono dalle stesse controllate.

⁽⁹⁵⁾ Vedi supra, stesso capitolo, paragrafi 2. e 3., pagg. 37-41.

⁽⁹⁶⁾ Vedi supra, stesso capitolo, paragrafo 2., pagg. 37-38.

4.3. Genesi del sistema normativo contemplato agli articoli da 1/18 a 1/18-quater e obbligo di redazione e pubblicazione del prospetto informativo

Il prospetto informativo è figura conosciuta dal nostro ordinamento anche precedentemente alla introduzione dell'obbligo specifico della sua redazione previsto dall'art. 1/18 della legge n. 216 nel testo modificato dall'art. 12 della legge n. 77.

Un obbligo di prospetto era infatti previsto dalla legge 23 febbraio 1977, n. 49 recante la disciplina del merato ristretto e, soprattutto, era imposto dalla prassi instaurata dalla Commissione in materia di ammissione di titoli alla quotazione in borsa e di offerte pubbliche di acquisto e di vendita di azioni e obbligazioni convertibili contemplate dal precedente testo dell'art. 1/18.

La nuova formulazione della citata norma, pertanto, ha trovato l'Organo di controllo preparato ad affrontare i compiti che il legislatore della legge n. 77 ha inteso affidargli.

Com'è noto la Consob, soprattutto attraverso numerosi interventi del suo presidente, svolse un ruolo particolarmente attivo nella fase preparatoria e durante il dibattito parlamentare che precedettero l'approvazione della legge. Le linee essenziali della legislazione vigente riflettono pertanto orientamenti e regole a cui la Commissione ha sempre ritenuto di dover prestare osservanza.

La portata concettuale del sistema normativo contemplato agli artt. da 1/18 a 1/18-quater è profondamente innovativa non solo rispetto al precedente testo dell'art. 1/18 ma anche rispetto ai compiti della Consob che risultavano prevalenti prima della legge n. 77. È stata infatti introdotta, accanto ai compiti di vigilanza sui soggetti i cui titoli sono quotati nei mercati regolamentati e di disciplina di tali mercati, una competenza della Commissione a disciplinare le formule e le modalità delle sollecitazioni del pubblico risparmio, ovvero della raccolta di risparmio diffuso tra il pubblico. Il sistema complessivo che ne scaturisce pone la nostra legislazione in linea con quella degli altri paesi che hanno adottato una disciplina delle securities e dei fenomeni del loro mercato.

4.4. Obblighi previsti dall'art. 1/18

L'art. 1/18 impone a chiunque intenda procedere ad una sollecitazione del pubblico risparmio due obblighi distinti:

- a) di comunicare alla Consob tale intenzione, indicando nel contempo le modalità e i termini dell'operazione, nonché la quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari oggetto dell'operazione stessa;
- b) di procedere alla pubblicazione di un prospetto informativo, redatto secondo disposizioni generali da determinarsi dalla stessa Consob.

I soggetti tenuti a tali adempimenti sono, secondo la prassi interpretativa della Consob, tutti colore che, benché a diverso titolo, si presentano come sollecitanti il pubblico risparmio (e cioè l'emittente, il vero e proprio offerente, il consorzio di collocamento, il distributore eventuale), in quanto autonomamente tenuti, ciascuno in funzione del proprio ruolo, al rispetto delle prescrizioni di legge.

Tale essendo l'interpretazione data della norma, sin dalle sue prime applicazioni la Commissione ha consentito che la comunicazione ed il prospetto informativo venissero presentati in forma congiunta ed ha stabilito che la redazione di un prospetto unico comporta l'assunzione di precise responsabilità da parte di tutti i soggetti che lo sottoscrivono.

4.5. Contenuti e destinatari del prospetto informativo

Secondo quanto recita l'apposita disposizione di legge, il prospetto informativo dovrebbe «riflettere l'organizzazione, la situazione economica e finanziaria e la evoluzione dell'attività di chi propone l'operazione».

La Commissione ha interpretato la volontà del legislatore nel senso che il prospetto debba essere indirizzato a tutti i potenziali investitori e quindi debba da questi essere comprensibile. Tale soluzione impone delicati problemi di valutazione della qualità e della quantità informativa che viene proposta, sotto forma di bozza di prospetto, dai soggetti tenuti alla redazione del documento.

Si potrebbe infatti sostenere che il principio della trasparenza è rispettato quando viene scritto nel prospetto tutto quello che c'è da dire in relazione ad una sollecitazione del pubblico risparmio. In realtà non è così: una informazione massiccia ed anonima nella maggioranza dei casi e nella realtà dei fatti può equivalere a disinformazione. Si è trattato quindi di introdurre una sorta di «indice di trasparenza» che qualcuno identifica nel concetto di «materialità dell'informazione». In altri termini deve essere oggetto di informativa tutto ciò che può essere di materiale effettiva importanza per far sì che l'informazione fornita non sia falsamente intesa dal suo destinatario ovvero non risulti del tutto carente. Nel prospetto quindi deve essere contenuto tutto ciò che il suo destinatario dovrebbe poter conoscere per effettuare una opzione ragionata di investimento. È evidente come una siffatta esigenza possa essere soddisfatta solo se si ha e si dà piena cognizione, cioè consapevolezza della realtà sottesa alla proposta di investimento.

Di qui la piena assunzione di responsabilità nei confronti dei terzi da parte dei proponenti l'offerta di investimento. La vigilanza dell'Organo di controllo non può, infatti, estendersi ad ogni manifestazione di intenzione fraudolenta.

La soluzione prescelta circa il destinatario dell'informativa è apparsa l'unica coerente con la scelta del sistema della trasparenza. Il che peraltro non deve inficiare la redazione del documento nel senso di diminuirne la qualità espositiva. Il pro-

spetto infatti, benché destinato all'investitore medio, deve risultare esauriente anche per i professionisti dell'informazione finanziaria il cui compito è di orientare il pubblico risparmio verso le forme più appropriate di investimento.

È peraltro da sottolineare come, mentre per il professionista il prospetto è solo una delle fonti di conoscenza che concorrono a formare la sua opinione professionale, per l'investitore medio il prospetto rappresenta l'unica informativa circa l'investimento che gli viene prospettato. Dal che emerge la funzione di tutela svolta dal prospetto nel senso di permettere, attraverso la cognizione dei rischi e delle opportunità insite nella forma di investimento illustrata, l'esplicarsi delle possibilità di autotutela del pubblico attraverso la consapevolezza piena circa la scelta di impiego del proprio risparmio.

4.6. Schemi-tipo ufficiosi di prospetto informativo adottati dalla Consob in sede di prima applicazione dell'art. 1/18

La Commissione non ha ancora provveduto alla emanazione delle disposizioni di carattere generale circa gli schemi di prospetto e le relative modalità di pubblicazione (97).

Nondimeno, sin dalla prima applicazione dell'art. 1/18 sono stati forniti, a richiesta di parte, schemi-tipo ufficiosi relativi alle tipologie di sollecitazione ritenute meggiormente ricorrenti, e cioè l'offerta di azioni, di obbligazioni, di certificati di associazione in partecipazione e di amministrazione fiduciaria di beni.

Comune a tutti gli schemi è l'impostazione di base che discende direttamente, pur con tutte le modifiche suggerite dall'esperienza, da quella propria dei prospetti pre-legge n. 77, nonché da studi afferenti i prospetti per i certificati di associazione in partecipazione.

L'attuale impostazione prevede:

- a) Il bando di offerta
- b) Le avvertenze
- c) La premessa
- d) Il prospetto vero e proprio
- e) Le appendici con la documentazione rilevante
- f) La modulistica contrattuale.

⁽⁹⁷⁾ Con comunicazione n. 08348 del 6 giugno 1984 la Commissione ha dettato disposizioni generali circa i contenuti e le modalità di pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta al pubblico di quote di fondi comuni di investimento mobiliare.

- A) Il «bando di offerta» rappresenta la visualizzazione grafica immediata, la prima presa di contatto con il contenuto della sollecitazione. Si tratta della indicazione nella prima di copertina delle generalità dell'offerente, del tipo e della quantità dei valori mobiliari offerti, del prezzo di offerta, delle commissioni a carico dell'offerente e/o degli investitori, delle casse o degli sportelli incaricati di raccogliere le adesioni all'offerta. Il bando di offerta è presente unicamente nelle sollecitazioni aventi ad oggetto un valore mobiliare, fatta eccezione per le quote di partecipazione a fondi comuni.
- B) Nelle «avvertenze», da stamparsi in carattere di notevole evidenza grafica, viene segnalato che la responsabilità dei dati, delle notizie e delle informazioni contenuti nel prospetto è dei redattori dello stesso e che la Consob, nell'esame effettuato, non ha formulato alcun giudizio positivo sulla sollecitazione descritta, e si informa infine che l'offerta non può avvenire se non previa consegna del prospetto e che l'adesione non può essere prestata in forme diverse dalla sottoscrizione della modulistica contenuta inscindibilmente nel prospetto del quale forma parte integrante e necessaria.
- C) La «premessa» è l'illustrazione sintentica delle caratteristiche dell'operazione offerta con particolare attenzione ai diritti e agli obblighi dei sottoscrittori aderenti alla sollecitazione e, soprattutto, ai rischi della stessa, connessi sia con la durata dell'investimento sia con la sua natura.
- D) Il «prospetto vero e proprio» si articola prevalentemente nella illustrazione delle caratteristiche dell'investimento proposto; nella compiuta descrizione, secondo quanto previsto dalla legge, dei soggetti che, a vario titolo, propongono l'operazione; nella evidenziazione dei costi dell'investimento per l'investitore, anche con l'utilizzo di tabelle di comparazione; infine nella elencazione delle procedure delle modalità di sottoscrizione.
- E) I «documenti da allegare al prospetto» (che non sono certo gli unici documenti che la Commissione acquisisce nel corso dell'istruttoria) sono generalmente gli statuti delle società partecipanti all'operazione, i bilanci (anche consolidati se esistenti) degli ultimi tre esercizi, le connesse relazioni di certificazione (ove presenti), nonché ogni documentazione contrattuale rilevante per la piena comprensione della sollecitazione proposta (98).
- F) La «modulistica contrattuale» deve essere allegata al prospetto in modo tale che lo stesso rimanga corredato, in maniera inscindibile, della copia di modulo di spettanza del sottoscrittore, una volta che questi abbia aderito alla operazione.

⁽⁹⁸⁾ Nel corso del 1984 la Commissione ha prescritto la evidenziazione grafica (mediante riquadri, caratteri diversi, ecc.) di parti del prospetto sulle quali reputa di volta in volta necessario richiamare maggiormente l'attenzione dei risparmiatori.

4.7. Modalità di pubblicazione del prospetto informativo.

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 77 la prassi instaurata dalla Commissione in materia era nel senso che i prospetti informativi all'ora previsti dalle disposizioni legislative ovvero quelli dei quali essa, ai sensi dell'art. 1/3 della legge n. 216 prescriveva la redazione, fossero pubblicati integralmente e per una volta su un certo numero di quotidiani e ne fosse poi fornita, a richiesta degli eventuali interessati, copia a stampa in forma di volumetto.

Tali modalità di pubblicazione sono risultate non sempre idonee a realizzare gli scopi di diffusione capillare della informativa al momento della effettiva sollecitazione

Di qui la decisione assunta dalla Commissione nel 1983 di prescrivere diverse modalità diverse di pubblicazione dei prospetti informativi.

Le esigenze connesse all'obbligo di dare e garantire pubblicità ai prospetti sono state soddisfatte nei modi appresso indicati.

Anzitutto intendendo il dovere di pubblicazione come obbligo di deposito presso un Ufficio pubblico della copia, facente fede erga omnes, della bozza-stampa del prospetto, definita in ogni sua parte, eccetto che per gli estremi del deposito. È stato all'uopo istituito presso la stessa Consob un Archivio Prospetti presso il quale vengono inserite in ordine rigidamente cronologico di deposito dette bozze-stampa; una copia delle quali, completa di numero di posizione di Archivio e data di deposito, viene consegnata, con vidimazione di conformità all'originale depositato, ai proponenti l'operazione allo scopo di consentirne la riproduzione esatta in copie da consegnare agli investitori sollecitati. Chiunque abbia un motivato interesse, espresso in una formale domanda alla Commissione, può richiedere la consultazione presso l'Archivio Consob degli originali dei prospetti depositati.

L'esigenza di pubblicità risulta poi soddisfatta con la comunicazione e la diffusione della notizia dell'avvenuto deposito del prospetto presso l'Archivio Consob. Al fine di realizzare tale risultato la Consob prescrive la stampa di un apposito avviso, su almeno due quotidiani (di cui uno economico a diffusione nazionale), contenente: l'indicazione degli estremi di pubblicazione; una sintetica informativa circa l'operazione descritta nel prospetto (che si realizza generalmente mediante la inserzione nell'avviso del testo del bando di offerta o di alcune parti della premessa); infine la riproposizione dell'intero testo delle avvertenze.

Alle esigenze di pubblicità attraverso la pubblicazione (comunicazione con finalità di conoscenza) si collega altresì l'obbligo dei proponenti la sollecitazione di mettere a disposizione di tutti coloro che vengono contattati, ovvero ne effettuano richiesta, copia integrale del prospetto conforme al modello depositato.

A tal fine sovviene la già ricordata prescrizione adottata dalla Commissione circa la inscindibilità della modulistica contrattuale dal resto del documento informativo, in modo da assicurarne la effettiva consegna ai risparmiatori sollecitati, ai quali

permarrà copia del contratto stipulato come parte integrante del prospetto. Siffatta previsione è inoltre destinata ad agevolare l'attento esame da parte dei risparmiatori della documentazione ufficiale loro fornita al momento della stipula del contratto di investimento, al fine di meglio consentire loro l'utilizzo della opportunità di recesso entro i cinque giorni dall'avvenuta sottoscrizione, in conformità a quanto prescritto dall'art. 1/18-ter. Su tale possibilità viene infine richiamata più volte nel prospetto l'attenzione dei lettori.

4.8. Art. 12, quarto comma (norma transitoria)

Il legislatore ha ritenuto di dover inserire nell'art. 12 della legge n. 77 una sorta di norma transitoria destinata a disciplinare la fattispecie delle «operazioni già in corso alla data di entrata in vigore della legge». In relazione a queste non sarebbero risultate applicabili le disposizioni del sistema normativo dettato dagli artt. da 1/18 a 1/18-quater, salvo l'obbligo di comunicazione di cui al primo comma dell'art. 1/18 e «l'osservanza, per il prosieguo, delle eventuali disposizioni, relative alla specifica operazione, emanate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa nel termine di cui al terzo comma del medesimo art. 18...».

Ai fini dell'applicazione delle norme in questione la Commissione ha dovuto affrontare delicati e controversi problemi interpretativi. Gli accesi dibattiti che hanno caratterizzato le discussioni in seno alla Commissione su questi argomenti hanno origine dall'obiettiva incertezza della formulazione letterale della norma e dalla mancanza di precisi riferimenti nei lavori preparatori della legge. Può aggiungersi che la disposizione in questione ha carattere meramente transitorio e pertanto, ai fini della determinazione dell'ambito della sua applicazione, il riferimento allo spirito della legge o alla logica complessiva della nuova disciplina introdotta non davano come tuttora non danno univoci elementi o criteri emerneutici.

Nondimeno la Commissione ha potuto stabilire nell'intepretazione complessiva della legge e delle sue singole disposizioni un orientamento che ha consentito di assoggettare a controllo le situazioni considerate.

4.9. Compiti di vigilanza della Consob sui soggetti che sollecitano il pubblico risparmio

Nei confronti dei soggetti che pongano in essere una sollecitazione del pubblico risparmio risultano applicabili, ai sensi dell'art. 1/18-quater, le disposizioni di cui all'art. 1/4 della legge n. 216 nonché i poteri previsti dall'art. 1/3, primo comma, lett. b) e c) della stessa legge. La Commissione può altresì disporre nei confronti di tali soggetti l'applicazione delle disposizioni dettate dal d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136, concernente la revisione contabile e la certificazione dei bilanci.

Quanto alla previsione da ultimo richiamata la Commissione ha stabilito che, in relazione alle sollecitazioni del pubblico risparmio aventi ad oggetto valori mobiliari di associazione in partecipazione, sia i rendiconti della associazione sia il bilancio della società associante siano assoggettati alle disposizioni del citato decreto (99).

In relazione alle disposizioni degli artt. 1/4 e 1/3, lett. b) e c) della legge n. 216 è da osservare come la loro applicabilità ai soggetti sollecitanti il pubblico risparmio si risolva in sostanza in una estensione dei compiti di vigilanza della Consob a soggetti nuovi, permanendo invece inalterata la prassi di applicazione delle norme stesse.

' 4.10. Dati statistici

Dati riepilogativi concernenti le comunicazioni pervenute nel corso del 1983 in base all'art. 12, quarto comma della legge n. 77 e all'art. 1/18, primo comma della legge n. 216 (nel testo modificato), nonché l'elenco dei prospetti informativi pubblicati dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 77, sono riportati rispettivamente nelle tavv. III/1, III/2 e III/3.

5. Bilancio consolidato di gruppo

5.1. Interventi di portata generale

Come descritto nella precedente Relazione annuale nel corso del 1982 la Commissione intervenne per la prima volta in materia di bilancio consolidato di gruppo: nell'esercizio dei poteri ordinatori di cui all'art. 1/3, primo comma, lett. a) della legge 7 giugno 1974, n. 216 venne infatti prescritto ad ottantanove società con azioni quotate in borsa l'obbligo di redigere il consolidato, a decorrere dal primo esercizio con chiusura in data successiva a quella del rispettivo provvedimento di prescrizione (100).

Nella medesima Relazione sono stati altresì precisati i criteri di scelta delle società destinatarie della prescrizione in discorso, individuate nell'ambito esclusivo di quelle che avevano già definito il programma di revisione e certificazione ai sensi del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136 e per le quali, in quanto detentrici della maggioranza assoluta del capitale di altre società, risultava irrilevante la questione non ancora definita se il tipo di controllo che rilevi ai fini dell'individuazione di un gruppo

⁽⁹⁹⁾ Vedi supra, stesso capitolo, paragrafo 2., pagg. 37-38.

⁽¹⁰⁰⁾ Vedi «Relazione sul 1982», capitolo II, paragrafo 1., pagg. 30-33.

societario e quindi dell'area del consolidamento sia esclusivamente quello di «diritto» ovvero anche, e in che misura, quello di «fatto».

Agli stessi criteri si richiamano gli ulteriori due provvedimenti adottati dalla Commissione nel corso del 1983, con i quali è stato prescritto alle società Fidis-Finanziaria di sviluppo e La Centrale-Finanziaria Generale l'obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo per settori omogenei a decorrere, rispettivamente, dall'esercizio 1982 e dall'esercizio 1982-83.

In sede di prescrizione dell'obbligo di redazione del consolidato la Commissione ha altresì richiesto a tutte le società destinatarie dei provvedimenti:

- a) di sottoporre preventivamente alla Consob i criteri e i principi di consolidamento prescelti, così da poter conoscere le metodologie che sarebbero state seguite nell'approntamento del nuovo strumento informativo in un contesto ancora mancante di una disciplina giuridica dell'istituto, come pure di una sua adeguata trattazione in dottrina:
- b) di trasmettere il bilancio consolidato alla Consob, per il primo esercizio, nel termine di dieci mesi dalla data di chiusura dello stesso e, per gli esercizi successivi, nel termine di sei mesi;
- c) di pubblicare il consolidato secondo modalità e termini da stabilirsi da parte della Commissione stessa, sentiti gli amministratori delle società interessate.

Allo scopo di completare il richiamato quadro dispositivo in relazione al rinvio contemplato alla lett. c) dei singoli provvedimenti adottati («la Società... è tenuta: a)... b)... c) a rendere pubblico il bilancio consolidato nei modi e nei termini che la Commissione stabilirà, sentiti gli amministratori»), la Commissione ha provveduto nell'anno in esame a dettare disposizioni circa i modi e i termini di pubblicazione del documento in questione.

Con comunicazione n. 83/09205 del 28 giugno è stato infatti prescritto che il bilancio consolidato (corredato di allegati e dell'eventuale relazione di certificazione) venga messo a disposizione del pubblico quantomeno nelle seguenti forme:

- a) deposito presso la sede sociale, con l'impegno a consegnarlo a chiunque ne faccia richiesta;
- b) invio al Comitato direttivo degli agenti di cambio (ovvero alla Commissione per il listino) di ciascuna borsa valori, per la distribuzione a chiunque ne faccia richiesta.

La Commissione ha inoltre disposto che dell'avvenuta pubblicazione del documento nella duplice forma indicata venga data notizia mediante apposito comunicato stampa da pubblicarsi, tra il trentesimo ed il quarantacinquesimo giorno successivo a quello dell'invio alla Consob, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale (di cui uno a carattere economico). Mentre con riferimento al caso in cui il consolidato venga presentato all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

d'esercizio, è stato previsto che i quindici giorni di cui sopra decorrano dalla data della riunione assembleare (101).

In relazione all'ipotesi di disaccordo degli amministratori circa le richiamate modalità di divulgazione del consolidato prescritte in via generale, è stato infine precisato che gli stessi devono in tal caso richiedere tempestivamente un'audizione alla Commissione allo scopo di concertare eventuali deroghe.

In considerazione della mancanza nell'ordinamento italiano di una normativa sul bilancio consolidato di gruppo, ed al fine di promuovere un avvio ordinato di questa nuova prassi informativa, la Commissione ha ritenuto necessario nella circostanza intervenire anche in tema di composizione del consolidato.

Con la medesima comunicazione del 28 giugno, richiamandosi ai più recenti orientamenti comunitari in materia, la Commissione ha infatti raccomandato (102) alle società tenute alla redazione del bilancio consolidato di corredarlo con un «allegato esplicativo» e con una «relazione sulla situazione patrimoniale e gestionale del gruppo», fornendo indicazioni in ordine ai contenuti degli stessi.

Con riferimento all'«allegato esplicato» è stato richiesto che in tale documento siano almeno indicati:

- a) i principi contabili e i principi e criteri di consolidamento adottati, con l'evidenziazione delle eventuali differenze rispetto al passato;
- b) la denominazione e la sede delle società del gruppo (ivi comprese quelle escluse dal consolidamento), con l'esposizione della frazione del capitale in esse detenuta e delle variazioni intervenute nell'area di consolidamento;
- c) un prospetto esplicativo di raccordo tra il blancio consolidato e il bilancio civilistico della capogruppo, relativamente al risultato d'esercizio e al patrimonio netto;
- d) ogni altra informazione utile ai fini della corretta interpretazione del bilancio consolidato, con particolare riferimento alle componenti straordinarie che hanno inciso sul risultato d'esercizio.

Quanto alla «relazione sulla situazione patrimoniale e gestionale del gruppo», è stato precisato che nella stessa devono essere anche commentati:

- a) le diverse aree di attività;
- b) gli eventuali fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio o dopo la chiusura dello stesso;
 - c) la prevedibile evoluzione del gruppo.

^{· (101)} Con riferimento al caso in cui il bilancio consolidato venga presentato all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, si è altresi richiesto che le società interessate provvedano a trasmettere il documento alla Consob almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione assembleare.

⁽¹⁰²⁾ Circa il ricorso allo strumento della raccomandazione vedi infra, stesso capitolo, paragrafo 8., pagg. 63-65.

5.2. Interventi a carattere specifico

Le società tenute a redigere il bilancio consolidato si sono conformate alla richiesta di far conoscere in via preventiva alla Consob i criteri e i principi di consolidamento prescelti, ad eccezione di due che hanno invece comunicato tali criteri e principi in occasione dell'inoltro del bilancio consolidato (103).

Dall'analisi dei predetti criteri e principi — realizzata anche mediante l'attivazione di contatti diretti con rappresentanti delle società interessate e delle società di revisione incaricate della certificazione del bilancio d'esercizio delle singole capogruppo — è emersa in diversi casi la necessità di richiedere modifiche ed adattamenti degli stessi, allo scopo di armonizzare, per quanto possibile, i comportamenti delle singole società tenute alla redazione del consolidato.

Circa il rispetto dei termini entro cui le società erano tenute a trasmettere il consolidato alla Consob (per l'anno in esame, entro dieci mesi dalla data di chiusura dell'esercizio ovvero, nel caso di presentazione del documento all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione assembleare), si è registrato un unico caso di invio ritardato del documento (104).

Parimenti in un solo caso è risultato inadempiuto l'obbligo di redazione del consolidato, da parte di società che, adducendo difficoltà di ordine tecnico, aveva predisposto esclusivamente lo stato patrimoniale consolidato (105). In relazione al caso in questione la Commissione, sentiti gli amministratori, ha richiesto alla società di provvedere alla pubblicazione di apposito comunicato stampa (il cui contenuto è stato definito dalla Commissione stessa) nel quale sono state richiamate le cause della mancata redazione del consolidato addotte dalla società ed è stato precisato che l'elaborazione dello stato patrimoniale consolidato (peraltro depositato presso la sede sociale e presso i Comitati degli agenti di cambio) non costituiva adempimento dell'obbligo prescrittole dalla Consob di redigere il bilancio consolidato di gruppo (106).

Dall'esame dei bilanci e dei correlativi allegati via via acquisiti sono emerse talune carenze ed incompletezze, rispetto alle indicazioni contenute nella comunicazione del 28 giugno esaminata al punto precedente, che hanno comportato nei con-

⁽¹⁰³⁾ In relazione all'inottemperanza la Commissione ha inoltrato rapporto all'Autorità giudiziaria agli inizi del 1984.

⁽¹⁰⁴⁾ In relazione all'inottemperanza la Commissione ha inoltrato rapporto all'Autorità giudiziaria agli inizi del 1984.

⁽¹⁰⁵⁾ In relazione all'inottemperanza la Commissione ha inoltrato rapporto all'Autorità giudiziaria agli inizi del 1984.

⁽¹⁰⁶⁾ Vedi supra, stesso capitolo, paragrafo 1., pagg. 33-36.

fronti di ventuno società interventi a carattere specifico volti ad ottenere un'integrazione della informativa in essi contenuta (107).

Gli interventi di ricollegano in nove casi alla mancata predisposizione della «relazione sulla situazione patrimoniale e gestionale del gruppo» e in un caso alla mancata predisposizione dell'«allegato esplicativo», dei quali la Commissione ha richiesto l'approntamento e la allegazione al bilancio consolidato. In tredici casi l'intervento si è invece concretato nella richiesta di integrare l'informativa contenuta nell'«allegato esplicativo», risultato incompleto perlopiù a motivo della omissione del prospetto di raccordo tra bilancio consolidato e bilancio civilistico della capogruppo.

In due casi, rilevata la mancata allegazione al consolidato della correlativa relazione di certificazione rilasciata dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio d'esercizio della capogruppo, la Commissione ha richiesto che anche tale documento fosse messo a disposizione del pubblico.

In quattro casi, infine, l'intervento è stato originato dall'esigenza di far evidenziare in bilancio la perdita d'esercizio consolidata quale componente del patrimonio netto del gruppo.

Le società destinatarie degli interventi descritti si sono tutte conformate alle richieste della Commissione.

In chiusura d'anno era in corso da parte degli Uffici della Commissione un'analisi tecnico-qualitativa dei bilanci consolidati acquisiti, finalizzata all'individuazione e valutazione dei comportamenti più frequentemente seguiti nella prassi ed alla messa a punto di linee di indirizzo per la redazione del bilancio consolidato di gruppo (108).

Da un primo riscontro della documentazione è emerso un soddisfacente grado di omogeneità dei comportamenti seguiti dalle società, come pure un apprezzabile livello qualitativo dell'informativa per questa via resa al mercato.

Il consuntivo di questa prima esperienza ha peraltro evidenziato che circa il quaranta per cento dei bilanci consolidati è stato sottoposto a certificazione e che il trenta per cento circa è stato presentato agli azionisti in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

6. Riunioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria

Nelle precedenti Relazioni annuali è stato posto in rilievo come, nella corrente prassi societaria, la funzione informativa delle riunioni assembleari sia di fatto compromessa da una pluralità di fattori quali:

⁽¹⁰⁷⁾ Vedi supra, stesso capitolo, paragrafo 1., pagg. 33-36.

⁽¹⁰⁸⁾ L'intervento della Commissione in argomento è stato effettuato nel giugno 1984.

- a) la concentrazione a fine aprile e giungo delle assemblee per l'approvazione del bilancio, con inevitabili riflessi negativi vuoi sul livello di partecipazione degli azionisti vuoi sul grado di presenza della stampa specializzata, in funzione dell'informativa al pubblico;
- b) la ritrosia, ancora diffusa tra le società, a consentire che giornalisti e analisti finanziari presenzino ai lavori assembleari;
- c) la ridotta efficacia della pubblicità legale prevista per le relative convocazioni (109);
- d) la carenza di contenuto dei verbali d'assemblea, non di rado ancorati agli elementi minimi previsti dalla legge (110).

Nelle Relazioni sul 1981 e sul 1982 è stato anche ampiamente illustrato l'intervento operato dalla Commissione in materia con la circolare del marzo 1981 (111).

«La Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'art. 1/3, lett. c) della legge n. 216 richiede inoltre alle società ed enti di cui al citato art. 1/3, qualora non vi provvedano direttamente attraverso attestazioni precise contenute nel verbale assembleare:

a) una dichiarazione del legale rappresentante della società che sono stati regolarmente espletati nei confronti della Consob, gli adempimenti informativi di cui all'art. 1/4 della legge 7 giugno 1974, n. 216; nonché che è stata data lettura in assemblea delle eventuali richieste di chiarimenti ed osservazioni espresse dalla Consob;

b) l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale, del numero delle azioni in cui è suddiviso, del numero degli azionisti risultanti dal libro dei soci (aggiornato in occasione dell'assemblea), della percentuale di capitale detenuta dai dieci maggiori azionisti, precisando se esistono sindacati di voto;

c) l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'assemblea in proprio o per delega con l'indicazione del numero delle rispettive azioni. Tale elenco potrà anche essere inviato alla Commissione come documento separato, purché contestualmente al verbale e con la dichiarazione del presidente dell'assemblea attestante la veridicità dello stesso. Dal verbale dovranno comunque risultare i nominativi e il numero dei voti espressi dai soci astenuti e di quelli contrari alla deliberazione;

d) la dichiarazione del presidente dell'assemblea che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alla norma dell'art. 2372 c.c.;

e) la dichiarazione del presidente che ai partecipanti all'assemblea è stato richiesto di far presente l'evenutale carenza di legittimazione al voto ai sensi degli artt. 1/5 e 1/6 della legge n. 216.

⁽¹⁰⁹⁾ Art. 2366, primo e secondo comma c.c.: «L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza e l'elenco delle materie da trattare».

[«]L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello dell'adunanza».

⁽¹¹⁰⁾ Art. 2375, primo comma c.c.: «Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni».

^{(111) «}La Commissione nazionale per le società e la borsa, in vista della ormai prossima stagione assembleare, raccomanda a tutte le società e gli enti soggetti agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1/4 della legge 7 giugno 1974, n. 216:

I) di evitare, in quanto possibile, la concentrazione delle assemblee negli ultimi giorni antecedenti la scadenza del termine previsto dall'art. 2364 c.c.. A tale scopo le società e gli enti interessati possono rivogersi alla Consob-Servizio società indicando la prevista data di convocazione dell'assemblea. Il Sevizio società segnalerà le eventuali altre riunioni assembleari già fissate per lo stesso giorno;

²⁾ di integrare la pubblicità dell'avviso di convocazione di assemblea come previsto dall'art. 2366, secondo comma c.c., con la pubblicazione a mezzo stampa quotidiana dell'avviso stesso;

³⁾ di permettere che esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati assistano alla riunione assembleare».

Circolare con la quale al fine di valorizzare la funzione informativa dell'assemblea sono state rivolte, ai soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1/4 della legge 7 giugno 1974, n. 216 (112), talune raccomandazioni in ordine alla convocazione delle assemblee ed alla presenza nelle stessa della stampa specializzata e di esperti finanziari, mentre, allo scopo di acquisire — inseriti nel verbale assembleare o mediante comunicazione separata — una serie di attestazioni e di dati concernenti lo svolgimento della riunione assembleare e la composizione dell'azionariato, sono state contestualmente formulate specifiche richieste ex art. 1/3, primo comma, lett. c) della legge n. 216.

Con riferimento a queste ultime, ed allo scopo di assicurarne un'attuazione uniforme da parte dei destinatari, agli inizi del 1983 la Commissione è nuovamente intervenuta in materia (comunicazione n. 83/00350 del 13 gennaio), fornendo chiarimenti in ordine a dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione della richiamata circolare.

È stato infatti precisato:

a) che, qualora le attestazioni e i dati richiesti non vengano inseriti nel verbale d'assemblea, all'inoltro degli stessi mediante documento separato, deve provvedersi entro trenta giorni dalla data della riunione assembleare (per la comunicazione del numero degli azionisti risultanti dal libro soci aggiornato in occasione dell'assemblea è stato invece indicato il termine di novanta giorni dalla data in cui i titoli sono stati depositati per l'intervento in assemblea: art. 5, ultimo comma della legge 29 dicembre 1962, n. 1745);

b) che la percentuale di capitale detenuta dai dieci maggiori azionisti deve essere evidenziata in maniera analitica in apposito elenco contenente l'indicazione dei nominativi e le rispettive percentuali di possesso;

c) che la dichiarazione concernente i sindacati di voto deve essere resa anche nel caso di inesistenza o mancata conoscenza degli stessi;

d) che, qualora il presidente dell'assemblea ometta di richiedere ai partecipanti di far presente l'evenutale carenza di legittimazione al voto di cui agli artt. 1/5 e 1/6 della legge n. 216, deve essere data esplicita indicazione delle ragioni che hanno motivato la predetta omissione.

segue nota (111):

f) il riassunto fedele e obiettivo dei vari interventi, con il nome degli intervenienti, con la riproduzione accurata della risposta ricevuta e le evenutali dichiarazioni a commento;

g) la precisazione dell'ora di inizio e di conclusione della seduta».

[«]La Commissione nazionale per le società e la borsa richiede, infine, che le copie dei verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie da inviare alla Commissione ai sensi dell'art. 1/4, n. 3) della legge n. 216 contengano l'attestazione di conformità all'originale apposta dal notaio qualora l'atto sia pubblico ovvero da un rappresentante legale della società».

⁽¹¹²⁾ Società con azioni quotate in borsa, enti commerciali con titoli quotati in borsa e società ed enti finanziari di cui all'art. 1/19 della legge n. 216 ancorché non abiano emesso titoli quotati in borsa.

Nella circostanza la Commissione ha peraltro ritenuto di esentare le società e gli enti finanziari di cui all'art. 1/19 della legge n. 216, che non abbiamo emesso titoli quotati in borsa, dagli obblighi di comunicazione derivanti dalla circolare del marzo 1981 (113).

Quanto al grado di rispondenza alle raccomandazioni formulate con la richiamata circolare, la consueta indagine condotta sulla documentazione relativa alle assemblee annuali delle società quotate in borsa ha evidenziato quanto segue:

- a) la tendenza a tenere l'assemblea nei giorni immediatamente precedenti i termini previsti dall'art. 2364 c.c., lievemente attenuatasi nel 1981 e nel 1982, risulta per il 1983 fortemente accentuata, essendosi in tale anno concentrato tra il 27 ed il 30 giugno il 42% delle assemblee. Il dato non assume tuttavia particolare significatività, scontando ad evidenza l'effetto indotto dalla deroga all'art. 2364 c.c. contemplata dalla legge sulla rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese (114):
- b) il ricorso alla prassi di integrare la pubblicità legale della convocazione dell'assemblea con la pubblicazione del relativo avviso sulla stampa quotidiana, ampiamente diffusosi nel biennio 1981-82 rispetto agli anni precedenti, registra nel 1983 una contrazione:
- c) rispetto agli anni precedenti risulta invece ulteriorimente accresciuta la presenza in assemblea di esperti, analisti finanziari e giornalisti.

Con riferimento alla documentazione predisposta dalle società in vista delle assemblee convocate per deliberare sul bilancio e al fine di assicurare in tale circostanza la più completa e puntuale informazione agli azionisti, la Commissione è intervenuta, nel corso dell'anno, sia con un provvedimento a carattere generale volto ad accrescere in via sistematica la portata informativa della relazione degli amministratori a corredo del bilancio (115), sia con interventi di natura specifica volti a produrre — in relazione a rilevate carenze della documentazione di fine esercizio acquisita in via preventiva dalla Consob (sei casi) ovvero in relazione ad «eccezioni» contenute nella relazione di certificazione (tre casi) (116) — un'informativa più dettagliata sulla situazione e sui programmi aziendali e/o su talune poste di bilancio.

⁽¹¹³⁾ In forza dell'art. 12, secondo comma della legge 23 marzo 1983, n. 77, che ha tra l'altro escluso le aziende e gli istituti di credito aventi in quotazione in borsa esclusivamente titoli diversi dalle azioni dall'ambito di applicazione della disciplina dettata dall'art. 1/3, lett. c) della legge n. 216 (vedi supra, stesso capitolo, paragrafo 2., pagg. 37-38), i soggetti appena richiamati sono, a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 77, automaticamente esclusi dalla portata applicativa delle prescrizioni contemplate nella citata circolare del marzo 1981.

⁽¹¹⁴⁾ Art. 5, ultimo comma della legge 19 marzo 1983, n. 72: «Le società che hanno chiuso l'esercizio al 31 dicembre 1982, indipendentemente da quanto prescritto nel secondo comma dell'art. 2364 c.c., possono approvare il bilancio entro il 30 giugno 1983».

⁽¹¹⁵⁾ Vedi infra, stesso capitolo, paragrafo 8., pagg. 63-65.

⁽¹¹⁶⁾ Vedi infra, capitolo IV, paragrafo 1.3., pagg. 76-78.

nonché precisazioni e chiarimenti in ordine all'oggetto delle «eccezioni» sollevate dalla società di revisione (117).

* * *

Nel corso del 1983 novantanove società con azioni quotate in borsa hanno in centodue casi riunito l'assemblea strordinaria (nove società hanno riunito l'assemblea in più di un'occasione).

Oltre che da proposte di fusione (118), di emissioni obbligazionarie (119) e di intervento sul capitale (120) (121), le riunioni si collegano essenzialmente a modifiche della denominazione, della sede legale, dell'oggetto sociale, della data di chiusura dell'esercizio e della durata della società.

Hanno modificato la denominazione sociale le società Banca Mercantile (ora Banca Mercantile Italiana), Iniziativa Edilizia (ora Iniziativa Meta), La Rinascente per l'Esercizio di Grandi Magazzini (ora La Rinascente), Scotti (ora Scotti Finanziaria), Sem-Società Esercizi Molini (ora Sem-Finanziaria di Partecipazioni), Snia Viscosa (ora Snia Bpd).

Hanno deliberato lo spostamento della sede legale le società *Idrocarburi Nazionali* (da Firenze a Milano), *Industria Zuccheri* (da Roma a Padova) e *Mira Lanza* (da Mira-VE a Genova), mentre le società *Cotonificio Cantoni, Ferrovie Torino Nord, Gilardini, La Centrale, Scotti, Sem* e *Standa* hanno operato modifiche dell'indirizzo nell'ambito della stessa città.

Hanno modificato l'oggetto sociale le società Anic (in relazione alla delimitazione dell'attività sociale ai settori della chimica di base, del cemento e dei servizi), Idrocarburi Nazionali (per ricomprendervi la facoltà di costruire in proprio e compiere operazioni di leasing), Kernel (per ricomprendervi l'assunzione di partecipazioni, la compravendita, la permuta, il possesso, la gestione e il collocamento di titoli pubblici e privati, nonché la promozione e lo sviluppo di attività immobiliari), Mediobanca (in relazione alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in tema di limitazioni all'acquisizione di partecipazioni e all'investimento in immobili da parte degli istituti di credito), La Rinascente (per includervi il commercio di commestibili e la ristorazione rapida, nonché l'investimento in attività finanziarie alternative rispetto ai titoli di Stato), Mondadori (per adeguarlo alle disposizioni contemplate nella

⁽¹¹⁷⁾ Vedi supra, stesso capitolo, paragrafo 1., pagg. 33-36.

⁽¹¹⁸⁾ Vedi infra, stesso capitolo, paragrafo 7.1., pagg. 59-60.

⁽¹¹⁹⁾ Vedi supra, capitolo I, paragrafo 1.4., pagg. 11-12.

⁽¹²⁰⁾ Vedi supra, capitolo I, paragrafo 1.3., pagg. 9-11.

⁽¹²¹⁾ La Generalfin e l'Italsider che avevano convocato l'assemblea straordinaria rispettivamente ai sensi dell'art. 2447 c.c. (a seguito di perdite di consistenza tale da ridurre il capitale al di sotto del minimo legale) e ai sensi dell'art. 2446 c.c. (a seguito di perdite superiori a un terzo del capitale sociale) hanno deliberato lo scioglimento della società.

legge n. 416 del 1981 concernente le imprese editrici), Sem (in relazione all'intervenuta trasformazione della società in finanziaria di partecipazioni), Scotti (per ricondurlo alle sole attività a carattere finanziario), Standa (per ricomprendervi l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché la facoltà di compiere operazioni di leasing e di factoring).

Hanno modificato la data di chiusura dell'esercizio le società Agricola finanziaria (dal 31 dicembre a fine febbraio), Bonifiche Siele (dal 31 agosto al 31 dicembre), Boero Bartolomeo (dal 30 aprile al 31 dicembre), Buton (dal 31 marzo al 31 dicembre), Cigahotels (dal 31 dicembre al 31 ottobre), Manetti & Roberts (dal 31 dicembre al 31 marzo), Smi (dal 30 giugno al 31 dicembre).

Hanno deliberato la proroga della durata della società: Credito Varesino, Idrocarburi Nazionali, Italcementi, La Magona d'Italia, La Milano Centrale, La Rinascente, Scotti e Sem.

Un consistente numero di società ha, infine, operato una più puntuale formulazione di norme statutarie.

Nel corso dell'anno, con riferimento alle riunioni dell'assemblea straordinaria aventi ad oggetto l'esame di operazioni rivestenti particolare rilievo nel contesto della gestione aziendale, la Commissione è in taluni casi intervenuta per assicurare l'adeguatezza dell'informativa predisposta (122).

In relazione alla documentazione predisposta dai consigli di amministrazione in vista dell'assemblea convocata per deliberare interventi sul capitale ovvero emissioni obbligazionarie, la Commissione ha in dodici casi richiesto che all'informativa destinata agli azionisti venissero apportate integrazioni che hanno riguardato essenzialmente la situazione economico-finanziaria della società e le finalità dell'operazione proposta. In un caso, oltre a disporre l'integrazione dell'informativa destinata agli azionisti, la Commissione ha richiesto la diffusione di un comunicato stampa per informare il pubblico sullo stato di pregresse vertenze in seno alla compagine azionaria.

Altro intervento è stato originato dall'esigenza di far rendere all'assemblea informazioni più circostanziate in ordine alle motivazioni sottostanti a talune proposte di modifica dello statuto.

Per le integrazioni informative richieste con riferimento alla documentazione predisposta per l'assemblea chiamata a deliberare su propose di fusione si rinvia al successivo paragrafo.

⁽¹²²⁾ Vedi supra, stesso capitolo, paragafo 1., pagg. 33-36.

7. Operazioni di fusione e trasferimenti di pacchetti azionari di controllo di società quotate

7.1. Fusioni

Nel corso del 1983 diciannove società iscritte nel listino di borsa hanno adottato delibere di fusione, da attuare tutte mediante incorporazione di una o più aziende. Il correlativo numero di operazioni risulta inferiore di una unità rispetto a quello delle società incorporanti, avendo in un caso la fusione interessato due società entrambe quotate (tav. III/4).

Per la quasi totalità (sedici casi) le operazioni di fusione hanno riguardato l'incorporazione di una o più aziende già controllate al 100%, non comportando quindi variazione alcuna del capitale della società incorporante.

Le motivazioni sottostanti alle predette fusioni sono, nella maggior parte dei casi, riconducibili all'esigenza avvertita dalle società controllanti, di realizzare assetti organizzativi più razionali (Bastogi, Eridania, Eurogest, Euromobiliare, Gruppo Lepetit, Iniziativa Meta, Invest, Italcementi, Marzotto, Snia Bpd), ovvero di eliminare società controllate le cui funzioni risultavano esaurite o le cui attività industriali erano state in precedenza scorporate (Cementir, Cotonificio Cantoni, Farmitalia-Carlo Erba). Le fusioni deliberate dalla Sai e dalla Ras si ricollegano all'esigenza di acquisire direttamente la proprietà di beni appartenenti alle società incorporate, allo scopo di destinarli alla copertura delle riserve matematiche e/o alla costituzione delle cauzioni a garanzia della massa degli assicurati. L'operazione realizzata dal Banco di Roma trova origine nelle direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (delibera del 28 gennaio 1981) e nelle disposizioni della Banca d'Italia (circolare del 1º luglio 1981) in materia di partecipazioni azionarie delle aziende di credito.

Le società Banca Mercantile e Beni Immobili Italia hanno incorporato, rispettivamente, l'Italbanca (società nella quale la Banca Mercantile non aveva partecipazione alcuna) e la Coge (società quotata in borsa già controllata al 65,94%). Le predette operazioni hanno comportato un aumento del capitale della Banca Mercantile per 907,5 milioni di lire ed un aumento del capitale della Bii per 5,7 miliardi di lire.

L'incorporazione dell'*Italbanca* da parte della *Banca Mercantile* (123) si riconnette all'intento di quest'ultima di ampliare l'ambito territoriale della propria attività.

⁽¹²³⁾ A seguito dell'incorporazione dell'Itabanca la Banca Mercantile ha assunto la denominazione sociale di «Banca Mercantile Italiana». Vedi supra, stesso capitolo, paragrafo 6., pagg. 53-58.

La fusione Beni Immobili Italia/Coge trova invece origine nell'intento di realizzare un più funzionale assetto del Gruppo Bii.

Nella circostanza le due Società hanno incaricato un esperto indipendente di determinare il rapporto di concambio delle azioni *Bii/Coge*. Sulla congruità del rapporto di cambio così determinato ha espresso parere favorevole — disgiuntamente per ciascuna delle due società — la *Peat, Marwick, Mitchell & Co.*, società di revisione incaricata della certificazione del bilancio sia della *Bii*, sia della *Coge* (art. 7, primo e scondo comma del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136) (124).

In relazione al caso in questione, acquisita la documentazione predisposta per le assemblee chiamate a deliberare sulla proposta di fusione, la Commissione ha richiesto agli amministratori della *Bii* di fornire ai propri azionisti una più ampia e dettagliata informativa in ordine a taluni aspetti dell'operazione e di mettere a disposizione degli stessi la documentazione relativa alla determinazione del rapporto di cambio delle azioni (125).

Le azioni Coge sono state in prosieguo cancellate dal listino di borsa (126).

Relativamente al mercato ristretto si segnala l'operazione di fusione della Banca Popolare di Palazzolo sull'Oglio (società quotata) con la Banca Popolare di Lumezzane (società non quotata), da attuare mediante costituzione di una nuova società denominata «Banca Popolare di Brescia».

A seguito della conseguente estinzione della «Popolare di Palazzolo» la Commissione ha adottato un provvedimento di revoca della quotazione dei relativi titoli (127), mentre nel primo scorcio del 1984 sono stati ammessi a quotazione al mercato ristretto le azioni Banca Popolare di Brescia.

7.2. Trasferimenti di pacchetti di controllo

Nel contensto della vigente normativa, le uniche disposizioni che prevedono obblighi informativi nei confronti della Consob in ordine alle modifiche dei possessi

^{(124) «}Nelle società con azioni quotate in borsa... le proposte di fusione devono essere... comunicate alla società incaricata della revisione almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterle».

[«]Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta la società di revisione esprime per iscritto il proprio parere... sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni sottoscrivendolo a norma del secondo comma del precedente art. 4».

⁽¹²⁵⁾ Vedi supra, stesso capitolo, paragrafo 1., pagg. 33-36.

⁽¹²⁶⁾ Vedi supra, capitolo II, paragrafo 2.2., pagg. 22-25.

⁽¹²⁷⁾ Vedi supra, capitolo II, paragrafo 2.2., pagg. 22-25.

azionari in società quotate sono contenute negli artt. 1/5 (128) e 1/17 (129) della legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali disposizioni fanno obbligo alle società azionarie e a responsabilità limitata che partecipino al capitale di società con azioni quotate in borsa in misura superiore al 2% (art. 1/5) e gli amministratori, sindaci e direttori generali di società con azioni quotate in borsa che partecipino al capitale della società presso cui ricoprono la carica (art. 1/17) di comunicare alla Consob le variazioni che intervengano nelle rispettive partecipazioni.

La norma contemplata all'art. 1/17 è, peraltro, segnatamente finalizzata a consentire alla Commissione di conoscere se e in quale misura soggetti rivestimenti particolari cariche in società con azioni quotate in borsa detengano (direttamente o indirettamente) partecipazioni nella società stessa o in società da questa controllate. Cosicché il richiamato obbligo di comunicazione ex art. 1/5 costituisce l'unico strumento preordinato dal legislatore in funzione di un'informativa alla Consob circa il trasferimento di pacchetti azionari la cui consistenza è tale da comportare mutamenti nel controllo delle società stesse.

Come già sottolineato in varie occasioni (130) la menzionata disposizione dell'art. 1/5 non è idonea a soddisfare le esigenze conoscitive della Commissione, risultando carente sia sotto il profilo dell'ambito soggettivo di applicazione (l'obbligo di comunicare alla Consob' le variazioni intervenute nelle rispettive partecipazioni in società con azioni quotate in borsa concerne unicamente le società azionarie e a responsabilità limitata, mentre ne rimangono esclusi le società di persone, gli enti non societari e le persone fisiche) (131), sia sotto l'aspetto della tempestività dell'in-

⁽¹²⁸⁾ Art. 1/5, primo comma: «Le società azionarie e a responsabilità limitata che partecipino in una società con azioni quotate in borsa in misura superiore al 2% del capitale di questa... devono darne comunicazione scritta... alla Commissione nazionale per le società e la borsa entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percenutale...».

⁽¹²⁹⁾ Art. 1/17, primo e quarto comma: «Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali di società con azioni quotate in borsa debbono, entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina o dalla data di acquisto, dichiarare per iscritto... alla Commissione nazionale per le società e la borsa le partecipazioni nella società stessa, o in società da questa controllate, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona da loro, dai coniugi non separati legalmente e dai figli minori».

[«]Le persone indicate nel primo comma sono anche tenute ad informare per iscritto la Commissione, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre successivo alla prima comunicazione, delle ulteriori operazioni di acquisto e delle operazioni di vendita effettuate nel corso del trimestre con l'indicazione del prezzo pagato o ricevuto».

⁽¹³⁰⁾ Vedi in particolare «Relazione sul 1975», pagg. 20-22 e Relazione della Consob alla Commissione finanze e tesoro del Senato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento delle borse valori condotta nel corso della VII legislatura.

⁽¹³¹⁾ La delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disposizione dell'art. 1/5 richiamata nel testo risulta eliminata nel disegno di legge n. 847 presentato alla Camera del Deputati il 16 novembre 1983 che propone all'art. 1 una riformulazione del citato art. 1/5 nella quale l'espressione «Le società azionarie e a responsabilità limitata che partecipano...» viene sostituita con la locuzione «Tutti coloro che partecipano...».

formazione (l'arco dei trenta giorni entro cui l'obbligo di comunicazione alla Consob può essere adempiuto è eccessivamente ampio).

Le carenze normative appena ricordate rendono non agevole l'azione della Commissione soprattutto in occasione dei trasferimenti dei pacchetti di controllo.

Il lasso di tempo intercorrente tra il momento del trasferimento e quello della comunicazione ex art. 1/5 può infatti risultare tale da riflettersi negativamente sulla tempestività degli interventi volti ad assicurare la trasparenza delle vicende traslative del pacchetto di controllo e a prevenire possibili ripercussioni sulla quotazione del titolo interessato. E si aggiunga che, qualora come cedente o cessionario del pacchetto di controllo non figurino società azionarie o a responsabilità limitata, la menzionata disposizione dell'art. 1/5 risulta del tutto inoperante e quindi nessuna comunicazione al riguardo è dovuta alla Consob (132).

La delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 1/5 in precedenza ricordata rende, peraltro, estremamente arduo identificare i soci di maggioranza delle società quotate sulla base delle sole comunicazioni dei possessi azionari. Difficoltà per ovviare alla quale è stato in passato prescritto a tutte le società con azioni quotate in borsa di comunicare alla Consob i nominativi dei primi dieci azionisti e i rispettivi possessi azionari, nonché ogni successiva variazione degli stessi (133).

L'intervento appena richiamato lascia tuttavia irrisolta la questione della esigenza avvertita dalla Commissione di acquisire tempestiva conoscenza dei trasferimenti dei pacchetti di controllo, stante che la comunicazione delle variazioni che intervengono nei primi dieci azionisti e nei rispettivi possessi azionari è di fatto ancorata ai tempi non brevi necessari per l'aggiornamento del libro soci.

Tale essendo il quadro di riferimento, la possibilità per la Commissione di acquisire tempestiva conoscenza in ordine ai trasferimenti dei pacchetti di controllo risulta in concreto rimessa alla verifica delle notizie stampa in argomento mediante audizione degli amministratori delle società interessate, ovvero alla spontanea iniziativa in tal senso da parte degli amministratori delle società stesse.

La Commissione ha nondimeno sensibilizzato i responsabili delle società quotate affinché, non appena il trasferimento del pacchetto di controllo si sia perfezionato, provvedano a darne notizia alla Consob nonché adeguata informazione al pubblico mediante diffusione di apposito comunicato stampa il cui testo sia stato preventivamente concordato con la Commissione.

Tale indirizzo è stato seguito nel corso del 1983 in occasione del trasferimento

⁽¹³²⁾ Si prescinde da altre carenze della disposizione contenuta nell'art. 1/5.

⁽¹³³⁾ Vedi circolare n. 02348 del 12 marzo 1981, lett. b) e circolare n. 00721 del 22 gennaio 1982, punto 2).

del pacchetto di controllo delle società Borgosesia, Kernel Italiana e Toro Assicurazioni (134).

8. Relazione degli amministratori ex art. 2423 c.c.

Al di fuori dell'esercizio dei poteri ordinatori ad essa attribuiti dalla legge ed al fine di assicurare un'adeguata informativa al pubblico gli interventi della Commissione si sono in talune occasioni sostanziati nell'adozione di raccomandazioni, cioè di atti di mero indirizzo della prassi societaria (135).

Per quanto non esplicitamente previsto dalle norme che disciplinano gli atti della Commissione, l'istituto della raccomandazione — mutuato dal diritto internazionale — è ampiamente sperimentato nella prassi operativa degli Organismi similari preposti in altri paesi al controllo del mercato mobiliare.

La possibilità del ricorso a tale istituto soddisfa infatti l'esigenza di ampliare e diversificare la gamma degli interventi dell'Organo di controllo e di graduarne l'intensità in rapporto alla peculiarità delle situazioni e delle materie cui gli stessi si riferiscono.

Non generando di per sé effetti giuridici, l'efficacia delle raccomandazioni dipende essenzialmente dal grado di apertura ai principi della trasparenza raggiunto dal sistema societario e dal complesso delle relazioni instauratesi tra soggetti sottoposti a controllo e Organo di vigilanza.

Nel convincimento che in un contesto economico evoluto l'attitudine delle società alla trasparenza debba affermarsi come fatto di costume che trascenda gli schemi normativi, la Commissione intende, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, avvalersi con crescente frequenza della facoltà di emanare atti di indirizzo.

Un intervento di questo tipo è stato realizzato nel corso del 1983, in occasione della emanazione del parere di cui alla comunicazione n. 83/03583 del 24 marzo concernente le modalità di redazione della relazione di certificazione (136).

In tale circostanza, infatti, la Commissione è anche intervenuta in tema di relazione degli amministratori e, con riferimento alle società con azioni quotate in borsa, ha richiamato l'attenzione sull'opportunità che gli amministratori delle società predette provvedano spontaneamente ad inserire nella relazione a corredo del bilan-

⁽¹³⁴⁾ Vedi supra, stesso capitolo, paragrafo 1., pagg. 33-36.

⁽¹³⁵⁾ Vedi al riguardo «Relazione sul 1981», capitolo IV, paragrafo 1., pagg. 33-35, nonché supra, capitolo II, paragrafo 3., pagg. 25-28 e supra, stesso capitolo, paragrafo 5.1., pagg. 49-51.

⁽¹³⁶⁾ Vedi infra, capitolo IV, paragrafo 1., pagg. 72-78.

cio (direttamente nella sezione delle note illustrative ovvero in allegati che ne costituiscano parte integrante) dati e notizie che gli stessi ritengano necessario aggiungere a quelli minimi previsti dall'art. 2429-bis, primo e secondo comma c.c. (137), ai fini di una più puntuale e completa informazione del pubblico.

Nel formulare la raccomandazione in discorso la Commissione ha anche fornito — a titolo esemplificativo e non limitativo — indicazioni circa i tipi di dati e notizie aggiuntivi la cui inclusione nella relazione al bilancio potrebbe risultare necessaria. Dati e notizie riconducibili tutti sia alla più evoluta dottrina ragionieristica e di informativa societaria sia alla giurisprudenza consolidata, e che trovano autorevole riferimento nella direttiva CEE sui conti annuali (138).

Queste le indicazioni fornite:

- a) dati consolidati relativi al patrimonio netto e all'utile d'esercizio della società e delle sue controllate;
 - b) dati sulla consistenza e sulle variazioni del patrimonio netto;
- c) dati e notizie sui flussi finanziari generati nell'esercizio della gestione operativa, finanziara e patrimoniale e sulla loro destinazione;
- d) dati sui risultati economici esposti anche in forma scalare ed aggregati per destinazione allo scopo di illustrare separatamente la gestione operativa, quella finanziaria e quella patrimoniale;
- e) dati analitici sulle spese, perdite e sopravvenienze passive, sui proventi ed oneri straordinari e sugli effetti di eventi eccezionali sulla vita aziendale;
- f) notize analitiche sui rapporti sottostanti ai conti d'ordine, sui vincoli posti (pegno, ipoteca, ecc.) a componenti attive del patrimonio sociale, sulle garanzie prestate e ricevute, su attività e passività potenziali, sugli effetti che si produrrebbero

^{(137) «}La relazione degli amministratori prescritta dal terzo comma dell'art. 2423 c.c. deve illustrare l'andamento della gestione nei vari settori in cui la società ha operato, anche attraverso altre società da essa controllate, con particolare riguardo agli investimenti, ai costi e ai prezzi. Devono essere anche indicati i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio».

[«]Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

¹⁾ i criteri nella valutazione delle varie categorie di beni e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;

²⁾ i criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;

³⁾ le variazioni intervenute nella consistenza delle partite dell'attivo e del passivo;

⁴⁾ i dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per indennità di anzianità e trattamenti di quiescenza;

⁵⁾ gli interessi passivi, ripartiti tra prestiti a lungo e medio termine e prestiti a breve termine, con separata indicazione di quelli compresi nelle poste dell'attivo;

⁶⁾ le spese di studio, ricerca e progettazione, le spese di pubblicità e propaganda e le spese di avviamento di impianti o di produzione, iscritte nell'attivo del bilancio, con distinta indicazione del relativo ammontare;

⁷⁾ i rapporti con le società controllanti, controllate e collegate e le variazioni intervenute nelle partecipazioni e nei crediti e debiti».

⁽¹³⁸⁾ Direttiva n. 78/660 del 25 luglio 1978 (c.d. IV direttiva).

nella rappresentazione del patrimonio sociale e del reddito d'esercizio se le partecipazioni in società controllate e collegate fossero valutate con il metodo del «patrimonio netto», ecc.

Nella circostanza è stato peraltro sottolineato che, ove gli amministratori non integrino il documento in via spontanea, la Commissione valuterà caso per caso l'opportunità di richiedere — nell'esercizio dei poteri ordinatori ad essa attribuiti dalla legge — la pubblicazione di dati e notizie aggiuntivi ritenuti necessari per l'informazione del pubblico.

9. Relazione semestrale ex art. 2429-bis c.c.

A partire dall'entrata in vigore della legge 7 giugno 1974, n. 216, con l'art. 2429-bis c.c. introdotto dall'art. 1/12 della legge citata, è stato posto a carico degli amministratori delle società con azioni quotate in borsa l'obbligo di redigere — al termine del primo semestre dell'esercizio sociale — una relazione sull'andamento della gestione, da mettere a disposizione dei soci presso la sede sociale e da comunicare al collegio sindacale (art. 2429-bis, ultimo comma c.c.) nonché da trasmettere alla Consob (art. 1/4, primo comma, n. 4) della legge n. 216.

L'introduzione dell'obbligo di predisporre la relazione semestrale risponde, com'è noto, all'intento di fornire agli azionisti e al collegio sindacale da un lato, e all'Organo preposto al controllo dell'informazione societaria dall'altro, uno strumento sistematico di informazione infrannuale — integrativa di quella fornita dai tradizionali documenti contabili di fine esercizio — già da tempo in uso in altri paesi sistematicamente orientati ai principi della trasparenza del mercato.

Tuttavia, mentre gli obiettivi perseguiti con l'introduzione della semestrale di presentano chiari ed evidenti, la loro realizzazione è risultata insoddisfacente a motivo della indeterminatezza dei contenuti e dei criteri di redazione del documento.

L'art. 2429-bis, ultimo comma c.c. si limita infatti a disporre che la relazione deve illustrare l'andamento della gestione «con particolare riguardo» alla produzione, alle vendite ed ai servizi collocati, alle spese ed ai ricavi, con ciò lasciando ampia discrezionalità agli amministratori nella redazione del documento. Permangono di conseguenza irrisolte una serie di questioni quali, ad esempio: a) se la semestrale debba mutuare la propria struttura dalla relazione degli amministratori a corredo del bilancio d'esercizio ovvero debba essere diversamente strutturata; b) se essa presupponga o meno la redazione di un bilancio riferito al primo semestre dell'esercizio sociale; c) se — in analogia a quanto disposto da d.p.r. 31 marzo 1975, n. 137 con riferimento alla «relazione degli amministratori» delle società ed enti finanziari, delle società assicurative e delle aziende ed istituti di credito — il contenuto della semestrale debba essere diversificato a seconda del tipo di attività svolta dalla società.

Un'evidente incongruenza — sottolineata da più parti — della disposizione richiamata, che pure si ispira ai principi della trasparenza delle società nei confronti del mercato, sta poi nell'essere la semestrale destinata ai soci, in luogo dell'esser messa direttamente a disposizione del pubblico.

Come sottolineato nelle precedenti Relazioni annuali, l'analisi delle semestrali annualmente pervenute alla Consob ha evidenziato l'insoddisfacente livello qalitativo e quantitativo delle informazioni rese per questa via e quindi l'inadeguatezza del documento ad assumere, nell'ambito dell'informazione societaria, il ruolo che lo stesso svolge in altri ordinamenti. Né dall'esame delle semestrali relative all'anno 1983 sono emersi elementi modificativi del quadro appena richiamato.

La consueta verifica dei contenuti del documento ha infatti dato conferma della carente e frammentaria presenza di informazioni aggiuntive rispetto a quelle specificamente richiamate dalla legge, di per sé largamente insufficienti per una compiuta valutazione dell'andamento della gestione societaria (tav. III/5).

L'inadeguata rispondenza della relazione semestrale rispetto all'obiettivo di realizzare un efficace sistema di informazione infrannuale periodica sull'andamento gestionale delle società con azioni quotate in borsa richiama la necessità di operare un'appropriata revisione della materia.

In questa linea si colloca il recente disegno di legge n. 1229 presentato alla Camera dei Deputati il 14 febbraio 1984 (139), il cui art. 4, ai fini del recepimento della direttiva C.E.E. n. 121 del 15 febbraio 1982 «concernente le informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori», attribuisce alla Consob la potestà di fissare i criteri di redazione della relazione semestrale nonché le relative forme di pubblicità.

La Commissione formula l'auspicio che la previsione appena richiamata si traduca quanto prima in norma di legge.

10. Prospetti informativi per l'ammissione a quotazione

Così come praticato in occasione delle precedenti ammissioni a quotazione di nuove società, l'inizio della contrattazione sui titoli delle nuove società ammesse in borsa o al ristretto nel corso del 1983 è stato preceduto — su richiesta della Commissione — dalla pubblicazione sulla stampa quotidiana di un prospetto con il qualle le società interessate hanno fornito al pubblico una serie articolata di dati e notizie, della cui esattezza e completezza hanno assunto formale responsabilità i rispettivi consigli di amministrazione.

⁽¹³⁹⁾ Vedi nota (58), pag. 35.

Risultando non ancora definita una specifica disciplina per l'ammissione dei titoli alla quotazione di borsa e nelle more del recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva CEE n. 390 del 17 marzo 1980 concernente il «coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori», relativamente alle società quotande in borsa è stata proseguita anche nel 1983 la prassi di far approntare i rispettivi prospetti informativi con riferimento allo schema a suo tempo prescritto dalla Commissione per l'ammissione di società al mercato ristretto (140), nonché di far predisporre contestualmente un apposito fascicolo a stampa contenente più ampie e dettagliate informazioni sulla società interessata.

Nel caso della società Attività Immobiliari, avendo quest'ultima proceduto nel novembre 1982 alla creazione del flottante a mezzo di offerta pubblica di vendita preceduta dalla pubblicazione di un prospetto informativo e di un fascicolo a stampa, e intervenendo la quotazione del titolo a tempi ravvicinati (maggio 1983), la Commissione ha ritenuto sufficiente richiedere alla Società la pubblicazione sulla stampa quotidiana di informazioni integrative del prospetto menzionato.

11. Riunioni, incontri e audizioni (141)

Come già praticato negli anni precedenti, nel corso del 1983 il collegamento con le società è stato realizzato anche in forma di contatti diretti con esponenti di queste ultime, nel corso di incontri ed audizioni svoltisi presso le sedi dell'Istituto.

Gli incontri dell'anno assommano a quarantotto ed hanno interessato trentaquattro società (i rappresentanti legali di alcune società sono stati sentiti in più di un'occasione).

Nella maggior parte dei casi le audizioni sono state originate dall'esigenza avvertita dalla Commissione di completare il quadro informativo sulle società convocate, acquisendo dai rispettivi rappresentanti legali dati e notizie aggiornati sulla situazione aziendale e sui programmi di investimento o di ristrutturazione, ovvero informazioni sull'assetto azionario. A undici delle società rientranti in questo gruppo la Commissione ha richiesto che gli elementi informativi ad essa forniti nella circostanza fossero portati a conoscenza del pubblico attraverso la diffusione di apposito comunicato stampa, i cui contenuti sono stati preventivamente concordati (142). In

⁽¹⁴⁰⁾ Vedi delibera n. 283 del 24 ottobre 1977.

⁽¹⁴¹⁾ Per gli incontri con esponenti degli Organi locali di borsa, vedi supra, capitolo II, paragrafo 3., pagg. 25-28. Per gli incontri con esponenti di società di revisione e del correlativo Organismo di categoria vedi infra, capitolo IV, paragrafi 1.2. e 1.3., pagg. 76-78.

⁽¹⁴²⁾ Ad una delle undici società incontrate in più di un'occasione, è stata richiesta la pubblicazione di un comunicato stampa in due distinte circostanze.

tre casi è stato invece richiesto che sulle informazioni rese nel corso dell'incontro fosse data, in sede di assemblea, ampia informativa agli azionisti.

Un secondo gruppo di audizioni si ricollega alla necessità di acquisire dati, notizie e chiarimenti indispensabili ai fini di una compiuta valutazione da parte della Commissione della opportunità di operare interventi sulla quotazione dei titoli delle società convocate. E difatti per i titoli di cinque di tali società sono successivamente intervenuti provvedimenti di sospensione della quotazione (tre casi), di cancellazione dal listino (un caso), ovvero di integrazione delle garanzie contrattuali prescritte in via generale con la delibera n. 929 del 3 luglio 1981 (un caso). A due delle società rientranti in questo gruppo è stata richiesta, in relazione agli argomenti trattati nel corso dell'incontro, la pubblicazione di apposito comunicato stampa.

Un ulteriore gruppo di incontri comprende cinque società (di cui una non quotata) la cui audizione è stata motivata dall'esigenza di acquisire chiarimenti su specifiche questioni od operazioni. Il tema degli incontri ha riguardato in tre casi i contenuti della relazione di certificazione relativa al rispettivo ultimo bilancio approvato, in un caso la mancata redazione del bilancio consolidato di gruppo e in un caso l'esito di un'operazione posta in essere su titoli di una società quotata. In correlazione all'oggetto dell'incontro ad una società è stato chiesto di far luogo alla diffusione di un comunicato stampa, mentre ad altre due è stato chiesto di dare lettura alle rispettive assemblee di apposita comunicazione il cui contenuto è stato definito dalla stessa Commissione.

In due casi sono stati incontrati i rappresentanti legali di società che avevano chiesto l'ammissione a quotazione dei rispettivi titoli. Oggetto degli incontri è stato l'esame di elementi istruttori afferenti la procedura di ammissione. (Per una delle due società l'ammissione è intervenuta nei primi mesi del 1984).

Un ultimo incontro ha riguardato i commissari liquidatori di una società i cui titoli erano stati cancellati dal listino di borsa nel 1982 ed è valso ad acquisire notizie sullo stadio di attuazione della procedura di liquidazione alla quale la società in questione era stata assoggettata.

Riunioni con esponenti di società si sono tenute anche a livello Servizi ed Uffici della Commissione ed hanno avuto ad oggetto tematiche di varia natura.

12. Inadempimenti nei confronti della Consob e correlativi rapporti alla Magistratura

In relazione a circostanze predeterminate la legge 7 giugno 1974, n. 216 agli artt. 1/4, 1/5, 1/17, 1/18, 1/18-quater e 1/19 pone a carico delle società, degli enti e delle persone fisiche ivi richiamati i sotto elencati specifici obblighi di comunicazione alla Consob:

a) invio della documentazione ex art. 1/4 da parte delle società con azioni

quotate in borsa, degli enti commerciali con titoli quotati in borsa (143) e delle società ed enti finanziari di cui all'art. 1/19, nonché da parte delle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare e delle società e degli enti pubblici che pongano in essere operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio;

- b) comunicazione ex art. 1/5 da parte delle società azionarie o a responsabii lità limitata che partecipino al capitale di società con azioni quotate in borsa e da parte delle società con azioni quotate in borsa che partecipino al capitale di società con azioni non quotate in borsa o a responsabilità limitata;
- c) comunicazione ex art. 1/17 da parte degli amministratori, sindaci e direttori generali delle società con azioni quotate in borsa i quali partecipino al capitale della società stessa o di società da questa controllate, nonché da parte degli amministratori, sindaci o revisori delle società con azioni quotate in borsa e degli enti commerciali con titoli quotati in borsa, in relazione ai compensi annualmente percepiti (144);
- d) comunicazione preventiva ex art. 1/18 nel testo riformulato dall'art. 12, primo comma della legge 23 marzo 1983, n. 77 da parte dei soggetti che intendano procedere ad operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio.

Ulteriori obblighi di comunicazione alla Consob sono stati introdotti dall'art. 7, ultimo comma della citata legge n. 77 che fa carico alle società autorizzate alla gestione di fondi comuni di investimento mobiliare di trasmettere la documentazione di cui all'art. 1/4 della legge n. 216, nonché dalla disposizione transitoria contemplata all'art. 12, quarto comma della stessa legge n. 77 che ha prescritto la comunicazione delle operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio in essere alla data del 12 aprile 1983 (entrata in vigore della legge n. 77).

Altri obblighi di comunicazione alla Consob trovano poi origine nell'avvenuto esercizio da parte della Commissione dei poteri di richiesta di cui all'art. 1/3, primo

⁽¹⁴³⁾ Con estusione, ex art. 12, secondo comma della legge 23 marzo 1983, n. 77 delle aziende ed istituti di credito aventi in quotazione in borsa esclusivamente titoli diversi dalle azioni. Vedi supra, stesso capitolo, paragrafo 3., pagg. 39-41.

⁽¹⁴⁴⁾ Con riferimento al disposto dell'art. 12, secondo comma della legge n. 77 che ha escluso dalla disciplina di cui all'art. 1/4 della legge n. 216 le aziende ed istituti di credito aventi in quotazione in borsa esclusivamente titoli diversi dalle azioni è stato rappresentato alla Commissione il quesito se la citata disposizione di legge avesse implicitamente fatto anche venir meno per gli amministratori, sindaci o revisori delle aziende ed istituti di credito ivi richiamati, l'obbligo di comunicare alla Consob ex art. 1/17, sesto comma della legge n. 216 i compensi da questi percepiti. Con comunicazione del marzo 1984 la Commissione ha precisato il proprio avviso negativo in argomento, stante che, nel prevedere espressamente l'esclusione sopra richiamata, l'art. 12, secondo comma della legge n. 77 non ha contestualmente previsto esenzioni dagli obblighi di comunicazione dei compensi e che la Consob non ha potere alcuno di concedere deroghe a quanto disposto dalla legge.

comma, lett. c) della legge n. 216 (145) e di cui all'art. 4 della legge 23 febbraio 1977, n. 49 (146) (147).

A carico dei soggetti sottoposti ai controlli della Consob possono infine sorgere obblighi di natura diversa, derivanti dall'esercizio da parte della Commissione dei vari poteri ordinatori ad essa attrbuiti (obbligo di redazione del bilancio consolidato di gruppo, obbligo di rendere pubblici determinati dati e notizie, obbligo di farsi ispezionare, ecc.).

Nel vigente quadro normativo, tenuto conto della legge 24 novembre 1981, n. 689 (148) che ha ripenalizzato gli inadempimenti nei confronti della Consob, la constatazione della violazione degli obblighi predetti comporta l'inoltro di correlativo rapporto al competente organo giudiziario che, nella fattispecie, a prescindere dalla localizzazione della sede del soggetto inadempiente, risulta essere il pretore ovvero il procuratore della Repubblica di Roma.

Va peraltro sottolineato che l'obbligatorietà dell'inoltro del rapporto (149), da un lato, e la complessità delle fattispecie che possono presentarsi, dall'altro, pongono la Commissione nella condizione di dover inoltrare rapporto alla Magistratura anche quando il caso in riferimento potrebbe solo in via ipotetica configurarsi come fattispecie delittuosa. E ciò a salvaguardia della rigorosità della propria azione istituzionale.

Di qui l'elevato numero di segnalazioni all'Autorità giudiziaria che, non di rado, esperiti gli accertamenti di competenza, non ravvisa nei fatti segnalati i presupposti per la comminatoria della sanzione penale.

Nel corso del 1983 sono stati trasmessi alla Magistratura penale competente settantuno rapporti inerenti tutti a inosservanze di obblighi di comunicazione da parte di società, enti e persone fisiche:

a) in quarantacinque casi — di cui otto relativi relativi a società con titoli quotati in borsa e trentasette concernenti società finanziarie non quotate - si tratta di violazione dell'art. 1/4;

b) in diciassette casi di inosservanza dell'art. 1/5;

⁽¹⁴⁵⁾ Vedi nota (52) prima parte, pag. 34.

⁽¹⁴⁶⁾ Vedi nota (53) prima parte, pag. 34.

⁽¹⁴⁷⁾ Dall'esercizio dei poteri di cui all'art. 1/3, primo comma, lett. c) della legge n. 216 e di cui all'art. 4 della legge n. 49 si sono in taluni casi originati obblighi di comunicazione anche a carattere ricorrente.

^{(148) «}Modifiche al sistema penale».

⁽¹⁴⁹⁾ Art. 2, secondo e terzo comma c.p.p.: «Gli altri pubblici ufficiali e gli incarcati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato, sono obbligati a farne rapporto, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offeso.» «Il rapporto è presentato, senza ritardo, al procuratore della Repubblica o al pretore».

- c) in due casi si tratta rispettivamente di inottemperanza a prescrizioni dettate dalla Commissione con circolare n. 02348 del 12 marzo 1981 (150) e di violazione dell'art. 1/17;
 - d) in cinque casi i rapporti sono stati originati da violazione dell'art. 1/18;
- e) in due casi si tratta rispettivamente di inosservanza dell'art. 12, quarto comma della legge n. 77 e di violazione da parte di un unico soggetto sia dell'art. 1/18 sia del citato art. 12, quarto comma.

Relativamente al secondo dei due casi da ultimo richiamati, il pretore ha emesso sentenza istruttoria di proscioglimento. Analoga sentenza è stata emessa anche in relazione ad un caso di violazione dell'art. 1/4. Mentre con riferimento ad un caso di violazione dell'art. 1/15 è stata emessa sentenza predibattimentale di proscioglimento.

I provvedimenti relativi ai casi rimanenti come pure quelli concernenti i rapporti inviati alla Magistratura nel corso del 1982 sono tuttora in corso.

⁽¹⁵⁰⁾ Vedi nota (111), pag. 54.

Capitolo IV

CERTIFICAZIONE DEI BILANCI

1. Relazione di certificazione ex art. 4 del d.p.r. n. 136

1.1. Indirizzi generali della Consob

Il d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136 ha attribuito alle società di revisione iscritte nell'Albo Speciale la funzione di «controllo della contabilità e della valutazione del patrimonio» delle società con azioni quotate in borsa. Funzione il cui momento conclusivo è costituito dall'approntamento della relazione di certificazione, la quale deve contenere il giudizio circa la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti fatti, circa la conformità dello stesso alle norme di legge, nonché in ordine all'esatta rilevazione dei fatti di gestione secondo corretti principi contabili (151).

L'attuazione del sistema di revisione e certificazione obbligatoria ha inevitabilmente richiamato l'attenzione sul problema dei principi contabilli e di revisione e sulla controversa questione della individuazione di corretti principi di generale accettazione. Si tratta infatti di materia in continua evoluzione ed aggiornamento, alla cui formazione, oltre che il legislatore, concorrono la giurisprudenza, la dottrina e gli organismi rappresentativi delle imprese e delle professioni.

Come descritto nella precedente Relazione annuale, dandosi carico della necessità di addivenire comunque all'individuazione di modelli di riferimento per la redazione e la certificazione dei bilanci, la Commissione intervenne in materia nell'aprile 1982 ritenendo non rinviabile una propria presa di posizione.

«Se la società di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporne analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente la Commissione nazionale per le società e la borsa».

⁽¹⁵¹⁾ Art. 4 secondo e terzo comma del d.p.r. n. 136: «La società di revisione, se il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti fatti e sono conformi alle norme per la redazione e il contenuto del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e se i fatti di gestione sono esattamente rilevati nelle scritture predette, secondo corretti principi contabili, ne rilascia certificazione con apposita relazione, sottoscritta da uno degli amministratori o dei soci che ne hanno la rappresentanza avente i requisiti di cui al successivo art. 8, secondo comma, n. 2). La esposizione dei controlli eseguiti, la indicazione delle persone che li hanno effettuati e di quelle che li hanno diretti, nonché del compenso percepito dalla società di revisione, devono risultare dal libro previsto nel terzo comma dell'art. 1.»

Con delibera n. 1079 la Consob fornì, infatti, indirizzi al mercato indicando nella serie dei principi contabili predisposti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti il punto di riferimento sia per le società quotate sia per le società di revisione, rispettivamente per la redazione e la certificazione del bilancio. Ancorché in fase di completamento, la predetta serie di principi contabili è stata infatti ritenuta l'elaborazione più avanzata nel nostro paese sulla quale è possibile ricercare il consenso di tutte le categorie interessate.

Con la medesima delibera n. 1079, allo scopo di completare il quadro di riferimento necessario alle società di revisione per lo svolgimento della funzione ad esse demandata, la Commissione provvide anche a raccomandare, ex art. 10, secondo comma, lett. c) del d.p.r. n. 136 (152) l'adozione della serie dei principi di revisione redatti dal citato Consiglio, integrata dalle procedure di verifica che circostanze oggettive rendessero indispensabili.

In quella stessa fede furono tuttavia espresse riserve circa i principi contenuti nel documento n. 2 della predetta serie dei principi contabili («composizione e schemi del bilancio d'esercizio») e circa i principi contemplati nel documento n. 18 della predetta serie dei principi di revisione («norme di stesura della relazione di certificazione»), essendosi al riguardo rilevata la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti.

Agli inizi del 1983 la Commissione è ritornata sul tema, formulando un articolato parere (comunicazione n. 83/03583 del 24 marzo) in ordine al contenuto e alla forma della relazione di certificazione, della quale è stato delineato un modello uniforme.

È opportuno precisare che si è deliberatamente utilizzato lo strumento del parere, in luogo del ricorso ad una formale raccomandazione ai sensi del citato art. 10,
stante che con la richiamata comunicazione la Commissione ha inteso non già sollecitare l'adozione di «principi e criteri per il controllo contabile delle società e per la
certificazione dei bilanci» (cioè l'adozione di principi tecnici che attengono propriamente al modo di condurre la revisione e certificazione dei bilanci), quanto piuttosto far conoscere il proprio punto di vista circa il modo di concludere la certificazione (cioè esternare il parere dell'Organo di vigilanza in ordine ai contenuti della
relazione di certificazione così come emergono dal disposto dell'art. 4 del d.p.r.
n. 136).

Le incertezze e le ambiguità emergenti dalla prassi che si andava instaurando in tema di relazione di certificazione, rendevano infatti indifferibile un intervento da

^{(152) «}Nell'esercizio della vigilanza [sull'attività delle società di revisione iscritte nell'Albo Speciale] la Commissione può: c) raccomandare l'adozione di principi e criteri per il controllo contabile delle società e per la certificazione dei bilanci, richiedendo preventivamente il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri. I principi e criteri anzidetti sono pubblicati con le forme e le modalità determinate dalla stessa Commissione».

parte della Consob, il cui punto di vista non poteva, nella circostanza, che attenersi all'esistente normativa in materia.

La Commissione stessa ha peraltro sottolineato la natura meramente interlocutoria del parere in questione, precisando che lo stesso formerà oggetto di aggiornamenti in occasione dell'auspicabile prossimo recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva comunitaria sui conti annuali (153) e della conseguente necessaria revisione del disposto dell'art. 4 del d.p.r. n. 136.

Nel delineare la forma e i contenuti tipici della relazione di certificazione, la Commissione ha formulato una serie di precisazioni che vengono di seguito sintetizzate.

È stato in primo luogo puntualizzato, da un lato, che oggetto di certificazione è il bilancio così come inteso dal codice civile e come richiamato dal secondo comma dell'art. 4 del d.p.r. n. 136 (e cioè lo stato patrimoniale ed il conto dei profitti e delle perdite) e, dall'altro, che i documenti di fine esercizio ai quali la società di revisione può fare riferimento nel descrivere preliminarmente l'oggetto dell'esame e dei controlli effettuati sono esclusivamente quelli contemplati nel primo comma dell'art. 4 citato (e cioè «il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite insieme con la relazione degli amministratori e con gli allegati di cui al quarto comma dell'art. 2424 c.c.»), i quali sono i soli ad assumere rilevanza pubblica nei confronti degli azionisti e dei terzi.

La Commissione ha infatti ritenuto che, nel contesto dell'ordinamento vigente, il riferimento a qualsiasi altro documento nell'introduzione alla relazione di certificazione risulta equivoco e fuorviante e che, conseguentemente, ogni informazione o documento aggiuntivo volto ad accrescere l'informativa di bilancio deve essere ricompreso nella richiamata documentazione contabile di fine esercizio (segnatamente in allegato alla relazione degli amministratori ovvero in una sua distinta sezione). Si è inteso in tal modo ricondurre la materia nel quadro della normativa vigente, evitando estensioni arbitrarie dell'ambito della certificazione.

In considerazione degli orientamenti evolutivi emersi in tema di conti annuali e della necessità di accrescere comunque la portata informativa dei documenti contabili di fine esercizio, con la comunicazione in esame la Commissione ha peraltro richiamato l'attenzione sull'opportunità che gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa provvedano spontaneamente ad inserire nella relazione a corredo del bilancio (direttamente nella sezione delle note illustrative ovvero in allegati che ne costituiscano parte integrante), dati e notizie che gli stessi ritengano necessari per una completa informazione del pubblico, in aggiunta a quelli minimi previsti dall'art. 2429-bis c.c. (154).

⁽¹⁵³⁾ Vedi nota (138), pag. 64.

⁽¹⁵⁴⁾ Vedi nota (137), pag. 64.

Nel formulare la predetta raccomandazione (155) la Commissione ha anche fatto presente che, qualora gli amministratori non integrino spontaneamente la relazione al bilancio, essa valuterà caso per caso l'opportunità di avvalersi dei propri poteri ordinatori per richiedere la pubblicazione di dati e notizie supplementari ritenuti neccesari per una compiuta informativa al pubblico.

Il richiamato meccanismo di integrazione delle informazioni desumibili dal bilancio di fine esecizio, incentrato sulla libera autodeterminazione della società interessata ovvero sull'intervento coattivo della Commissione, è comunque tale che la sua mancata attivazione non pregiudica di per sé il rilascio della certificazione; laddove la prassi che si andava instaurando muoveva nel senso di subordinare il rilascio della certificazione alla presentazione alla società di revisione di particolari prospetti in aggiunta al bilancio civilistico.

Con la comunicazione in commento è stato anche sottolineato che dalla relazione di certificazione deve risultare chiaro che la società di revisione ha compiuto autonome scelte professionali nel determinare i controlli ritenuti necessari ai fini dell'assunzione della responsabilità del giudizio di certificazione espresso; e ciò sia con riferimento all'estensione e al grado di approfondimento dei controlli, sia con riferimento alla valutazione delle modalità e dei principi secondo cui i fatti di gestione sono stati rilevati nelle scritture contabili e rappresentati in bilancio. Dal che consegue che, di per sé, non deresponsalizza il revisore l'applicazione sia pure rigorosa dei criteri di revisione raccomandati dalla Commissione con la citata delibera n, 1079 dell'aprile 1982.

La Commissione ha poi precisato che, in conformità al disposto dell'art. 4 del d.p.r. n. 136, il giudizio della società di revisione deve risolversi unicamente nel rilascio della certificazione ovvero ovvero nel diniego motivato della stessa. La norma citata, infatti, non lascia spazio alcuno a «formule intermedie di certificazione», che pure andavano doffondendosi nella prassi inficiando la significatività del giudizio dei revisori. Correlativamente, in relazione al caso in cui la società di revisione ritenga di rilasciare la certificazione ma nel contempo, ai fini di una più compiuta conoscenza e valutazione all'esterno di alcuni aspetti del proprio incarico e/o del bilancio, intenda formulare commenti e considerazioni di natura tecnica, la Commissione ha chiarito che i commenti e le considerazioni predette possono — nell'estensione ritenuta utile — trovare collacazione in una distinta sezione della relazione di certificazione.

Con la precisazione da ultimo richiamata la Commissione non ha inteso ignorare che, in sede di emanazione del giudizio professionale sul bilancio, possa sussistere l'esigenza di rappresentare riserve, eccezioni o incertezze, quanto invece puntualizzare che, a termini di legge, il giudizio finale sul bilancio non può che essere un

⁽¹⁵⁵⁾ Vedi anche supra, capitolo III, paragrafo 8., pagg. 63-65.

giudizio «pulito» che si sostanzi nel rilascio della certificazione ovvero nel diniego motivato della stessa, e che di conseguenza eventuali osservazioni e rilievi — che non siano comunque tali da precludere, nella piena libertà di scelta della società di revisione, il rilascio della certificazione del bilancio nel suo complesso — devono invece trovare collocazione in una distinta sezione della relazione.

Nella circostanza è stato infine precisato che destinatari della relazione di certificazione sono gli azionisti della società il cui bilancio è oggetto di certificazione, stante che a norma di legge spetta a questi conferire l'incarico di revisione e certificazione.

Riguardo alla forma espositiva della relazione di certificazione la Commissione ha fornito uno schema-tipo del documento.

1.2. Successivi sviluppi

In relazione all'avvenuta emanazione del parere di cui alla comunicazione del 24 marzo esaminata al punto precedente, l'Assirevi (Associazione italiana revisori contabili) ha chiesto alla Commissione un'audizione, tenutasi presso la sede dell'Istituto agli inizi di aprile.

Nel corso dell'incontro i rappresentanti dell'Assirevi hanno esposto il punto di vista dell'Associazione in merito agli indirizzi forniti dalla Consob in tema di redazione della relazione di certificazione, mentre da parte della Commissione è stata illustrata la ratio dell'intervento operato con la richiamata comunicazione del 24 marzo e sono stati forniti chiarimenti e precisazioni in ordine ai diversi punti in cui la stessa si articola.

In chiusura dello stesso mese di aprile la predetta Associazione ha comunicato di avere evidenziato alle proprie associate una serie di «integrazioni» da apportare allo schema-tipo di relazione di certificazione indicato dalla Consob. La Commissione ha ritenuto di ribadire all'Assirevi le proprie linee di indirizzo in materia.

1.3. Acquisizione delle relazioni di certificazione e correlativi interventi della Consob

In data pecedente alla emanazione del parere sulle modalità di redazione della relazione di certificazione la Commissione aveva prescritto alle società di revisione iscritte nell'Albo Speciale di far pervenire alla Consob — non appena disponibili e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente la data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio oggetto di certificazione — copia delle relazioni di certificazione (corredate degli allegati) relative ai bilanci di società con azioni quotate in borsa (comunicazione n. 83/01251 del 5 febbraio). La norma-

tiva di riferimento, infatti, non fa obbligo né alle società di revisione né alle società quotate di trasmettere alla Consob copia del documento in questione.

Dall'esame delle relazioni pervenute sono emerse diverse discordanze rispetto al modello indicato dalla Consob.

In due casi in particolare la formulazione del giudizio di certificazione è risultata non in linea con le indicazioni fornite in proposito dalla Commissione, talché appariva non chiaro se la società di revisione avesse inteso o meno rilasciare la certifciazione del bilancio nel suo complesso.

In relazione ai casi in questione la Commissione ha convocato presso la sua sede i firmatari delle due relazioni di certificazione, acquisendo certezza che il «giudizio» in esse contenuto era da intendersi nel senso dell'avvenuto rilascio della certificazione del bilancio. Correlativamente sono stati anche convocati gli amministratori
delle due società quotate i cui bilanci formavano oggetto dei «giudizi» in discorso,
allo scopo di approfondire le questioni cui si riferivano le «eccezioni» richiamate
nei giudizi di certificazione. Al termine degli incontri la Commissione ha richiesto
agli amministratori delle due società quotate di provvedere, nel corso delle rispettive
assemblee convocate per l'approvazione del bilancio, a dare lettura di apposita comunicazione Consob contenente una serie di esplicitazioni in ordine agli aspetti del
bilancio su cui si incentravano le «osservazioni» delle società di revisione, nonché la
precisazione che il «giudizio» da queste formulato era da intendersi nel senso del rilascio della certificazione del bilancio nel suo complesso (156).

Antecedentemente all'emanazione del parere in precedenza richiamato, era stato peraltro già attuato un intervento di tipo analogo a quelli appena descritti.

In relazione alla non chiara formulazione del giudizio di certificazione proposto da una società di revisione, la Commissione aveva infatti a questa richiesto il rilascio di una dichiarazione aggiuntiva esplicativa del giudizio stesso. Dichiarazione della quale, su richiesta della stessa Commissione, è stata data lettura nel corso dell'assemblea per l'approvazione del bilancio cui si riferiva la relazione di certificazione (157).

Nel corso dell'anno si è registrato un unico caso di diniego della certificazione, in relazione al bilancio 1982 di una società di assicurazione. In proposito è peraltro da precisare che la predetta società risultava assoggettata all'obbligo di far certificare il bilancio dell'esercizio 1982, non già ai sensi del d.p.r. n. 136 bensì per effetto della legge 10 giugno 1978, n. 295 (158) che ha introdotto l'obbligo della certificazione del bilancio per tutte le società autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa, a prescindere dall'elemento della quotazione in borsa. A termini dell'art.19 del

⁽¹⁵⁶⁾ Vedi supra, capitolo III, paragrafo 1., pagg. 33-36.

⁽¹⁵⁷⁾ Vedi supra, capitolo III, paragrafo 1., pagg. 33-36.

^{(158) «}Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni».

d.p.r. n. 136, per la società in discorso l'obbligo di certificazione del bilancio decorre, infatti, dall'esercizio 1985.

In relazione al caso in questione la Commissione ha provveduto a convocare i responsabili della società assicurativa allo scopo di acquisire chiarimenti e precisazioni in ordine alla situazione aziendale ed ai rilievi formulati dalla società di revisione. Delle informazioni e dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'audizione è stata successivamente data comunicazione all'Isvap.

In altro caso, concernente una società finanziaria quotata, la società di revisione incaricata non ha potuto emettere la relazione di certificazione non essendo stata la medesima immessa nell'esercizio delle proprie funzioni. La situazione complessiva della predetta società finanziaria — i cui titoli sono sospesi dalla quotazione dal maggio 1983 — risultava a fine anno all'esame della Commissione.

2. Incarichi di revisione e certificazione del bilancio

2.1. Incarichi conferiti da società con azioni quotate in borsa

Decorse le prime due scadenze previste dall'art. 19 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136 per il conferimento da parte delle società con azioni quotate in borsa dell'incarico di revisione e certificazione del bilancio (159), la data del 17 maggio 1983 costituiva il riferimento temporale per il conferimento dell'incarico da parte delle società non bancarie aventi alla data del 31 dicembre 1974 un capitale sociale non superiore a 10 miliardi di lire.

Gli incarichi conferiti nell'anno dalle società anzidette nonché dalle nuove società ammesse in borsa (160), ed approvati dalla Commissione, assommano in complesso a quarantanove, portando così a centosessantotto il numero degli incarichi approvati a tutto dicembre 1983 (tav. IV/1) (161) (162).

^{(159) 17} maggio 1981, per le società finanziarie e per le società non bancarie aventi alla data del 31 dicembre 1974 un capitale sociale superiore a 50 miliardi di lire; 17 maggio 1982, per le società non bancarie aventi alla data del 31 dicembre 1974 un capitale sociale superiore a 10 e inferiore o pari a 50 miliardi di lire.

⁽¹⁶⁰⁾ Attività Immobiliari, Fidis, Rol, Sasib e Selm.

⁽¹⁶¹⁾ Nel numero complessivo degli incarichi approvati non sono ricompresi quelli a suo tempo conferiti dalle società Banco Ambrosiano, Coge, Anic, Italsider, Società Petrolifera Italiana e Terni, tutte non più iscritte nel listino di borsa a fine anno. Rispetto alla consistenza del listino a fine 1983 (centosettantotto società), risultavano invece non ancora definite le posizioni della società Ausiliare (della quale si riferisce nel prosieguo del paragrafo), delle società Graziano ed Ercole Marelli (rispettivamente dichiarata in stato di insolvenza e posta in amministrazione straordinaria ed entrambe cancellate dal listino nella prima parte del 1984), nonché delle società bancarie (fatta esclusione per Intarbanca e Credito Varesino che hanno conferito l'incarico in anticipo rispetto ai termini di legge).

⁽¹⁶²⁾ A tutto maggio 1984 l'obbligo del conferimento dell'incarico di revisione e certificazione del bilancio risulta adempiuto per tutte le società quotate in borsa.

Relativamente alle nuove società ammesse in borsa nel corso del 1983 sono stati preliminarmente accertati — a norma dell'art. 2, terzo comma del d.p.r. n. 136 — l'avvenuto conferimento dell'incarico di certificazione del bilancio e l'effettiva immissione della prescelta società di revisione nell'esercizio delle proprie funzioni.

Per le tre società quotate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 169 (163) è risultata inoperante la deroga al richiamato terzo comma dell'art. 2, contemplata all'art. 19 del d.p.r. n. 136 nel testo riformulato dall'art. 3 della legge n. 169 citata (164). Riformulazione che, nell'estendere alle società di nuova ammissione la gradualità di scadenza dell'obbligo di conferimento in precedenza riferita alle sole società già quotate, ha previsto altresì che, in caso di prima ammissione alla quotazione di borsa e fino alla scadenza del 17 maggio 1984, la negoziazione delle azioni può avere inizio anche se l'incarico di certificazione del bilancio non sia stato ancora conferito. Per i casi di specie si trattava infatti di società per le quali il relativo termine ultimo per il conferimento risultava già scaduto.

Nel corso dell'anno la Commissione ha adottato un unico provvedimento di diniego di approvazione dell'incarico di certificazione conferito da società quotata (delibera n. 1289 del 23 febbraio).

Nell'adottare il provvedimento di diniego — motivato dall'esistenza di situazioni di incompatibilità di cui all'art. 3, primo comma, punto 4) del d.p.r. n. 136 (165), nonché dalla non idoneità tecnica della prescelta società di revisione ad assu-

⁽¹⁶³⁾ Attività Immobiliari, Sasib e Selm, ammesse a quotazione in data successiva al 12 maggio 1983, data di entrata in vigore della legge n. 169.

^{(164) «}Le società le cui azioni sono già quotate in borsa alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle le cui azioni sono ammesse su istanza alla quotazione di borsa successivamente alla data predetta e anteriormente alla scadenza dei periodi inidicati per ciascuna categoria di società alle successive lett. a), b), c) e d) del presente comma, debbono provvedere al conferimeto dell'incarico a una società di revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 8 del presente decreto, nei seguenti termini, che decorrono dalla data della pubblicazione dell'Albo di cui all'art. 18:

a) un anno, per le società finanziarie e per le società aventi alla data del 31 dicembre 1974 un capitale sociale superiore a 50 miliardi di lire;

b) due anni, per le società aventi alla data del 31 dicembre 1974 un capitale sociale superiore a 10 e inferiore o pari a 50 miliardi di lire;

c) tre anni, per le rimanenti società;

d) quattro anni, per le aziende e istituti di credito quale che sia l'ammontare del capitale sociale».

[«]Si applica il secondo comma dell'art. 2».

[«]L'obbligo di certificazione del bilancio ha inizio a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in cui è stato conferito l'incarico».

[«]In caso di prima ammissione alla quotazione di borsa, fino alla scadenza del termine di cui al punto d) del primo comma, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2, la negoziazione delle azioni può avere inizio anche se l'incarico di certificazione del bilancio non sia stato ancora conferito».

[«]Nel caso in cui una società con azioni quotate in borsa sia divenuta società finanziaria successivamente alla data prevista al punto a) del primo comma, detto incarico deve essere conferito contestualmente alla deliberazione di modificazione dell'atto costitutivo e l'obbligo di certificazione ha inizio a decorrere dall'esercizio immediatamente successivo».

^{(165) «}L'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti contrattuali o da partecipazioni o i cui soci, amministratori, sindaci e direttori generali:

⁴⁾ si trovino in altra situazione che ne comprometta, comunque, l'indipendenza nei confronti della società».

mere l'incarico in relazione alla propria organizzazione in essere all'epoca del provvedimento — la Commissione ha contestualmente invitato la società quotata a deliberare il conferimento ad altra società di revisione, nel termine di novanta giorni successivamente procrastinato al 30 giugno.

Decorso tale termine, ed avendo la predetta società quotata comunicato di non aver potuto convocare l'assemblea e di rimettere alla Consob la decisione circa il conferiento dell'incarico di certificazione del proprio bilancio, la Commissione ha provveduto ad attivare la procedura per il conferimento dell'incarico d'ufficio ex art. 2, secondo comma del d.p.r. n. 136 (166), individuando per sorteggio tre società di revisione iscritte nell'Albo Speciale alle quali è stata chiesta la formulazione di proposte per la revisione e certificazione del bilancio della società in discorso. Esperita la necessaria istruttoria, al conferimento d'ufficio si è pervenuti nei primi giorni del 1984 (167).

È utile ribadire in proposito quanto già sottolineato nella Relazione sul 1981 con riferimento agli unici due provvedimenti di diniego in precedenza assunti dalla Commissione. E cioè che la mancata approvazione di un incarico di certificazione non costituisce in alcun modo una censura generale all'idoneità tecnica, ovvero al modo di operare, ovvero ancora all'indipendenza della società di revisione interessata, censura che comporterebbe la cancellazione dall'Albo. I provvedimenti in questione sono invece esclusivamente effetto dell'azione di vigilanza dell'Organo di controllo volta ad accertare caso per caso che l'incarico conferito sia in linea con le disposizioni dettate dagli artt. 2 e 3 del d.p.r. n. 136.

Nell'anno in esame, approssimandosi la scadenza del triennio di certificazione (168), otto società quotate hanno provveduto al primo rinnovo dell'incarico (169) (170). Di queste, una soltanto ha conferito l'incarico di certificazione a società diversa da quella prescelta per il primo triennio. Tutti i rinnovi sono stati debitamente approvati dalla Commissione.

Nello stesso periodo dieci delle società che avevano già conferito l'incarico (171) hanno provveduto a modificare i termini del triennio di certificazione, in conseguenza dell'intervenuta modifica della data di chiusura dei rispettivi esercizi sociali.

Come già riscontrato con riferimento alla prassi seguita nel biennio 1981-82, gli

^{(166) «}Qualora l'assemblea non sia stata convocata nel termine indicato nel comma precedente o la deliberazione non sia stata adottata, la Commissione nazionale per le società e la borsa provvede, d'ufficio, al conferimento dell'incarico».

⁽¹⁶⁷⁾ Delibera n. 1419 del 12 gennaio 1984.

⁽¹⁶⁸⁾ In ordine all'individuazione del momento conclusivo dell'incarico vedi infra, paragrafo 6., lett. b), pag.

⁽¹⁶⁹⁾ Euromobiliare, Gemina, Interbanca, La Rinascente, Pirelli, Pirelli & C., Worthington e Zucchi.

⁽¹⁷⁰⁾ Il numero delle società che hanno provveduto al rinnovo dell'incarico a tutto maggio 1984 è pari a dieci. (171) Agricola Finanziaria, Bonifiche Siele, Boero, Broggi Izar, Buton, Cigahotels, Sarom Finanziaria, Smi, Sogene e Westinghouse.

indirizzi formulati dalla Commissione nel marzo 1981 in materia di conferimenti d'incarico (172) hanno trovato ampia rispondenza anche da parte delle società che hanno conferito l'incarico nel corso del 1983. Sono inoltre risultate pienamente adempiute le richieste, rivolte dalla Commissione a quattordici società le cui deliberazioni assembleari di conferimento dell'incarico erano già state approvate, di fornire ai rispettivi azionisti un correlativo supplemento di informativa (173).

Per contro, dall'esame delle «proposte» formulate dalle società di revisione alle rispettive società clienti, e da queste comunicate aua Consob in anticipo rispetto alla data di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sul conferimento

(172) Comunicazione n. 02139 del 7 marzo 1981: «Al fine di facilitare le procedure di approvazione degli incarichi di certificazione in corso di assegnazione ai sensi del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136 la Commissione per le società e la borsa Vi informa di quanto segue:

1) la Commissione ritiene auspicabile che la società conferente l'incarico invii alla Consob copia integrale della proposta e/o della lettera d'incarico della società di revisione con largo anticipo rispetto alla data di convocazione dell'assemblea che deve deliberare il conferimento dell'incarico ed i relativi corrispettivi. Ciò permetterà un'istruttoria più agevole ed eventuali raccomandazioni preventive su modalità dell'incarico che possono determi-

nare il giudizio sull'idoneità tecnica della società di revisione prescelta;

2) la Commissione precisa che per il rispetto dei termini fissati dall'art. 19 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136, si considerano finanziarie tutte le società identificate dall'art. 1 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 137 ivi incluse quelle divenute tali per effetto di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in società già esistenti o appositamente costituite, ai sensi della legge 16 dicembre 1977, n. 904. Nei casi dubbi concernenti l'identificazione dell'attività principale della società, questa dovrà fornire la documentazione e le informazioni necessarie per permettere alla Commissione di manifestare il proprio giudizio sull'appartenenza o meno alla categoria delle società finanziarie;

3) la Commissione ritiene che l'assemblea debba discutere e deliberare anche sui corrispettivi spettanti alla società di revisione per le fasi di lavoro preparatorie al primo bilancio d'esercizio oggetto di revisione contabile completa, poiché tali fasi sono parte integrante e tecnicamente propedeutiche alla certificazione del bilancio per il primo esercizio previsto dai termini di legge. Non appare infatti opportuno privare gli azionisti del diritto loro attribuito di valutare e deliberare in modo completo sulle modalità ed i costi dell'incarico di certificazione nella sua interezza. In questa ottica, la Commissione non ritiene legittima la delega al consiglio di amministrazione o ai suoi componenti della definizione a consutivo dei corrispettivi della società di revisione, i quali, se aumentati successivamente alla delibera assembleare da parte del consiglio, dovranno essere espressamente ratificati da una nuova assemblea degli azionisti;

4) la Commissione è dell'opinione che la revisione e certificazione del bilancio di una società finanziaria e di partecipazione o cosiddetta holding secondo corretti principi contabili comporti necessariamente la revisione contabile dei bilanci delle società controllate nell'estensione richiesta dalla loro importanza relativa rispetto al gruppo. Gli azionisti della società finanziaria e di partecipazione o holding capogruppo debbono pertanto poter approvare nel suo complesso l'incarico di revisione contabile e certificazione del bilancio del gruppo ed i relativi corrispettivi complessivi secondo i criteri analitici prefissati, anche nel caso in cui il conseguente conferimento di incarichi di revisione contabile da parte di società cotrollate avvenga con delibere autonome dell'assemblea di tali società. In relazione a quanto sopra, la Commissione prevede anche di avvalersi dei poteri che le sono attribuiti dall'art. 1/3, lett. a) della legge 7 giugno 1974, n. 216;

5) in relazione agli incarichi di certificazione in corso di conferimento ai sensi del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136, la Commissione raccomanda formalmente alle parti interessate di attenersi agli orientamenti di cui ai punti precedenti:

6) per gli incarichi già conferiti e non conformi alla delibera Consob n. 805 del 9 dicembre 1980 ed alla presente raccomandazione, la Commissione invita le società interessate a riconvocare nei termini di legge le assemblee che deliberino sugli oggetti indicati dalla presente;

7) il contenuto della presente sarà inserito in una circolare che la Commissione intende emanare al più presto per fornire alle società interessate chiarimenti e raccomandazioni sull'interpretazione e applicazione del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136».

(173) Vedi supra, capitolo III, paragrafo 1., pagg. 33-36.

dell'incarico (174), sono in taluni casi emerse carenze di contenuto. In relazione ai casi in questione la Commissione ha richiesto alle società di revisione interessate di provvedere ad integrare le «proposte» formulate, mentre ha sollecitato l'Assirevi a richiamare l'attenzione delle proprie associate sulla esigenza di far luogo ad una formulazione più completa delle «proposte» stesse.

2.2. Incarichi conferiti da imprese editrici

La legge 5 agosto 1981, n. 416 concernente la disciplina delle imprese editrici ha esteso l'obbligo di certificazione del bilancio:

- a) alle imprese editrici di giornali quotidiani aventi ricavi netti annui delle vendite dei quotidiani editi superiori ai cinque miliardi di lire (art. 7, quinto comma nel testo riformulato dall'art. 4 della legge 30 aprile 1983, n. 137);
- b) alle imprese editrici di giornali quotidiani che, pur singolarmente al di sotto del livello di ricavi netti annui di cui al precedente punto a), appartengano ad un gruppo avente ricavi netti annui complessivi delle vendite dei quotidiani editi superiori a cinque miliardi di lire (art. 7, sesto comma);
- c) agli editori di giornali periodici e riviste che pubblichino testate con più di dodici numeri l'anno e che abbiano alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno da almeno un anno (art. 18, primo comma e art. 19, primo comma);
- d) agli editori delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché agli editori delle agenzie di stampa aventi un minore ambito di diffusione e che possiedano gli specifici requisiti predeterminati dalla legge (art. 18, terzo comma e art. 27, secondo e quinto comma).

La richiamata legge n. 416 si limitava in verità a prevedere che il bilancio delle imprese editrici dovesse essere certificato da società di revisione iscritta nell'Albo Speciale, riproponendo così incongruenze già contenute in leggi precedenti che, nell'estendere l'obbligo della certificazione a soggetti diversi dalle società con azioni quotate in borsa, hanno tralasciato di indicare la necessaria disciplina per l'attuazione della certificazione del bilancio da esse prescritta (175).

⁽¹⁷⁴⁾ Vedi comunicazione n. 02139, punto I) riportata nella nota (172), pag. 81.

^{(175) —} Le leggi regionali siciliane 14 maggio 1976, nn. 76 e 77 hanno posto a carico, rispettivamente, dell'Ente siciliano per la promozione industriale (art. 3) e dell'Ente minerario siciliano (art. 3) l'obbligo di provvedere alla certificazione del bilancio delle proprie controllate «attraverso una delle società previste dal d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136». In prosieguo la legge regionale siciliana 5 marzo 1979, n. 17 ha modificato la richiamata prescrizione stabilendo che la certificazione in discorso deve essere effettuata «attraverso società di primaria importanza nazionale», estendendola peraltro anche all'Azienda asfalti siciliani (art. 18).

[—] La legge 12 maggio 1977, n. 227 ha stabilito che la «Sezione speciale per l'assicurazione dei crediti all'esportazione» può assumere la garanzia del rischio del mancato o incompleto ammortamento (in dipendenza di determinati eventi identificati dalla legge stessa) dei costi sostenuti da operatori nazionali per avviare o ampliare

Alla richiamata lacuna della legge n. 416 è stato tuttavia posto rimedio col d.p.r. 8 marzo 1983, n. 73 che all'art. 4 ha stabilito che la certificazione del bilancio delle imprese editrici deve essere effettuata in conformità alle norme del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136.

La successiva legge 30 aprile 1983, n. 137 ha poi conclusivamente individuato nell'esercizio 1983 quello da cui decorre l'obbligo di certificazione.

Correlativamente alla sancita applicabilità della diciplina contenuta nel d.p.r. n. 136, ed in armonia con la prassi già instaurata in tema di conferimenti di incarico da parte delle società con azioni quotate in borsa, la Commissione ha richiesto che le imprese editrici, nel provvedere al conferimento dell'incarico di certificazione, si conformassero alle medesime direttive da essa in precedenza fornite con riferimento agli incarichi da conferirsi da parte di società quotate (176).

segue nota (175):

correnti di esportazione, a condizione che «i costi suddetti risultino da un bilancio certificato da una società di revisione autorizzata ai sensi del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136» (art. 14, punto 12).

— La legge 12 agosto 1977, n. 675 ha fatto obbligo alle imprese cotrollate dagli enti di gestione delle partecipazioni statali o da loro finanziarie «di sottoporre a revisione da parte di società autorizzate ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136, i bilanci di esercizio, secondo le norme di cui agli artt. 18 e 19 del citato decreto presidenziale» (art. 14).

— Il d.p.r. 22 dicembre 1977, n. 1258 ha stabilito che le imprese con capitale investito superiore a dieci miliardi di lire, le quali realizzino progetti di investimento agevolati con le disponibilità del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale devono presentare al C.I.P.I., a decorrere dall'esercizio successivo a quello durante il quale è stata concessa l'agevolazione, «il proprio bilancio certificato da società aventi i requisiti di cui all'art. 8 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa» (art. 1).

— La legge 10 giugno 1978, n. 295 ha stabilito che le imprese esercenti le assicurazioni private contro i danni possono includere negli elementi dell'attivo di bilancio destinati a copertura delle riserve tecniche, titoli azionari ed obbligazionari di società nazionali non assicurative «il cui bilancio sia da almeno cinque anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'Albo Speciale di cui all'art. 8 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136» (art. 31, primo comma, punto 12).

— La legge 10 giugno 1978, n. 295 ha altresì stabilito che il bilancio delle imprese esercenti le assicurazioni private contro i danni deve essere accompagnato «dalla relazione di una società di revisione iscritta nell'Albo Speciale previsto dall'art. 8 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136 e tra i cui amministratori figuri almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, la quale certifichi la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge in materia», ed ha precisato che si applicano «gli artt. 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 12, 14, 15, 16 e 17 del d.p.r. n. 136» (art. 68, primo e quarto comma).

— La legge 14 agosto 1982, n. 558 concernente provvidenze a favore della riparazione navale ha stabili-

— La legge 14 agosto 1982, n. 558 concernente provvidenze a favore della riparazione navale ha stabilito che le imprese che beneficiano dei contributi previsti dalla legge stessa devono «presentare annualmente al Ministero della marina mercantile il bilancio certificato da società di revisione all'uopo autorizzate ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136» (art. 8).

del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136» (art. 8).

— La legge 14 agosto 1982, n. 559, concernente provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale, ha stabilito che le imprese che beneficiano dei contributi previsti dalla legge stessa devono «presentare annualmente al Ministero della marina mercantile in bilancio certificato da società di revisione all'uopo autorizzate ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136» (art. 23).

— La legge 23 marzo 1983, n. 77, concernente l'istituzione e la disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare, ha stabilito che «la contabilità della società di gestione e del fondo comune sono soggette a revisione ai sensi dell'art. 1 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136» e che «la sociatà incaricata della revisione provvede altresì alla certificazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite della società di gestione e del rendiconto del fondo comune, ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto» (art. 6, primo comma).

(176) Vedi comunicazione n. 02139 del 7 marzo 1981, riportata nella nota (172), pag. 81

Tali direttive sono state dettagliatamente illustrate da funzionari della Commissione nel corso di una riunione tenutasi in luglio presso la sede della Federazione italiana editori giornali ed hanno formato oggetto di apposita circolare-Fieg successivamente dalla stessa inoltrata a tutte le proprie associate (177).

Gli incarichi conferiti nell'anno dalle imprese editrici ed approvati dalla Com-

missione assommano a trentasei (tav. IV/2) (178).

Non disponendo la Consob di strumenti idonei alla concreta individuazione delle singole imprese tenute all'obbligo di certificazione ex lege n. 416, al fine di verificare l'adempimento dell'obbligo in questione da parte di tutti i soggetti tenuti, la Commissione ha sollecitato la Presidenza del Consiglio dei ministri (179) a comunicare l'elenco completo delle imprese editrici assoggettate a certificazione.

Nell'attivare la procedura per il conferimento dell'incarico le imprese editrici si

sono attenute alle direttive Consob in precedenza richiamate.

3. Albo speciale delle società di revisione

Diversamente da quanto registrato nel biennio successivo alla prima formazione dell'Albo Speciale avvenuta nel 1980, nel corso del 1983 nessuna nuova società è stata iscritta nell'Albo, né si è reso necessario disporre cancellazioni di società già iscritte. Cosicché a fine anno, con ventotto società iscritte, l'Albo Speciale presenta la medesima configurazione di fine 1982 (tav. IV/3) (180).

Nel corso dell'anno l'Albo è stato tuttavia oggetto di aggiornamenti apportati a seguito di intervenute variazioni della forma giuridica, della sede legale e/o della ragione/denominazione sociale delle sottoelencate società già iscritte, e previa verifica dell'avvenuta emanazione del decreto ministeriale di conferma dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione, a suo tempo rilasciata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del r.d. 22 aprile 1940, n. 531:

a) Sala Scelsi Farina-Binder Dijker Otte & C. Società di revisione di Paolo Scelsi, Giorgio Farina & C. s.a.s. (già iscritta come Sala Scelsi Farina-Società di re-

⁽¹⁷⁷⁾ Con comunicazione n. 83/09193 del 28 giugno, la Commissione ha peraltro informato le società di revisione iscritte nell'Albo Speciale di ritenere estese alle imprese editrici le modalità per il conferimento dell'incarico da essa indicate con riferimento alle società quotate.

⁽¹⁷⁸⁾ A tutto maggio 1984 il numero complessivo degli incarichi approvati risulta pari a cinquantadue.

⁽¹⁷⁹⁾ La legge n. 416 prevede che le imprese editrici (fatte salve le eccezioni di legge) devono entro il 31 luglio di ciascun anno presentare il proprio bilancio al Servizio dell'editoria istituito presso la Presidenza del Consiglio e che le società che controllano una o più imprese editrici di giornali quotidiani devono entro il 31 agosto di ciascun anno presentare al medesimo Servizio il bilancio consolidato del gruppo.

⁽¹⁸⁰⁾ Permane tuttora in corso l'istruttoria relativa all'istanza di iscrizione presentata da una società di revisione, non avendo la stessa provveduto ad attivare modifiche della propria struttura organizzativa ritenute necessarie ai fini delle valutazioni di cui all'art. 9 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136.

visione di Giovanni Sala, Paolo Scelsi, Giorgio Farina & C. Società in accomandita semplice);

- b) Certa Revisioni s.a.s. di Giancarlo Moro Visconti & C., con sede in Milano (già iscritta come Eldaco Auditing Italia del dr. Umberto Pirrera & C. s.a.s., con sede in Genova);
- c) Ria-Società Nazionale di Certificazione s.p.a. (già iscritta come Revisori Italiani Associati di Giovanni Pasini, Vincenzo Marasco e C. s.a.s.);
- d) Helios Italia di Camerano Maurizio e C.-Società in accomandita semplice di organizzazione e revisione contabile di aziende (già iscritta come Helios Italia s.a.s. di Camerano Diego e C.-Società in accomandita semplice di organizzazione e revisione contabile di aziende);
- e) Orga Revisioni-Società in accomandita semplice di Tullio Mussi, Andrea Trevese e C. (già iscritta come Orga Revisioni-Società in accomandita semplice di dr. Tullio Mussi e C.).

Riguardo alle Società appresso indicate, parimenti interessate a tutto dicembre 1983 da modifiche della forma giuridica, della sede legale e/o della ragione/denominazione sociale, non si è invece potuto procedere all'aggiornamento dell'Albo, mancando il necessario presupposto dell'acquisizione da parte della Consob del richiamato decreto confermativo dell'autorizzazione in precedenza accordata:

- a) Reconta-Organizzazione e Revisione contabile s.p.a. (al 31.12.1983 Reconta Touche Ross di Bruno Gimpel & C. s.a.s.);
- b) M.P. Revisioni s.a.s. di Rosario L. Calogero & C. (al 31.12.1983 Hodgson Landau Brands s.a.s. di dr. Rosario L.Calogero e C.);
- c) Orga Revisioni-Società in accomandita semplice di Tullio Mussi, Andrea Trevese e C. (al 31.12.1983 Orga Revisioni-Società in accomandita semplice di Andrea Trevese, Mario Amenta, Giancarlo Pagliarini, Renato Vercelloni e C.);
- d) Ernst & Whinney and Company, con sede in Londra, iscritta per la stabile organizzazione italiana in Milano (al 31.12.1983 Ernst & Whinney di Mario Verderio & C. s.a.s., con sede in Milano):
- e) Capelo et Zuber Société Civile d'Expertise Comptable con sede in Parigi, iscritta per la stabile organizzazione italiana in Milano (al 31.12.1983 C Z Revisione s.a.s. di Paolo Martinotti & C., con sede in Milano).
- f) Arthur Andersen & Co. s.n.c. (al 31.12.1983 Arthur Andersen & Co. s.a.s.);
- g) Deloitte Haskins & Sells Société Civile (al 31.12.1983 Deloitte Haskins & Sells s.n.c.).

Circa gli sviluppi del contenzioso instaurato da una società di revisione in relazione al diniego opposto dalla Consob all'iscrizione della società medesima nell'Albo Speciale (delibera n. 705 del 1980), si rinvia a quanto esposto nel paragrafo 4.3. del secondo capitolo della presente Relazione.

4. Esame di idoneità ex art. 13 del d.p.r. n. 136

Come già ricordato nella precedente Relazione annuale (181) la previsione dell'esame di idoneità di cui all'art. 13 del d.p.r. n. 136 si origina dalla circostanza che l'art. 8 dello stesso decreto, nel precisare i requisiti per l'iscrizione di società di revisione nell'Albo Speciale, prevede tra l'altro che per tutti i tipi di società la maggioranza degli amministratori sia costituita:

- a) da dottori commercialisti o ragionieri iscritti nei rispettvi albi professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, che abbiano esercitato attività di revisione per almeno cinque anni «o abbiano conseguito l'idoneità nell'esame previsto dall'art. 13 dello stesso dercreto»;
- b) ovvero da persone munite di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado che abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni indicate nel secondo comma dell'art. 12 del r.d.l. 24 luglio 1936, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 517 (182), «e che abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di cui al citato art. 13»;
- c) ovvero ancora limitatamente al caso di società cosituite all'estero operanti in Italia mediante stabile organizzazione da professionisti con qualifiche estere corrispondenti a quelle di dottore commercialista o ragioniere, iscritti nei corrispondenti Albi esteri o muniti di equipollente abilitazione professionale, che abbiano esercitato attività di revisione per almeno cinque anni «o abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di cui al citato art. 13».

Nel demandare alla Consob il compito di definire i termini e le modalità di svolgimento del predetto esame — che la medesima è tenuta ad indire annualmente — il citato art. 13 prevede un'articolazione dello stesso in prove scritte ed orali, precisa le materie sulle quali tali prove devono vertere ed indica i criteri per la composizione della commissione esaminatrice.

La prima sessione d'esame è stata indetta con delibera n. 1216 del 21 dicembre 1982 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 6 gennaio 1983) e in quella sede sono stati precisati:

a) le modalità di redazione e presentazione della domanda di ammissione e la documentazione da allegare a corredo della stessa;

⁽¹⁸¹⁾ Vedi «Relazione sul 1982», capitolo IV, paragrafo 5., pagg. 51-52.

^{(182) «}Per essere iscritti nel ruolo occorre dimostrare di avere esercitato lodevolmente le funzioni di sindaco effettivo o di amministratore e di dirigente amministrativo o contabile per almeno un quinquennio in società per azioni con capitale non inferiore ai cinque milioni, ovvero di avere ricoperto sempre lodevolmente altri uffici i quali richiedano svolgimento di attività analoga a quelle precedentemente indicate, e siano tali da convincere la Commissione centrale del pieno possesso da parte del richiedente delle attitudini necessarie per la funzione di revisore dei conti».

- b) il numero delle prove scritte e i gruppi di materie sui quali le stesse si sarebbero incentrate;
 - c) i criteri secondo cui le prove d'esame sarebbero state ritenute superate.

All'indicazione della sede d'esame, della data degli scritti (19 e 20 settembre) e delle modalità di svolgimento delle prove d'esame, nonché alla nomina della commissione esaminatrice si è invece provveduto con successive delibere adottate rispettivamente in data 1° giugno e 28 giugno.

All'espletamento delle prove scritte, debitamente tenutesi nei previsti giorni 19 e 20 settembre, è seguito in data 24 novembre, quello delle prove orali.

In consuntivo della prima sessione d'esame (183) si sintetizza nei seguenti dati: su centouno domande di partecipazione, sessantuno candidati sono stati ammessi a sostenere le prove, mentre se ne sono presentati ventotto di cui quattro sono stati dichiarati idonei.

A fini di pubblica conoscenza il provvedimento contenente l'elenco dei candidati che hanno conseguito l'idoneità è stato pubblicato sulla G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983.

5. Vigilanza sull'attività delle società iscritte nell'Albo Speciale

L'art. 10 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136 attribuisce alla Commissione il compito di vigilare sull'attività delle società di revisione iscritte nell'Albo Speciale «per controllarne l'indipendenza, l'idoneità tecnica ed il modo in cui esercitano il controllo contabile». E ciò sia con riferimento alla permanenza della «idoneità» delle società di revisione all'iscrizione nell'Albo Speciale, sia con riferimento alla permanenza della «idoneità» delle stesse a svolgere i singoli incarichi di certificazione, caso per caso approvati dalla Commissione a norma dell'art. 2, sesto comma del citato d.p.r. n. 136.

In funzione dell'attuazione dei richiamati compiti di vigilanza e controllo il legislatore ha prescritto alle società di revisione di dare notizia alla Consob (nel termine di dieci giorni) del trasferimento di azioni o quote e della sostituzione di amministratori e direttori generali delle società stesse (184) ed ha fatto obbligo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (alla cui vigilanza le società di revisione iscritte nell'Albo Speciale restano comunque assoggettate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del r.d. 22 aprile 1940, n. 531) di informare la

⁽¹⁸³⁾ Con delibera n. 1431 del 1º febbraio 1984 (pubblicata sulla G.U. n. 44 del 4 febbraio 1984) la Commissione ha provveduto ad indire, per il successivo mese di settembre, l'annuale sessione dell'esame di idoneità, da espletarsi secondo le modalità ed i criteri già seguiti per la prima sessione.

⁽¹⁸⁴⁾ Art. 8, sesto comma del d.p.r. n. 136.

Consob delle irregolarità riscontrate nella gestione delle società di revisione e dei correlativi provvedimenti adottati (185).

Lo stesso legislatore ha peraltro dotato la Commissione di autonomi strumenti di controllo, quali il potere di richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie, atti e documenti e quello di eseguire ispezioni ed assumere chiarimenti dagli amministratori, sindaci e direttori generali delle società (art. 10, secondo comma,

lett. a e b del d.p.r. n. 136).

Come illustrato nella precedente Relazione annuale, allo scopo di accrescere l'efficienza del sistema dei controlli sulle società di revisione, la Commissione, avvalendosi dei poteri ordinatori di cui al richiamato art. 10 del d.p.r. n. 136, provvide nel dicembre 1982 a richiedere: a) alle società di revisione, l'inoltro — in via sistematica — in occasione della comunicazione di legge sui trasferimenti di azioni o quote e sulla sostituzione di amministratori e direttori generali, di una serie di informazioni e documenti integrativi della predetta comunicazione (186); b) alle società di revisione e alle società quotate, la segnalazione — in via sistematica — di ogni mutamento che si produca (successivamente all'approvazione della deliberazione di conferimento dell'incarico) nella società conferente e/o nella società di revisione incaricata, circa le situazioni e/o i soggetti indicati all'art. 3, primo comma, punti 1), 2) e 3) del d.p.r. n. 136 (187).

Inoltre, allo scopo di acquisire un compiuto quadro informativo sulle società di revisione — vuoi in rapporto ai diversi incarichi assunti da ciascuna società, vuoi in rapporto all'evoluzione del settore in conseguenza della crescente espansione dell'area della certificazione (188) — la Commissione provvide, nel giungo del 1981 (189) e nell'agosto del 1982 (190), a richiedere alle società iscritte nell'Albo la comunicazione di una serie articolata di informazioni e documenti concernenti l'organizzazione in atto e l'andamento gestionale delle società stesse.

Analoga richiesta è stata ripetuta nell'anno in esame (comunicazione n. 83/09200 del 28 giugno).

L'analisi delle informazioni e dei documenti via via così acquisiti ha originato nell'anno specifici interventi nei confronti di singole società di revisione iscritte nell'Albo. A seguito di rilevate carenze strutturali ed organizzative di talune società

⁽¹⁸⁵⁾ Art. 11, quarto comma del d.p.r. n. 136.

⁽¹⁸⁶⁾ Vedi «Relazione sul 1982», capitolo IV, paragrafo 4, pagg. 50-51.

⁽¹⁸⁷⁾ Vedi «Relazione sul 1982», capitolo IV, paragrafo 2., pagg. 46-48.

⁽¹⁸⁸⁾ Successivamente all'entrata in vigore del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136, che ha introdotto la certificazione obbligatoria dei bilanci delle società con azioni quotate in borsa, l'area della certificazione si è andata espandendo vuoi per effeto delle numerose leggi che hanno esteso l'obbligo di avvalersi delle prestazioni delle società di revisione iscritte nell'Albo Speciale (vedi nota 175, pag. 82), vuoi per effetto dell'aumentata diffusione della certificazione volontaria.

⁽¹⁸⁹⁾ Vedi «Relazione sul 1981», capitolo V, paragrafo 2., pag. 47.

⁽¹⁹⁰⁾ Vedi «Relazione sul 1982», capitolo IV, paragrafo 4., pagg. 50-51.

di revisione di non grandi dimensioni, la Commissione ha provveduto a sollecitare un adeguato rafforzamento della struttura delle stesse, da attuare nel termine di sei mesi dalla data della relativa comunicazione Consob. Le società interessate si sono conformate alla richiesta, ad eccezione di due che, nel manifestare disponibilità in tal senso, hanno chiesto alla Commissione indicazioni circa i criteri da seguire per l'attuazione del rafforzamento strutturale sollecitato. I due casi da ultimo citati risultavano a fine anno all'esame della Commissione.

Altro intervento è stato originato dall'ampliamento delle dimensioni di una società quotata intervenuto in epoca successiva all'approvazione da parte della Consob del correlativo incarico di certificazione del bilancio. In relazione a tale circostanza sono stati effettuati accertamenti volti a verificare, nel mutato quadro di riferimento, l'idoneità della società di revisione prescelta, a svolgere l'incarico in questione. Le risultanze dei predetti accertamenti non hanno comportato iniziative aggiuntive.

Gli ulteriori interventi di seguito descritti sono stati originati da elementi informativi sulle società di revisione, acquisiti nell'ambito dei rapporti di collaborazione instaurati con il Ministero dell'industria.

A due società, relativamente alle quali erano emerse situazioni di incompatibilità ex art. 8, ottavo comma del d.p.r. n. 136 (soci accomandatari appartenenti alla categoria professionale dei dottori commercialisti rivestivano la carica di amministratore presso altra società) (191), è stato richiesto di provvedere alla rimozione delle rilevate incompatibilità; ad una delle due società è stato altresì richiesto di provvedere alla dismissione delle proprie quote di partecipazione in altre scietà. Entrambe le società di revisione in discorso si sono conformate alle richieste della Consob.

In relazione alla constatazione che la *Price Waterhouse & Co.* — società di revisione di diritto svizzero autorizzata dal Ministero dell'industria a svolgere in Italia attività di revisione tramite la propria stabile organizzazione in Milano — non aveva ancora fatto pervenire al richiamato Ministero la richiesta di rinunzia all'autorizzazione predetta, la Commissione ha provveduto a sollecitarne l'inoltro. A tale adempimento la *Price Waterhouse & Co.* si era impegnata in occasione della intervenuta cancellazione dall'Albo Speciale delle società di revisione, della propria stabile organizzazione italiana iscritta nell'aprile 1980, e della correlativa iscrizione nell'Albo medesimo della *Price Waterhouse s.a.s. di Renzo Latini & Co.* nella quale era stata nel frattempo conferita l'attività di organizzazione e revisione contabile in Italia della *Price Waterhouse & Co.* La mancata revoca della menzionata autorizzazione risultava, infatti, non in linea con il disposto dell'art. 9, primo comma del

⁽¹⁹¹⁾ Vedi «Relazione sul 1982», capitolo IV, paragrafo 6., lett. g), pag. 54.

d.p.r. n. 136 (192). Il provvedimento ministeriale di revoca è intervenuto nel mese di dicembre.

Dal Ministero dell'industria si è peraltro avuta segnalazione della esistenza di interconnessioni tra una società di revisione iscritta nell'Albo Speciale ed altra società autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge n. 1966 del 1939. Il problema più generale delle possibili interconnessioni tra società di revisione iscritte nell'Albo e società di consulenza, e dei connessi rischi di elusione della normativa in tema di indipendenza e delimitazione dell'oggetto sociale delle società di revisione iscritte nell'Albo Speciale — problema nel quale il caso segnalato si inquadra — risultava a fine anno in via di approfondimento.

Circa l'attività ispettiva va in primo luogo segnalata l'intervenuta conclusione dell'ispezione disposta dalla Commissione nel settembre 1982 nei confronti di una società di revisione, in relazione alla esigenza di acquisire taluni specifici elementi informativi in rapporto alla natura peculiare di determinati fatti riguardanti la vita della società. Le risultanze degli accertamenti espletati hanno indotto la Commissione a richiedere alla società in discorso di provvedere, entro termini prefissati, ad un adeguato rafforzamento della propria struttura. Le modifiche strutturali apportate a seguito della predetta richiesta sono state dalla Commissione ritenute adeguate.

L'unico intervento disposto nell'anno è stato originato da notizie riportate su un settimanale di informazione finanziaria circa il modo in cui una società iscritta nell'Albo Speciale avrebbe svolto il controllo contabile del bilancio 1982 di una società quotata.

L'ispezione — che si collega ad altro intervento contestualmente disposto presso la società quotata (193) — è stata preceduta da un incontro con gli amministratori della società di revisione ed ha avuto lo scopo di verificare l'esattezza dei dati e delle notizie da questi comunicati a seguito dell'audizione, nonché di accertare l'indipendenza, l'idoneità tecnica ed il modo in cui erano state dalla predetta società disimpegnate nella circostanza le funzioni di controllo contabile e di certificazione del bilancio.

Le risultanze degli accertamenti espletati non hanno comportato ulteriori iniziative della Commissione. Peraltro, copia della relazione ispettiva come pure del verbale di riunione contenente le correlative valutazioni conclusive della Commissione è stata, su richiesta di parte, trasmessa all'Autorità giudiziaria.

^{(192) «}L'iscrizione delle società di revisione nell'Albo Speciale è disposta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa previo accertamento dell'esistenza dei requisiti prescritti dal presente decreto e in base alla valutazione dell'indipendenza, organizzazione e idoneità tecnica delle società».

⁽¹⁹³⁾ Vedi supra, capitolo II, paragrafo 4.1., pagg. 28-30.

Dell'intervenuta ispezione, delle correlative valutazioni della Commissione circa la non necessarietà di ulteriori iniziative e dell'inoltro alla Magistratura della sopra richiamata documentazione, è stata data notizia al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica che aveva in precedenza fatto pervenire alla Consob copia di una lettera con la quale l'Istituto nazionale revisori contabili sollecitava l'intervento del Capo dello Stato in relazione al caso di specie.

6. Questioni interpretative

Come già negli anni precedenti (194), nel corso del 1983 la Commissione è stata in più occasioni chiamata ad esprimere il proprio parere in ordine a talune questioni interpretative attinenti all'attuazione del sistema della certificazione obbligatoria introdotto dal d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136.

Le principali questioni interpretative sorte nell'anno vengono di seguito riepilogate:

- a) Con conferimento al disposto dell'art. 2, primo comma del citato decreto, concernente l'obbligo per le società con azioni quotate in borsa di conferire l'incarico di revisione e certificazione del bilancio «a una» società di revisione iscritta nell'Albo Speciale, è stato posto il quesito se la norma richiamata debba essere necessariamente interpretata nel senso di precludere la possibilità del conferimento dell'incarico a più società di revisione. In proposito la Commissione, con comunicazione n. 83/07643 del 10 giugno, ha espresso l'avviso secondo cui l'incarico di certificazione può anche essere conferito congiuntamente a più società di revisione, a condizione che lo stesso si sostanzi in un unico negozio giuridico, con conseguente assunzione in solido da parte delle società di revisione incaricate, di piena responsabilità, a tutti gli effetti, dell'atto di certificazione.
- b) In relazione al disposto dell'art. 2 del d.p.r. n. 136 che, nel fissare in tre esercizi la durata dell'incarico di certificazione, fa obbligo alle società che debbono provvedere al rinnovo dell'incarico ovvero ad un nuovo conferimento, di convocare a tal fine l'assemblea «almeno tre mesi prima della scadenza dell'incarico in corso», è stato chiesto alla Commissione di precisare il momento in cui l'incarico triennale debba ritenersi scaduto. Al riguardo con comunicazione n. 83/13346 del 2 novembre, è stato precisato che l'incarico di revisione e certificazione del bilancio è da ritenersi concluso nel momento in cui viene firmata la relazione di certificazione relativa al bilancio dell'ultimo dei tre esercizi cui l'incarico si riferisce.

⁽¹⁹⁴⁾ Vedi in particolare «Relazione sul 1982», capitolo IV, paragrafo 6., pagg. 52-55.

Nella circostanza peraltro — in considerazione del fatto che la frma della relazione di certificazione interviene a tempi ravvicinati rispetto alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, ed al fine di evitare l'onere di una doppia convocazione dell'assemblea in un ristretto arco di tempo (l'una per il rinnovo ovvero per il nuovo conferimento, l'altra per l'approvazione del bilancio) — la Commissione ha fatto presente che il richiamato termine di tre mesi si intende rispettato anche nel caso in cui il rinnovo dell'incarico ovvero il nuovo conferimento venga deliberato dalla stessa assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, a condizione tuttavia che, nel termine dei tre mesi di cui sopra, la società interessata faccia pervenire alla Consob un verbale del consiglio di amministrazione dal quale risulti l'impegno a proporre all'assemblea che approva il bilancio, il rinnovo dell'incarico ovvero il nuovo conferimento, e che il suddetto verbale sia corredato della proposta della società di revisione prescelta.

c) Con riferimento alle società di revisione costituite all'estero ed operanti in Italia mediante stabili organizzazioni, l'art. 8, terzo comma, lett. c) del d.p.r. n. 136 ha previsto che — fermi restando i requisiti di cui ai punti 2) (195) e 4) (196) del secondo comma dello stesso articolo — la maggioranza degli amministratori e dei soci illimitatamente responsabili può essere costituita, oltre che da dottori commercialisti e ragionieri iscritti negli albi professionali italiani o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, anche da professionisti con qualifiche estere corrispondenti a quelle di dottore commercialista o ragioniere, iscritti nei corrispondenti albi esteri o muniti di equipollente abilitazione professionale. La stessa norma ha demandato alla Commissione la valutazione dell'equipollenza o corrispondenza delle qualifiche, dell'iscrizione nell'albo e dell'abilitazione professionale, e del titolo di studio.


La limitazione della possibilità del riconoscimento dell'equipollenza o corrispondenza delle qualifiche estere ai soli casi di professionisti operanti in qualità di amministratori o di soci illimitatamente responsabili presso la stabile organizzazione operante in Italia di società costituite all'estero, ha di fatto dato luogo a situazioni di stridente discriminazione nei confronti di professionisti con qualifiche estere operanti in qualità di amministratori o soci illimitatamente responsabili presso società di diritto italiano. Situazione che si è andata accentuando in rapporto a taluni casi di intervenuta trasformazione di stabili organizzazioni operanti in Italia, in società di diritto italiano. In relazione alla questione descritta la Commissione, sulla base di

⁽¹⁹⁵⁾ Vedi supra, stesso capitolo, paragrafo 4., pagg. 86-87.

^{(196) «}Per le società con soci illimitatamente responsabili: a) la maggioranza dei soci illimitatamente responsabili deve essere costituita da dottori commercialisti o ragionieri iscritti nei rispettivi albi professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti; b) deve essere fornita la prova che i soci illimitatamente responsabili sono in grado di rispondere per le obbligazioni sociali con un patrimonio adeguato o mediante garanzia finanziaria o assicurativa ritenuti idonei dalla Commissione».

una interpretazione non meramente letterale della norma contenuta nel richiamato art. 8, secondo comma. lett. c), ha ritenuto estensibile anche agli amministratori e ai soci illimitatamente responsabili di società di revisione di diritto italiano l'applicabilità del principio della valutazione dell'equipollenza o corrispondenza delle qualifiche estere.


* * *



ALLEGATI

(tavole e grafici)





Tav. 1/1

Borsa valori e mercato ristretto: capitale sociale quotato e capitalizzazione complessiva (fine 1982 e fine 1983)

Borsa valori


Numero società quotate al 31-12-1982	Numero società quotate al 31-12-1983	Capitale sociale quotato a fine 1982 (miliardi di lire)	Capitale sociale quotato a fine 1983 (miliardi di lire)	Capitalizzazione a fine 1982 (miliardi di lire)	Capitalizzazione a fine 1983 (miliardi di 1ire)
169 <i>(a)</i>	165 <i>(b)</i>	13.725,0	17.946,1	28.134,0	35.456,1

Mercato ristretto

Numero società quotate al 31-12-1982	Numero società quotate al 31-12-1983	Capitale sociale quotato a fine 1982 (miliardi di lire)	Capitale sociale quotato a fine 1983 (miliardi di lire)	Capitalizzazione a fine 1982 (miliardi di lire)	Capitalizzazione a fine 1983 (miliardi di 11re)
38	37	477,5	578	9.578,2	7.917

⁽a) Oltre a quattordici con azioni sospese. (b) Oltre a tredici con azioni sospese.

CAPITALE SOCIALE QUOTATO E CAPITALIZZAZIONE A FINE 1982 E FINE 1983



Scambi azionari nelle borse valori (anni borsistici 1982-1983)

	Numero società	Numero		Quantità				Controvalore (lire)		
Borse valori	iscritte nel listino al 30-12-1983 (a)	iscritte nel listino al 30-12-1983 (b)	1982	1983	Var. %	Quota % 1983	1982	1983	Var. % 83/82	Quota % 1983
Bologna	4	20	772.675	16.958.475	١	0,29	10.840.868.750	22.015.269.000	+ 103,08	0,35
Firenze	37 (1)	52 (1)	10.894.087	15.863.800	+ 45,62	0,27	10.576.886.335	13.705.338.000	+ 29,58	0,22
Genova	65 (4)	89 (4)	46.084.075	42.819.950	- 7,08	0,72	28.844.101.000	32.279.575.000	+ 11,91	15'0
МПапо	149 (10)	(01) 561	2.726.924.175	5.498.201.125	+101,63	92,60	3.803.754.839.102	5.757.316.224.000	+ 51,36	91,33
Napoli	21 (1)	28 (I)	548.300	375.314	- 31,55	0,01	1.224.172,900	342.938.000	- 71,99	١
Palermo	16 (2)	21 (2)	1		ŀ	1	ı	1-		1
Кота	73 (3)	100 (3)	124.484.846	205.455.875 + 65,04	+ 65,04	3,46	191.096.106.900	227.321.535.000	+ 18,96	3,61
Torino	80 (5)	109 (5)	133.736.374	149.757.425 + 11,98	+ 11,98	2,52	100.479.296.210	231.640.212.000	+130,53	3,67
Trieste (c)	70	28	1.447.820	3.278.472	+126,44	0,05	3.561.117.850	4.445.335.000	+ 24,83	0,07
Venezia	13 (I)	(1) 81	2.044.980	5.090.370	+148,92	80,0	3.803.374.746	15.118.228.000	+297,49	0,24
	•									
Totale			3.046.937.332	5.937.800.806 + 94,88	+ 94,88	100,00	4.154.170.763.793	6.304.184.654.000 + 51,75	+ 51,75	100,00

(a) In parentesi il numero delle società con azioni sospese. (b) In parentesi il numero delle azioni sospese. (c) Il 6 gennaio 1982 è stata ripristinata l'ufficialità dei prezzi.

Tav. 1/2.1

Scambi azionari mensili alla borsa valori di Bologna (anno 1983)

Mesi borsistici	Quantitativi	Controvalore (lire)	Quota % sul controvalore complessivo
Gennaio	345.050	472.706.000	2,15
Febbraio	542.675	819.672.000	3,72
Marzo	1.645.675	1.724.007.000	7,83
Aprile	1.966.400	2.593.765.000	11,78
Maggio	1.059.000	1.621.015.000	7,36
Giugno	217.525	370.633.000	1,68
Luglio	750.550	616.683.000	2,80
Agosto	1.935.300	1.633.617.000	7,42
Settembre	1.055.350	5.311.182.000	24,13
Ottobre	2.069.350	3.575.596.000	16,24
Novembre	608.100	1.287.381.000	5,85
Dicembre	4.763.500	1.989.012.000	9,04
Totale	16.958.475	22.015.269.000	100,00

Scambi azionari mensili alla borsa valori di Firenze (anno 1983)

Mesi borsistici	· Quantitativi	Controvalore (lire)	Quota % sul controvalore complessivo
Gennaio	1.085.795	636.698.000	4,65
Febbraio	1.605.268	1.368.989.000	9,99
Магго	1.755.138	1.947.931.000	14,21
Aprile	2.119.691	1.804.922.000	13,17
Maggio	1.199.938	1.117.772.000	8,16
Giugno	1.330.718	1.000.480.000	7,30
Luglio	835.956	895.236.000	6,53
Agosto	1.237.792	878.934.000	6,41
Settembre	1.082.445	1.382.143.000	10,08
Ottobre	1.582.821	1.018.863.000	7,43
Novembre	1.010.969	790.364.000	5,77
Dicembre	1.017.269	863.006.000	6,30
Totale	15.863.800	13.705.338.000	100,00

Scambi azionari mensili alla borsa valori di Genova (anno 1983)

Mesi borsistici	Quantitativi	Controvalore (lire)	Quota % sul controvalore complessivo
Gennaio	2.935.775	1.315.713.000	4,08
Febbraio	4.812.250	4.291.396.000	13,29
Marzo	5.571.175	5.045.267.000	15,63
Aprile	5.220.175	4.685.380.000	14,51
Maggio	1.820.075	2.764.039.000	8,56
Giugno	3.468.250	1.444.783.000	4,48
Luglio	3.490.175	2.471.637.000	7,66
Agosto	3.128.325	2.353.047.000	7,29
Settembre	3.603.150	2.387.360.000	7,40
Ottobre	2.874.550	1:919.736.000	5,95
Novembre	1.602.825	1.417.749.000	4,39
Dicembre	4.293.225	2.183.468.000	6,76
Totale	42.819.950	32.279.575.000	100,00

Tav. 1/2.4

Scambi azionari mensili alla borsa valori di Milano (anno 1983)

Mesi borsistici	Quantitativi	Controvalore (lire)	Quota % sul controvalore complessivo
Gennaio	266.819.500	205.825.377,000	3,58
Febbraio	675.982.725	692.566.650.000	12,03
Marzo	724.133.675	879.889.914.000	15,28
Aprile	556.832.175	732.748.518.000	12,73
Maggio	345.592.050	490.245.734.000	8,51
Giugno	292.617.225	335.663.566.000	5,83
Luglio	498.239.800	464.515.684.000	8,07
Agosto	479.412.150	448,204.023.000	7,78
Settembre	412.451.700	446.531.316.000	7,76
Ottobre	322.711.350	343.163.173.000	5,96
Novembre	387.495.600	288.903.367.000	5,02
Dicembre	535.913.175	429.058.902.000	7,45
Totale	5.498.201.125	5.757.316.224.000	100,00

Scambi azionari mensili alla borsa valori di Napoli (anno 1983)

Mesi borsistici	Quantitativi	Controvalore (lire)	Quota % sul controvalore complessivo
Gennaio	102.500	29.606.000	8,63
Febbraio	109.400	42.375.000	12,36
Marzo	13.825	79.422.000	23,16
Aprile	3.200	35.480.000	10,35
Maggio	28.000	34.894.000	10,17
Giugno	73.900	26.654.000	7,77
Luglio	1.489	9.590.000	2,80
Agosto	100	550,000	0,16
Settembre	100	605.000	0,18
Ottobre	15.700	29.387.000	8,57
Novembre	2.500	17.670.000	5,15
Dicembre	24.600	36.705.000	10,70
Totale	375.314	342.938.000	100,00

Scambi azionari mensili alla borsa valori di Roma (anno 1983)

Mesi borsistici	Quantitativi	Controvalore (a) (lire)	Quota % sul controvalore complessivo
Gennaio	8.501.375	8.876.599.000	3,90
Febbraio	24.450.575	33.291.772.000	14,65
Marzo	26.658.650	33.302.652.000	14,65
Aprile	22.045.875	30.659.290.000	13,49
Maggio	11.116.400	17.603.738.000	7,74
Giugno	11.251.725	14.239.769.000	6,26
Luglio	19.867.500	18.249.109.000	8,03
Agosto	25.902.875	18.674.257.000	8,21
Settembre	19.424.775	17.382,320,000	7,65
Ottobre	8.659.475	10.135.272.000	4,46
Novembre	9,006.900	10.113.110.000	4,45
Dicembre	18.569.750	14.793.647.000	6,51
Totale	250.455.875	227.321.535.000	100,00

⁽a) Il controvalore delle azioni trattate è calcolato sui prezzi di compenso.

Scambi azionari mensili alla borsa valori di Torino (anno 1983)

Mesi borsistici	Quantitativi	Controvalore (a) (lire)	Quota % sul controvalore complessivo
Gennaio	9.664.247	6.518.741.000	2,81
Febbraio	16.197.534	22.230.598.000	9,60
Marzo	18.259.074	25.399.774.000	10,97
Aprile	16.215.550	21.879.746.000	9,44
Maggio	9.552.375	14.049.973.000	6,07
Giugno	8.079.175	9.935.747.000	4,29
Luglio	14.730.975	18.558.349.000	8,01
Agosto	14.020.700	23.422.020.000	10,11
Settembre	11.311.025	22.475.172.000	9,70
Ottobre	8.352.520	17.665.012.000	7,63
Novembre	8.503.300	26.730.207.000	11,54
Dicembre	14.870,950	22.774.873.000	9,83
Totale	149.757.425	231.640.212.000	100,00

⁽a) Il controvalore delle azioni trattate sino al mese di giugno è calcolato sui prezzi di compenso.

Scambi azionari mensili alla borsa valori di Trieste (anno 1983)

Mesi borsistici	Quantitativi	Controvalore (lire)	Quota % sul controvalore complessivo
Gennaio	592.900	194.822.000	4,38
Febbraio	615.425	754.185.000	16,97
Marzo	528.839	614.735.000	13,83
Aprile	652.550	748.824.000	16,84
Maggio	233.050	404.623.000	9,10
Giugno	89.450	264.609.000	5,95
Luglio	222.630	393.863.000	8,86
Agosto	139.975	310.202.000	6,98
Settembre	74.175	144.771.000	3,26
Ottobre	17.750	425.821.000	9,58
Novembre	55.228	61.453.000	1,38
Dicembre	56.500	127.427.000	2,87
Totale	3.278.472	4,445,335,000	100,00

Tav. 1/2.9

Scambi azionari mensili alla borsa valori di Venezia (anno 1983)

Mesi borsistici	Quantitativi	Controvalore (lire)	Quota % sul controvalore complessivo
Gennaio	222.350	305.035.000	2,02
Febbraio	576.825	1.068.384.000	7,07
Marzo	699.750	1.309.636.000	8,66
Aprile	494.725	1.856.871.000	12,28
Maggio	469.450	930.126.000	6,15
Giugno	580.325	903.740.000	5,98
Luglio	228.375	1.001.743.000	6,63
Agosto	313.125	1.852.361.000	12,25
Settembre	364.250	2.476.242.000	16,38
Ottobre	237.370	1.433.402.000	9,48
Novembre	186.075	599.375.000	3,96
Dicembre	717.750	1.381.313.000	9,14
Totale	5.090.370	15.118.228.000	100,00

Volume complessivo degli scambi nel 1983 nelle borse valori italiane

Specie titolo	Volume complessivo degli scambi (lire)	Quota %
Titoli di Stato	1.578,272.693.000	15,51
Obbligazioni	2,292.135.002.000	22,53
Azioni	6.304.184.654.000	61,96
	10.174.592.349.000	100,00

CONTROVALORE MENSILE DEGLI SCAMBI ALLA BORSA VALORI DI MILANO NEL 1983

.




Grafico n.3

Scambi azionari complessivi per comparto alla borsa valori di Milano (a) (1982 e 1983)

	198	32	198	33
Comparti	Controvalore (milioni di lire)	Quota % sul controvalore complessivo	Controvalore (milioni di lire)	Quota % sul controvalore complessivo
ALIMENATARI E AGRICOLE	83.872	2,22	64.460	1,10
ASSICURATIVE	1.150.896	30,53	1.313.598	22,34
BANCARIE	358.882	9,52	323.780	5,50
CARTARIE - EDITORIALI	19.395	0,52	25.658	0,44
CEMENTI - CERAMICHE	74.057	1,96	152.285	2,59
CHIMICHE - IDROCARBURI	198.798	5,27	706.525	12,01
COMMERCIO	232.653	6,17	223.913	3,81
COMUNICAZIONI	141.815	3,76	188.902	3,21
ELETTROTECNICHE	2.911	0,08	4.104	0,07
FINANZIARIE	769.020	20,40	925.373	15,74
IMMOBILIARI - EDILIZIE	134.570	3,57	187.487	3,19
MECCANICHE - AUTOMOBILISTICHE	341.461	9,06	1,352.041	22,99
MINERARIE - METALLURGICHE	70.904	1,88	120.605	2,05
TESSILI	65.654	1,74	214.796	3,65
DIVERSE	124.982	3,32	76.872	1,31
Totale	3.769.870	100,00	5.880.399	100,00

⁽a) Dati per anno solare.

I 20 titoli più trattati in controvalore alla borsa valori di Milano (a) (anno 1983)

Titoli	Controvalore (milioni di lire)	Quota % sul controvalore complessivo
ASSICURAZIONI GENERALI	612.360	10,41
FIAT ord	538.381	9,16
OLIVETTI ord	356.470	6,06
MONTEDISON	356.317	6,05
RAS	351.853	5,98
FIAT priv.	287.130	4,88
SNIA BPD ord	209.640	3,57
FARMITALIA CARLO ERBA	169.420	2,88
RINASCENTE ord.	154.956	2,64
ITALMOBILIARE	126.676	2,15
IFI priv	109.233	1,86
PIRELLI	106.984	1,82
MEDIOBANCA	105.956	1,80
DALMINE	101.953	1,73
LA CENTRALE ord	97.995	1,67
SIP ord	89.768	1,53
ITALCEMENTI	82.354	1,40
ALLEANZA ASSICURAZIONI	73.235	1,25
BASTOGI-IRBS	70.357	1,20
TORO ASSICURAZIONI ord.	61.881	1,05
Totale	4.062.919	69,09

⁽a) Dati per anno solare.

Operazioni sul capitale deliberate nel 1983 da società con azioni quotate in borsa (a) (miliardi di lire)

Aumenti di capitale a pagamento			3.655,6	86%
Aumenti di capitale gratuiti	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		603,2	14%
			 	
Totale	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		4.258,8	100%
Sovrapprezzi	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	69,3	_
Richiesta complessiva di mezzi liquidi .			3.724,9	
			¥	
Settore pubblico		Sett	ore privato	-
A pagamento	3.370,4	A pagamento		285,1
Gratuiti	289,0	Gratuiti		314,2
Totale	3.659,4 (86%)	Totale		599,3 (14%)
Sovrapprezzi		Sovrapprezzi		69,3

⁽a) Non sono inclusi gli aumenti di capitale deliberati a fronte della emissione di obbligazioni convertibili, nonché quelli da attuarsi mediante conferimenti in natura ovvero in relazione ad operazioni di fusione.

Operazioni sul capitale deliberate nel 1983 da società con azioni quotate in borsa (a)

Tav. 1/6.1

	Note			Emissione di n. 130.000.000 az. cat. A e di n. 130.000.000 az.	Previo azzeramento cap. soc. (ex art. 2447 c.c.) mediante annullamento delle az. in circolazione del	Per la parte a pagamento median-	Per la parte gratuita mediante emiss. di n. 16.312.500 az. ord.	Aumento val. nom. delle az. da 350 a 500 lire ed emiss. di n. 226.800.000 az. ord.	Previa riduz. cap. soc. (ex art. 2446 cc.) da 94.500 a 59.535 milioni de 11.	val. nom. az. da 100 a 63 lire. Previa riduz. cap. soc. (ex art. 2446 c.c.) da 2.673 a 1.716 miliardi di lire mediante diminuz. val. nom. az. da 162 a 104 lire.
Richiesta	di denaro (lire)		<u>.</u>	70.200.000.000	339.365.000,000	8.156.250.000		1	34.965.000.000	2.037.750.000.000
	Totale	į		70.200.000.000	339.365.000.000	24.468.750.000		181.440.000.000	34.965.000.000	2.037.750.000.000
Aumento (lire)	Gratuito	 	ı	I	I	16.312.500.000		181.440.000.000	I	1
	A pagamento			70.200.000.000	339,365,000,000	8.156.250.000		I	34.965.000.000	2.037.750.000.000
Prezzo di emissione	(val. nom. + sovrapprezzo)			270	1.000	1.000		ſ ·	8	104
Società			Settore pubblico	ALITALIA (luglio)	ANIC (revocata dal 19-12-83) (aprile)	CEMENTIR (maggio)	DALMINE	(ougus)	rinmakE (giugno)	FINSIDER (giugno)

(a) Non sono inclusi gli aumenti di capitale a fronte dell'emissione di obbligazioni convertibili, nonché quelli da attuarsi mediante conferimenti in natura in relazione ad operazioni di fusione.

1/6.1	
Tav.	
egue:	

	Prezzo di emissione		Aumento (lire)		Richiesta complessiva	
	(val. nom. + sovrapprezzo)	A pagamento	Gratuito	Totale	di denaro (lire)	Note
ITALCABLE (giugno)	l	, I	24.000.000.000	24.000.000.000		Emiss. di n. 12.000.000 az. ord.
ITALGAS (dicembre)	l	i	33.255.110.000	33.255.110.000	1	Emiss. di n. 33.255.110 az. ord.
MEDIOBANCA (ottobre)	l	į.	34.000.000.000	34,000.000.000	1	Emiss. di n. 3.400.000 az. ord.
SIP (giugno)	2.000	370.000.000.000	I	370.000.000.000	370.000.000.000	Emiss. di n. 185.000.000 az. ord. e az. di risp. conv. in az. ord.
STET (giugno)	2.000	510.000.000.000	_	510.000.000.000	510.000.000.000	Emiss. di n. 255.000.000 az. ord. e az. di risp.
Totale		3.370.436.250.000	288.977.610,000	3.659.413.860.000	3.370.436.250.000	
Settore privato						
ACQUA PIA ANTICA MARCIA (giugno)	1	l	5.000.000.000	5.000.000.000	ı	Emiss. di n. 10.000.000 az. ord.
ACQUEDOTTO NICOLAY (giugno)	08	1.027.404.000	ľ	1.027.404.000	1.027,404.000	Previa riduz. cap. soc. (ex art. 2446 c.c.) da 7.134 a 1.141 milioni di lire mediante diminuz. val. nom. az. da 500 a 80 lire.
AGRICOLA FINANZIARIA (agosto)	!	I	1.374.131.200	1.374.131.200		Emiss. di n. 856.375 az. ord. e di n. 2.457 az. di risp.
ASSICURAZIONI GENERALI (giugno)	l	l	125.000.000.000	125.000.000.000	ł	Aumento val. nom. az. da 4,000 a 8.000 lire e successivo frazionamento con conseguente riduz. val. nom. da 8.000 a 4.000 lire ed emiss. di n. 93.750.000 az. ord.
BANCA MERCANTILE (giugno)	1.000	ı	ſ	I	l	Emiss, di n. 907.500 az. ord. pari in complesso 907,5 milioni di lire con esclusione del dir. di opzione (ex art. 2441 c.c.) riservate al concambio per l'operaz. di fusione mediante incorporaz. della Itabanca S.p.A.
BANCA MERCANTILE	1.000+9.000	731.500.000	1	731.500.000	7.315.000.000	Emiss. di n. 731.500 az. ord.

-						1	avoie	e grafici	<u> </u>			11
Emiss. di n. 28.834.554 az. ord. pari in complesso a 5.667 milioni di lire con esclusione del dir. d'opzione (ex art. 241c.c.) riservate al concambio per l'operaz. di fusione mediante incorporaz. del la controllata Coge s.p.a.	Emiss. di n. 735.000 az. ord.	Previa riduz, cap. soc. (ex art. 2446 c.c.) da 7.250 a 1.740 milioni di lire mediante diminuz, val. nom. az. da 2.500 a 600 lire.	Emiss. di n. 7.000.000 az. ord.	Emiss. di n. 1.500.000 az. ord.	Emiss. di n. 3.630.000 az. ord.	Emiss. di n. 17.710.000 az. ord.	Emiss. di n. 2.500,000 az. ord.	Per la parte gratuita emiss. di n. 750.000 az. ord. e per la parte a pagamento di n. 250.000 az. ord. riser-	vata ai dirigenti (ex art. 2441 c.c.). Per la parte gratuita aumento val. nom. az. da 100 a 200 lire e per la parte a pagamento emiss. di n. 5 000 000 az. ozd	Emiss. di n. 326.600 az. ord.	Revoca della deliberazione del 16-7-81 relativa all'amenda del	da 1.890 a 7.560 milioni di ire. Emiss. di n. 10.080.000 az. ord. Emiss. di n. 867.392 az. ord. con- vertibili in az. di risp. nel mese di giugno 1984.
I	I	4.620.000.000	ı	1.500.000.000	I	15.939.000.000	7.500.000.000	250.000.000	1.000.000.000	4.899.990.000	2.520.000.000	1.734.784.000
l	3.675.000.000	4.620.000.000	14.000.000.000	1.500.000.000	7.260.000.000	15.939.000.000	2.500.000.000	1.000.000.000	3.500.000.000	3.266.600.000	2.520.000.000	1.734.784.000
I	3.675.000.000	I	14.000.000.000	ı	7.260.000.000	1	I	750.000.000	2.500.000.000	1	1	1
l .	1	4.620.000.000	l	1.500.000.000	1	15.939.000.000	2.500.000.000	250.000.000	1.000.000.000	3.266.600.000	2.520.000.000	1.734.784.000
700	ı	009	l	1.000		006	1.000 + 2.000	1.000	200	10.000+5.000	250	2.000
(aprile) BENI IMMOBILI ITALIA (agosto)	BOERO (settembre)	CALZATURIFICIO DI VARESE (febbraio)	CANTIERI METALLURGICI ITALIANI (febbraio)	CARTIERE DE MEDICI (giugno)	ERIDANIA (luglio)	ETERNIT (giugno)	EUROMOBILIARE (gennaio)	EUROMOBILIARE (ottobre)	FER-CO (sospesa da 28-10-83) (giugno)	FINANZIARIA CENTRO NORD (settembre)	FORNARA (luglio)	GIM (aprile)

-
Vo
1
2
Ţ
*
ž
믮

Società	Prezzo di emissione		Aumento (lire)		Richiesta	
	(val. nom. + sovrapprezzo)	A pagamento	Gratuito	Totale	di denaro (lire)	Note
IDRACARBURI NAZIONALI (aprile)	250	1.920.000.000	l	1.920.000.000	1.920.000.000	Emiss. di n. 7.680.000 az. ord.
(maggio)	\$2.500 + 4.000 \$2.500 + 2.000	1	I	ı	1	Emiss. di n. 32,910.731 az. ord. e di n. 18.017.833 az. di risp. pari in complesco 2006 miliani ai in complesco 2006
INIZIATIVA EDILIZIA	800 + 77 347				•	da assegnare ad un gruppo di investioni a fronte del conferimento delle n. 21.670.000 az. ord. della Toro Assicurazioni v.n. 1.000 lire con eschsione del dir. d'opzione (ex art. 2441 c.c.).
(novembre)			402,490,000	462.496.000		Emiss. di n. 5.684.300 az. ord. pari in complesso a 160 miliardi di lire da assegnare alla Montedison S.p.A. e alla Sifi s.p.a. a fronte di conferimenti di partecipaz., con esclusione del dir. d'opzione (ex art. 2441 c.c.) e per la parte gratuita emiss. di n. 578.120
ISTITUTO ITALIANO DI CREDITO FONDIARIO (giugno)	ļ	I	30.000.000.000	30.000.000.000	I	Aumento val. nom. da 2,500 a 5,000 lire.
ITALCEMENTI (novembre)	5.000+ 2.500	40.000.000.000	40.000.000.000	80.000.000.000	60.000.000.000	Per la parte gratuita emiss. di n. 7.414.227 az. ord. e di n. 585.773 az. di risp. e per la parte a pagamento emise. di n. 6 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ITALIA ASSICURAZIONI (giugno)	3.000 + 7.500	3.411.702.000	3.411.702.000	6.823.404.000	11.940.957.000	di risp. Emiss. di n. 2.274.468 az. ord. di
KERNEL ITALIANA (novembre)	500+ 150	I	l	ı	I	Emiss. di n. 40.000.000 az. ord. pari in complesso a 26 miliardi di lire da asseenare alla Soc. Cotoni-
						ficio Cantoni a fronte del conferi- mento di n. 26.000.000 az. ord. della Seleca s.p.a. da nominali 1.000 lire, con esclusione del dir. d'opzione (ex art. 2441 c.c.).

					***		<u> </u>				- 11
Emiss. di n. 5.800.000 az. ord.	Emiss. di n. 4.715,022 az. ord. e di n. 284,978 az. di risp.	Aumento val nom. az. da 625 a 1.250 lire e successivo frazionamento mediante riduz, val. nom. da 1.250 a 500 lire.	Emiss. di n. 710.000 az. ord.	Emiss. di n. 308.000 az. ord.	Previa riduz. cap. soc. (ex art. 2446 c.c.) da 37.440 a 11.481 milioni di lire mediante diminuz. val	Emiss. di n. 130.000 az. (di cui	65.000 az. di risp.) pari in complesso a 4.680 milioni di lire, con seclusione del dir. d'opzione (ex art. 2441 c.c.) da riservare alla Comp. Tirrena di Ass. a fronte del conferimento delle n. 468.000 az. v.n. 10.000 lire della Imm. Georgofili s.p.a.	Emiss. di n. 13.233.528 az. ord.	Aumento da eseguirsi in una o più tranches entro il 30-6-1986 per una emissione complessiva di n. 85.786,060 az. ord.	Previo frazionamento mediante diminuz. val. nom. az. da 10.000 a 5.000 lire. Aumento mediante emissione di n. 4.536.000 az. ord. di cni n. 3.240.000 az.	mento. Emiss. di n. 4.860.000 az. ord.
ł	ļ	l	1	I	15.308.800.000	ı		13.233.528.000	85.786.060.000	32.400.000.000	ı
14.500.000.000	5.000.000.000	13.000.000.000	710.000.000	616.000.000	15.308.800.000	ı		13.233.528.000	85.786.060.000	22.680.000.000	2.430.000.000
14.500.000.000	5.000.000.000	13.000.000.000	710.000.000	616.000.000	l	1		ı	I	6.480.000.000	2.430.000.000
I	ı	ŀ	ţ	l	15.308.800.000	I		13.233.528.000	85.786.060.000	16.200.000.000	I
1	ı	1	ı	ı	33	2.500+33.500		1.000	1.000	5.000 +5.000	
LA FONDIARIA (giugno)	LA MILANO CENTRALE (lugilo)	LINIFICIO E CANAPIFICIO NAZIONALE (ottobre)	MILANAGRICOLA VITTORIA (giugno)	MIRALANZA (maggio)	NAVIGAZIONE ALTA ITALIA (dicembre)	NUOVA EDIFICATRICE (dicembre)		PERTUSOLA (giugno)	PIRELLI (ottobre)	R.A.S. (giugno)	RIVA FINANZIARIA (lugiio)
	DIARIA — 14.500.000.000 14.500.000.000 — —	- 14.500.000.000 14.500.000.000 - Emiss. di n. 5.800.000 az. ord 5.000.000.000	ANO CENTRALE - 14.500.000.000 14.500.000.000	ANO CENTRALE	DIARIA	TE 14.500.000.000	NO CENTRALE	NEALTA 14.500.000.000 14.500.000.000 14.500.000.000 14.500.000.000 14.500.000.000 14.500.000.000 14.500.000.000 14.50	NO CENTRALE	14.500.000.000	14.500.000.000

Emiss. di n. 12.200 az. ord. (di cui 3.240.000 az. offerte al pubblico con esclusione del dir. d'opzione ex art. 2441 c.c.) e di n. 15.000.000 az. di risp. conv. in az. ord. (di cui n. 3.800.000 offerte al pubblico con esclusione del dir. d'opzione ex art. 2441 c.c.). Emiss. di n. 1.449.700 az. ord. e di n. 300.300 az. di risp. Emiss. di n. 36.000.000 az. ord. Emiss. di n. 6.000.000 az. ord. Emiss. di n. 5.000.000 az. ord. Emiss. di n. 66.200 az. ord. Note 17.400.000.000 27.200.000.000 5.000.000.000 36.000.000.000 3.724.931.773.000 354.495.523.000 Richiesta complessiva di denaro (lire) 4.258.753.759.200 1.750.000.000 6.000.000.000 27.200.000.000 5.000.000.000 36.000.000.000 599.309.899.200 666,200,000 Totale 1.750.000.000 603.168.131.200 666.200.000 314.160.521.200 Aumento (lire) Gratuito ١ ļ 6.000.000.000 27.200.000.000 5.000.000.000 36.000.000.000 3.655.585.628.000 285.149.378.000 A pagamento + sovrapprezzo) 1.000 ± 1.900 Prezzo di emissione (val. nom. 1.000 Į 1.000 1.000 SCOTTI FINANZIARIA (dicembre) SILOS DI GENOVA Totale generale Societa TRIPCOVICH (giugno) SASIB (novembre) Totale SAFFA (maggio) SEM (marzo) (marzo)

segue: Tav. I/6.1

Operazioni sul capitale eseguite nel 1983 da società con azioni quotate in borsa (a) (miliardi di lire)

Aumenti di capitale a pagamento			3.927,7	88%
Aumenti di capitale gratuiti			514,6	12%
Totale			4.442,3	100%
Sovrapprezzi			63,4	_
Mezzi liquidi complessivamente raccolti	i		3.991,1	
Settore pubblico		Sei	tore privato	
A pagamento	3.568,6	A pagamento		359,1
Gratuiti	255,7	Gratuiti		258,9
Totale	3.824,4 (86%)	Totale		618,0 (14%)
Sovrapprezzi		Sovrapprezzi		63,4

⁽a) Non sono inclusi gli aumenti di capitale attuati mediante conferimenti in natura ovvero in relazione ad operazioni di fusione.

Operazioni sul capitale eseguite nel 1983 da società con azioni quotate in borsa (a)

Corriet	Prezzo di emissione	Numero azioni emesse	oni emesse	Ī	aumento (lire)		Mezzi liquidi	Data di
2001518	(val. nom. + sovrapprezzo)	A pagamento	Gratuite	A pagamento	Gratuito	Totale	raccolti (lire)	della cedola
Settore pubblico								
ALITALIA	270	260.000.000	1	70.200.000.000		70,200,000,000	70 200 000 0000	18/10
ANIC (b)	1.000	339.365.000	l	339.365.000.000	ı	339.365.000.000	339.365.000.000	23/11
CEMENTIR	1.000	8.156.250	16.312.500	8.156.250.000	16.312.500.000	24.468.750.000	8.156.250.000	18/8
DALMINE	aum. v.n. (c)		226.800.000	11	68.040.000.000	181.440.000.000	ı	30/6
FINMARE	63	555.000.000	1	34.965.000.000	l	34.965.000.000	34.965.000.000	3/10
FINSIDER	104	19.593.750.000	l	2.037.750.000.000	I	2.037.750.000.000	2.037.750.000.000	6/61
ITALCABLE	ı	***************************************	12.000.000	I	24.000.000.000	24.000.000.000	ı	18/8
ITALGAS	1.000	33.255.110	Ì	33.255.110.000	1	33.255.110.000	33.255.110.000	14/3
MEDIOBANCA	ı	1	3.400.000	1	34.000.000.000	34.000.000.000	i	16/11
SIP	2.000	185.000.000	ı	370.000,000,000	J	370.000.000.000	370.000.000.000	18/10
SME	099	249.919.163	l	164.946.647.580	ı	164.946.647.580	164.946.647.580	1/3
STET	2.000	255.000.000		510.000.000.000	1	510.000.000.000	510.000.000.000	27/10
Totale		24.479.445.523	258.512.500	3.568.638.007.580	255.752.500.000	255.752.500.000 3.824.390.507.580	3.568.638.007.580	
Settore privato								
ACQUA PIA ANTICA MARCIA		ļ	10.000.000	ı	5.000.000.000	5.000.000.000	I	18/8
ACQUEDOTTO NICOLAY	80	12.842.550	1	1.027.404.000	1	1.027.404.000	1.027.404.000	1/9

																1 (ı V O	ie e	8	i uj ici						-	
18/10	17/6	18/4	16/11	17/5	18/3	6/61	21/4	18/10	18/6	18/4	16/12	18/10	9/9	30/12	13/12	16/11	6/61	6/61	18/10	19/9	18/8	19/3	19/12	17/1	16/11	18/10	
1	I	46.145.480.500	1	4.620.000.000	I	1.500.000.000	2.625.000.000	ł	25.200.000.000	7.500.000.000	ı	3.020.000.000	1.734.784.000	ı	1	11.940.957.000	ı	I	ı	I	l	2.040.000.000	13.233.528.000	29.957.616.500	32.400.000.000	ſ	
125.000.000.000	35.000.000.000	46.145.480.500	3.675.000.000	4.620.000.000	14.000.000.000	1.500.000.000	2.625.000.000	7.260.000.000	5.040.000.000	2.500.000.000	750.000.000	3.500.000.000	1.734.784.000	462.496.000	30.000.000.000	6.823.404.000	574.992.000	14.500.000.000	5.000.000.000	710.000.000	616.000.000	1.360.000.000	13.233.528.000	17.118.638.000	22.680.000.000	2.430.000.000	
125.000.000.000	35.000.000.000	ı	3.675.000.000	1	14.000.000.000	l	1	7.260.000.000		1	750.000.000	480.000.000	1	462.496.000	30.000.000.000	3.411.702.000	574.992.000	14.500.000.000	5.000.000.000	710.000.000	616.000.000	1	1	1	6.480.000.000	2.430.000.000	
1	ı	46.145.480.500	1	4.620.000.000	ı	1.500.000.000	2.625.000.000	ſ	5.040.000.000	2.500.000.000	ı	3.020.000.000	1.734.784.000	1	ſ	3.411.702.000	1	İ	I	I	1	1.360.000.000	13.233.528.000	17.118.638.000	16.200.000.000	I	
1	1	-	735.000	1	7.000.000	. 1	l	3.630.000	i	-	750.000	000.096	1	578.120	1	1.137.234	191.664	5.800.000	5.000.000	710.000	308.000		1	1	1.296.000	4.860.000	
1	1	131.844.230	1	7.700.000	1	1.500.000	131.250.000	ı	25.200.000	2.500.000	ı	6.040.000	867.392		1	1.137.234	1	l	1	1	ı	1.360.000	13.233.528	17.118.638	3.240.000	ı	
aum. v.n. (d)	aum. v.n. (e)	350	l	009	I	1.000	20	I	200 + 800	1.000 + 2.000	1	200	2.000	I	aum. v.n. (f)	3.000+7.500	l	ı	I	Ī	1	1.000 + 500	1.000	1.000 +750	5.000+5.000	1	
GENERALI	BANCO LARIANO	BASTOGI-IRBS	BOERO	CALZATURIFICIO DI VARESE	CANTIERI METALLURGICI ITALIANI	CARTIERE DE MEDICI	CENTINARI E ZINELLI	ERIDANIA	EUROGEST	EUROMOBILIARE	EUROMOBILIARE	FIRS	GIM	INIZIATIVA EDILIZIA	ISTITUTO ITALIANO CREDITO FONDIARIO	ITALIA ASSICURAZIONI	L'ABEILLE	LA FONDIARIA	LA MILANO CENTRALE	MILANAGRICOLA VITTORIA	MIRALANZA	PATRIARCA	PERTUSOLA	PIRELLI & C.	R.A.S.	RIVA FINANZIARIA	

(a) Non sono inclusi gli aumenti di capitale attuati mediante conferimenti in natura ovvero in relazione ad operazioni di fusione.
(b) Le azioni dell'Anic sono state cancellate dal listino di borsa con delibera n. 1405 del 19 agosto 1983 avente effetto dal successivo giorno 21.
(c) Da lire 350 a lire 500.
(d) Da lire 4.000 a lire 8.000 e successivo frazionamento da lire 8.000 a lire 2.000.
(e) Da lire 500 a lire 750.
(f) Da lire 2.500 a lire 5.000.

_
٠.
`
~
٠.
_
æ
ğ
• •
• •
≗
Š
50
**
**

O) A pagamento Gratuite A pagamento		Prezzo	Numero azioni emesse	ıi emesse	-	aumento (lire)		Mezzi liquidi	Data di
1.750.000	Società	(val. nom. + sovrapprezzo)	A pagamento	Gratuite	A pagamento	Gratuito	Totale	raccolti (lire)	della
I.000 27.200.000 — 27.200.000 I.000 49.500.000 — 49.500.000.000 DI GENOVA 1.000 36.000.000 — 36.000.000.000 TISCOSA 1.000 125.849.750 — 125.849.750.000 CHISONE {10.000 1.039.893.322 45.564.850 359.086.286.500} tale tale generale 22.519.338.845 304.077.350 3.927.724.294.080						-			
1.000 27.200.000 — 27.200.000.000 1.000 49.500.000 — 49.500.000.000 1.000 125.849.750 — 36.000.000.000 1.000 125.849.750 — 125.849.750.000 1.000 1.000 — 36.000.000.000 1.000 125.849.750 — 125.849.750.000 1.039.893.322 45.564.850 359.086.286.500 22.519.338.845 304.077.350 3.927.724.294.080		1	ı	1.750.000	1	1.750.000.000	1.750.000.000	į	18/8
1.000 49.500.000 — 49.500.000.000 1.000 125.849.750 — 36.000.000.000 1.000 125.849.750 — 125.849.750.000 1.000 — 125.849.750.000 1.039.893.322 45.564.850 359.086.286.500 22.519.338.845 304.077.350 3.927.724.294.080		1.000	27.200.000	ı	27.200.000.000	l	27.200.000.000	27.200.000.000	17/10
1.000 36.000.000 — 36.000.000.000 1.000 125.849.750 — 125.849.750.000 1.000 — 125.849.750.000 1.039.893.322 45.564.850 359.086.286.500 22.519.338.845 304.077.350 3.927.724.294.080	11	1.000	49.500.000	ı	49.500.000.000	ı	49.500.000.000	49.500.000.000	5/3
1.000 125.849.750 — 125.849.750.000 \[\begin{pmatrix} \aum. v.n. (g) \\ 10.000 \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	DI GENOVA	1.000	36.000.000	l	36.000.000.000	l	36.000.000.000	36.000.000.000	17/6
\begin{pmatrix} \text{aum. v.n. (g)} & \text{10.000} & & 1.000.000.000 \\ \text{10.000} & & \text{1.039.893.322} & 45.564.850 & 359.086.286.500 \\ \text{22.519.338.845} & \text{304.077.350} & \text{3.927.724.294.080}	VISCOSA	1.000	125.849.750	I	125.849.750.000	1	125.849.750.000	125.849.750.000	17/5
generale 1.039.893.322 45.564.850 359.086.286.500 22.519.338.845 304.077.350 3.927.724.294.080	O E GRAFITE CHISONE	aum. v.n. (g) 10.000	100.000	11	1.000.000.000	400.000.000	1.400.000.000	1.000.000.000	7/3
22.519.338.845 304.077.350 3.927.724.294.080	otale		1.039.893.322	45.564.850	359.086.286.500	258.874.321.200	617.960.607.700	422.494.520.000	
	otale generale		22.519.338.845	304.077.350	3.927.724.294.080	514.626.821.200 4.442.351.115.280	4.442.351.115.280	3.991.132.527.580	

Emissioni di obbligazioni delibarate nel 1983 da società quotate in borsa

Società	Convertibili (lire)	Ordinarie (lire)
EUROMOBILIARE (ottobre)	5.250.000.000 al 12% 1984-89 (in azioni ord.)	_
INTERBANCA (giugno)	_	800.000.000.000 (da effettuarsi in più tran- ches entro il 30 aprile 1986)
LA MILANO CENTRALE (luglio)	4.950.000.000 al 13% 1983-91 (in azioni ord. e di risp.)	_
MONTEDISON (giugno)	_ ·	400.000.000.000
PERTUSOLA (giugno)	22.055.880.000 all'8,50% 1983-88 (in azioni ord. e priv.)	_
SIP (giugno)		200.000.000.000
STET (giugno)	-	300,000.000.000 (a)
TALCO E GRAFITE VAL CHISONE (maggio)	_	1.500.000.000 1983-92
UNICEM (giugno)	19.250.000.000 al 15% 1983-89 (in azioni ord. e di risp.)	
Totale	51.505.880.000	1.701.500.000.000
Totale convertibili + ordinarie	1.753.005.880.000	

⁽a) Ai sottoscrittori delle obbligazioni è accordata la facoltà di acquistare, a partire dal secondo anno di vita del prestito e fino alla sua scadenza n. 125 azioni di risparmio Sip ogni 250 obbligazioni possedute, al prezzo unitario di lire 2.000 per azione.


Emissioni di azioni di risparmio deliberate nel 1983 dalle società quotate

Società	Conversione	Aumento capitale sociale (lire)
AGRICOLA FINANZIARIA		3.931.200
(agosto) GIM (aprile)	520.435.200 (azioni ord. in azioni di risp.)	_
IFIL (a) (maggio)	_	45.044.582.500
ITALCEMENTI (b) (novembre)	_	42.928.865.000
LA MILANO CENTRALE (luglio)		284.978.000
NUOVA EDIFICATRICE (a) (c) (dicembre)	. –	162.500.000
SAFFA (maggio)		300.300.000
SEM (c) (marzo)		15.000.000.000
SIP (c) (giugno)	_	176.524.558.000
STET (giugno)	1.020.000.000.000 (azioni ord. in azioni di risp.)	
Totale	1.020.520.435.200	502.849.714.700
Totale conversione + aumento capitale	1,523,370,149	.900

⁽a) È stato previsto un sovrapprezzo di emissione.
(b) Per n. 8.000.000 di azioni, sulle complesive 8.585.773 emesse, è stato previsto un sovrapprezzo di emissione.
(c) Le azioni di risparmio sono convertibili in azioni ordinarie.

Grafico n.4


ANDAMENTO DELLE QUOTAZIONI AL MERCATO RISTRETTO DI MILANO NEL 1983



Scambi azionari nei mercati ristretti (anni 1982 e 1983)

	Numero azioni		Quantità	tità			Controvalore (lire)		
Mercati ristretti	scritte nel listino al 31-12-1983	1982	1983	Variaz. % 1983/82	Quota % 1983	1982	1983	Variaz. % 1983/82	Quota % 1983
MILANO	36	9.000.475	8.911.075	66'0 —	81,08	137.671.549.200	88.556.452.200	- 35,68	74,25
ROMA	. 6	943.459	734.150	- 22,19	89'9	14.924.912.450	10.360.499.700	- 30,58	8,69
TORINO	9	557.845	553.660	- 0,75	5,04	16.857.068.350	9.882.820.200	- 41,37	8,29
GENOVA	8	305.175	318.800	+ 4,46	2,90	6.161.680.250	5.505.085.500	- 10,66	4,61
FIRENZE	82	240.163	184.067	- 23,36	1,67	4.579.682.450	3.033.253.750	- 33,77	2,54
NAPOLI	4	207.325	288.600	+ 39,20	2,63	2.024.465.500	1.932.238.700	- 4,56	1,62
		11.254.442	10.990.352	- 2,35	100,00	182.219.358.200	119.270.350.050	- 34,55	00,001

NUMERO DEI TITOLI SCAMBIATI NEI MERCATI RISTRETTI NEL 1982 E NEL 1983



CONTROVALORE DEGLI SCAMBI NEI MERCATI RISTRETTI NEL 1982 E NEL 1983 (MILIARDI DI LIRE)



137,7




Grafico n. 6


tav. I/II

Scambi azionari mensili al mercato ristretto di Milano (anno 1983)

MESE	Titoli quotati	Riunioni nel mese	Quantità	Controvalore (milioni di lire)
Gennaio	37	4	666.625	6.871
Febbraio	37	4	1.212.025	11.252
Marzo	36 (a)	5	949.275	11.194
Aprile	36	4	786.850	8.978
Maggio	36	4	713.425	7.577
Giugno	36	5	735.200	6.974
Luglio	36	4	418.225	4.724
Agosto	37 <i>(b)</i>	5	515.200	4.473
Settembre	37	4	700.100	6.953
Ottobre	36 <i>(c)</i>	4	856.950	8.006
Novembre	36	5	832.200	7.302
Dicembre	36	4	525.000	4.252
Totale			8.911.075	88.556

⁽a) Dal 2 marzo.(b) Dal 31 agosto.(c) Dal 12 ottobre.

CONTROVALORE MENSILE DEGLI SCAMBI AL MERCATO RISTRETTO DI MILANO NEL 1983



Titoli per controvalore trattato nei sei mercati ristretti (anno 1983)

		trattate	(lire)	controvalore complessivo
MERCATO RISI	MERCATO RISTRETTO DI MILANO	ANO		
BANCA POPOLARE DI NOVARA	52	326.900	15.581.817.500	17.60
BANCA CHEDITO ACTIVITY ACTIVITY	52	400.100	10.432.868.500	11,78
DANCA DODOT ARE STAGES	\$2	1.013.100	5.106.226.900	5,77
BANCA BOBOT ARE DI LODI	52	203.350	4.887.756.750	5,52
BANCA DICCIO CEDITO WATER IN SECOND	22	240.350	4.811.910.000	5,43
RANCA POPOT ARE DI LECCO	52	121.050	3.829.731.250	4,32
BANCA DODOT ADD DI DATA ATTOLOGYCO	22	363.100	3.721.763.000	4,20
CREDITO BESCAMASCO	40	320.100	3.641.616.650	4,11
BANCA BOBOTA BE CONSTRUCTOR THE STATE OF THE	22	138.750	3.615.421.500	4,08
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA	22	191.750	3.486.034.000	3,94
BANCA NAZIONATE DELIVACIONEMEN.	52	255.500	3.289.283.000	3,72
BANCA PODOI ADD DI TIMO DI WARRED	25	414.100	2.844.697.900	3,21
RANCA CENTRO SID	22	177.750	2.690.666.000	3,04
	22	419.600	2.548.954.000	2,88
2	22	819.000	2.286.318.000	2,58
CREDITO CONACEDCIATE	22	184.600	1.718.688.300	1,94
BANCA PROVINCIALE LOMBARDA	25	206.550	1.702.093.000	1,92
LINIONE STRATE DINA DI ASSIGNA ASSIGNA	52	38.000	1.211.101.500	1,37
BANDA PETT A PROVINCIA PLASSICOLARIO.	52	145.300	1.209.442.500	1,37
DATES DELLA FROUNCIA DI NAPOLI	52	169 200	1 105 001 000	

(a) Quotate fino al 5 ottobre 1983.

133

% sul controvalore complessivo	1.17	1,10	1,03	1,02	10'1	98'0	0,58	0,57	0,51	0,50	0,40	0,26	0,25	0,19	0,17	0,16	0,15	0,04	100,00		36.58	33,06	10,06	59'6	5,99	2,64	91,16	0,46	0,40	100,00
Controvalore (lire)	1.034.844.250	973,474,200	908.773.300	901.300.500	896.097.000	762.650.000	517.142.500	507.821.500	454.072.500	439.185.000	350.916.000	233.715.500	223.799.000	170.626.500	149.417.500	143.502.500	134.320.000	33.173.000	88.556.452.200		3.789.510.000	3.425.232.500	1.042,408,500	1.000.044,700	620.220.800	273.624.400	119.780.500	47.630.300	42.048.000	10.360.499.700
Nunero azioni trattate	31.850	145.550	206.000	70.900	122.300	1.424.000	172.000	20.225	141.000	17.450	72.500	7.350	88.500	24.000	65.000	111.000	9.000	4.300	8.911.075	WA	164.650	72.500	52.800	144.800	112.200	57.300	31.600	21.300	77.000	734.150
Numero riunioni nell'anno	23	25	25	52	52	52	18	52	52	52	22	52	52	52	52	8	52	52		HERCATO RISTRETTO DI ROMA	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
Azioni	PANCA DODOI APR DI CREMA	PANCA CHIBAT DINA	CREDITWEST	LA PREVIDENTE	BANCA DI CREDITO POPOLARE - SIRACUSA	ACQUE E TERME DI BOGNANCO	FABBRICA MILANESE CONDUTTORI (b)	BANCA INDUSTRIALE GALLARATESE	ZEROWATT	BANCA BRIANTEA	BANCA TIBURTINA	ITALIANA INCENDIO, VITA E RISCHI DIVERSI	UNIONE CHIMICA EUROPEA	BIEFFE - BIOCHIMICI FIRENZE	FRETTE	R.O.L RAFFINERIA OLII LUBRIFICANTI (c)	FINANCE ord.	FINANCE priv.		MERCATO R	BANCA POPOI ARE DI SPOI ETO	BANCA POPOLARE DI NOVARA		TURA	BANCA CENTRO SUD	BANCA TIBURTINA	CREDITWEST	SETEMER	ACQUE E TERME DI BOGNANCO	

segue: Tav. 1/12

MERCATO RISTRETTO DI TORINO	ETTO DI TORII	Q.			
BANCA POPOLARE DI NOVARA	52	130.550	6.249.873.500	63,24	
DANCA FULULAKE DI MILANO	52	48.060	1.015.583.500	10,28	·
DANCA MATCHINA	52	133.100	940.571.500	9,52	
INTONE STRATE DELL'AGRICOLTURA ord.	52	116.500	794.789.600	8,04	
DANCA CENTED STIP	22	59.450	496.905.500	5,03	
TOO OUT OF THE PROPERTY OF THE	25	96.000	385.096.600	3,89	
		553.660	9.882.820.200	100,00	1
MERCATO RISTRETTO DI GENOVA	TTO DI GENO	7.4			-
	52	49.050	2.385.477.500	43,33	
BANCA DI CHIAVAKI E DELLA KIVIERA LIGURE	52	132.850	1.355.049.500	24,61	
BANCA NATIONALE DELIGRAMO	25	41.300	1.089.426.500	19,79	
	25	62.600	467.169.000	8,49	
	25	33.000	207.963.000	3,78	
		318.800	5.505.085.500	100,00	
MERCATO RISTRETTO DI FIRENZE	TTO DI FIREN	ZE			
BANCA POPOLARE DI NOVARA	52	43.727	2.129.711.850	70,21	
BANCA CHATTO SUD	52	81.300	569.160.400	18,77	
I.A PREVIDENTE	52	47.340	263.203.000	89*8	
SETEMBER	52	4.200	53.798.000	1,77	
	25	7.500	17.380.500	0,57	
		184.067	.3.033.253.750	100,00	T
MERCATO RISTRETTO DI NAPOLI	STTO DI NAPOI	n			Ţ
BANCA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	52	212.300	1,358,467,000	70.30	
BANCA CENTRO SUD	52	43.900	271.451.700	14.05	
BANCA PODOT ADE DELL'AGRICOLIURA ord,	52	30.500	213.295.000	11,04	
TOTAL DINOVARA	 23	1.900	89.025.000	4,61	
		288.600	1.932.238.700	100,00	
	j				_

⁽b) Quotate dal 31 agosto 1983. (c) Quotate fino al 23 febbraio 1983.

Operazioni sul capitale eseguite nel 1983 da società con azioni quotate al mercato ristretto (a)

	Prezzo di	Numero azioni emesse	oni emesse		Aumento (lire)		Mezzi liquidi
Società	emissione (val. nom. + sovrapprezzo)	A pagamento	Gratuite	A pagamento	Gratuito	Totale	complessivamente raccolti (lire)
Assicurative:							
LA PREVIDENTE	1.000		1.000.000	I	1.000.000.000	1.000.000.000	I
Bancarie:							
BANCA CENTRO SUD BANCA CREDITO AGRARIO BRESCIANO	909	17.200.000 18.000.000	4.300.000	10.320.000.000	2.580.000.000	12.900.000.000 21.000.000.000	10.320.000.000
BANCA DI LEGNANO	aum. v.n. (b) 200 + 200	26.000.000	6.500.000	5.200.000.000	3.900.000.000	10.400.000.000	10.400.000.000
BANCA POPOLARE DI BERGAMO BANCA POPOI ARE DI CREMA	500 + 4.500	2.243.595 600.083	6.730.786	300.041.500	3.365.393.000	4.487.190.500	11.217.975.000
BANCA POPOLARE DI MILANO BANCA BODOI APE DI SPOI FIDO	500 + 14.500 500 + 11.500	5.882.640 (c)	5.653.888	2.941.320.000	2.826.944.000	5.768.264.000	88.239.600.000 6.714.288.000
BANCO DI CHIAVARI E DELLA RIVIERA LIGURE		7.000.000	7.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	14.000.000.000	7.000.000.000
CREDITO BERGAMASCO CREDITWEST (d)	5.000 + 5.000 600	3.000.000	4.200.000	1.800.000.000	2.520.000.000	4.320.000.000	1.800.000.000
i							
Diverse:							
ZEROWATT	1.000	1.179.500	1	1.179.500.000	1	1.179.500.000	1.179.500.000
Totale		82.915.342	63.894.225	45.392.421.000	55.622.112.500	55.622.112.500 101.014.533.500 170.373.023.000	170.373.023.000
-	_	_	_		_	-	-

⁽a) Non è incluso l'aumento di capitale delle Acque e Terme di Bognanco iniziato il 24 dicembre 1983.

(b) Da lire 100 a lire 200.

(c) Incluse 228.752 azioni emesse a fronte della facoltà accordata ai dipendenti di sottoscrivere fino a 250.000 azioni.

(d) Dopo l'aumento di capitale la società ha proceduto al raggruppamento delle azioni da lire 600 in azioni da lire 3.000.

Provvedimenti adottati nel 1983 rispetto alle società quotate

Tav. II/I

Ammissione a quotazione 1259 del 4- Nama	-			(Mercati nistretti)
* * *	el 4- 1-1983	10- 1-1983	CIGA HOTELS - prestito obbligaz. conv. 14% ind. 1981-91	MI-RM-TO-VE
* *	el 17- 1-1983	17- 1-1983	FIDIS - azioni ord.	GE-MI-RM-TO
*	el 13- 1-1983	24- 1-1983	LA CENTRALE - azioni di rispgodim. 1-7-1982	FI-GE-MI-RM-TO
_	el 1- 2-1983	16- 2-1983	MIRA LANZA - prestito obbligaz. conv. 14% 1982-87	GE-MI-RM-TO-VE
» » 1279 del	el 1- 2-1983	16- 2-1983	CASTAGNETTI - prestito obbligaz. conv. 13,50% 1982-91	TO
» » 1281 del 16-	el 16- 2-1983	21- 2-1983	MITTEL - prestito obbligaz. conv. 13% 1982-89	FI-GE-MI-TO
» » 1282 del 16-	el 16- 2-1983	21- 2-1983	OLIVETTI - azioni di rispgodim. 1-7-1982 non conv.	GE-MI-TO-RM
» » 1283 del 16-	el 16- 2-1983	21- 2-1983	EFIBANCA - prestito obbligaz, indicizz, 1982-87 1ª serie	MI-RM
» » 1290 del 24-	el 24- 2-1983	26- 2-1983	ROL - azioni ord.	MI
» » 1291 del 1-	el 1- 3-1983	7- 3-1983	CASCAMI - prestito obbligaz. conv. 18% 1982-87	MI
» » 1292 del	el 1- 3-1983	7- 3-1983	PERUGINA - azioni di risp.	MI-RM
» » 1294 del 15-	el 15- 3-1983	18- 3-1983	PIRELLI - prestito obbligaz. T.V. 1982-89	MI-RM-TO
» » 1295 del 15-	el 15- 3-1983	18- 3-1983	GEROLIMICH - prestito obbligaz. conv. 13% 1981-88	GE-TS
» » 1297 del 15-	el 15- 3-1983	18- 3-1983	SAI - azioni ordgodim. 1-1-1983	GE-MI-RM-TO
» » 1310 del 28-	el 28- 4-1983	4- 5-1983	SAFFA - prestito obbligaz. conv. 13% 1981-86	GE-MI-TO
» » 1311 del 28-	el 28- 4-1983	4- 5-1983	RISANAMENTO NAPOLI - azioni di risp.	RM-TO
» » 1316 del 24-	el 24- 5-1983	30- 5-1983	ATTIVITÀ IMMOBILIARI - azioni ord.	GE-MI-RM-TO
» » 1333 del 28-	el 28- 6-1983	4- 7-1983	SASIB - azioni priv.	BO-MI-RM-TO
» » 1335 del 30-	el 30- 6-1983	6- 7-1983	AGRICOLA FINANZIARIA - azioni di risp. (a)	GE-MI
» » 1341 del 26-	el 26- 7-1983	1- 8-1983	MEDIOBANCA - prestito obbligaz. conv. 14% 1982-92 s.s. SELM	GE-MI-RM-TO
» » 1343 del	el 9- 8-1983	31- 8-1983	FABBRICA MILANESE CONDUTTORI - azioni ord.	(MI)
» » 1344 del 17-	el 17- 8-1983	22- 8-1983	PERUGINA - prestito obbligaz. conv. 15% 1982-89	MI-RM

(a) Con contestuale elevazione al 100% della misura dei depositi obbligatori di cui alla delibera n. 929 del 1981.

11	3
į	3
.000	į,

Provvedimenti	Numero e data della delibera	Decorrenza	Società	Borse valori e (Mercati ristretti)
Ammissione a quotazione	1350 del 15- 9-1983	19- 9-1983	STET - azioni di risp.	BO-FI-GE-MI-NA-
*	1351 del 27- 9-1983	3-10-1983	ITALGAS - prestito obbligaz. conv. 14% 1982-88	GE-MI-RM-TO
*	1352 del 27- 9-1983	3-10-1983	EFIBANCA - prestito obbligaz. indicizz. 1982-87 - 2ª serie	MI-RM
*	1357 del 4-10-1983	10-10-1983	SNIA VISCOSA - azioni di risp.	(BO-FI-GE-MI-NA- RM-TO-TS-VE
*	1371 del 12-10-1983	18-10-1983	BENI IMMOBILI ITALIA - azioni ord. e di risp godim. 1-7-1983	MI-RM-TO
*	1389 del 17-11-1983	21-11-1983	SELM - azioni ord.	MI-RM
*	1392 del 23-11-1983	28-11-1983	SASIB - azioni ord.	MI-RM-TO-BO
*	1393 del 23-11-1983	28-11-1983	INTERBANCA - azioni privgodim. 1-7-1983	BO-FI-GE-MI-NA- RM-TO
*	1395 del 23-11-1983	28-11-1983	ACQUEDOTTO NICOLAY - azioni ordgodim. 1-9-1983	GE
*	1401 del 6-12-1983	16-12-1983	S.A.V.I. FLORIO - prestito obbligaz. conv. T.V. 1981-89	TO
*	1408 del 19-12-1983	2- 1-1983	RAS - azioni ordgodim. 1-1-1984	\$80-FI-GE-MI-RM- (TO-TS
*	1411 del 29-12-1983	2- 1-1983	VIANINI - prestito obbligaz. T.V. 1982-87	RM
*	1412 del 29-12-1983	2- 1-1983	UNICEM - prestito obbligaz. conv. 15% 1983-89	MI-RM-TP
Estensione quotazione	1278 del 1- 2-1983	16- 2-1983	SCHIAPPARELLI - azioni ord.	MI
*	1389 del 17-11-1983	21-11-1983	TRIPCOVICH - azioni ord.	MI
Sospensione quotazione	urg. n. 3/83 del 13, 5-1983	16- 5- 1983	GENERALFIN - azioni ord. e prestito obbligaz. conv. 13% 1981-88 (b)	FI-GE-MI-RM
*	urg. n. 4/83 del 7- 6-1983	7- 6-1983	BORGOSESIA - azioni ord. e di risp. (c)	MI-TO
*	urg. n. 5/83 del 7- 6-1983	7- 6-1983	FER.CO - azioni ord. (d)	TO
*	urg. n. 6/83 del 23- 6-1983	23- 6-1983	SOGENE - azioni ord. (e)	FT-GE-MI-NA-PA- (RM-TO-TS-VE
*	urg. n. 7/83 del 27- 9-1983	28- 9-1983	CALZATURIFICIO DI VARESE - azioni ord. e prestito obbligaz. conv. 13% 1980-85 (f)	Mi
*	urg. n. 8/83 del 5-10-1983	5-10-1983	CAVARZERE - azioni ord. (g)	MI-VE
*	urg. n. 9/83 del 5-10-1983	5-10-1983	INDUSTRIA ZUCCHERI - azioni ord. (h)	MI-GE
*	urg. n. 10/83 del 27-10-1983	28-10-1983	FER.CO azioni ord. (i)	TO

				-		-								10,	Oie	811	ij ic			
GE-MI-PA-KM-10	89	FI	MI	FI-GE-MI-NA-PA- RM-TO-TS-VE	MI-RM-TO	MI	(BO-GE-MI-NA-PA- (RM-TO-TS-VE	GE	FI-GE-MI-NA-RM- PA-TO-TS-VE	TO	MI-TO	TO	FI-GE-MI-NA-RM- TO-TS-VE-PA	GE-MI	GE-MI-RM-TO	FI	(MI)		- TO	NA
CONDULTE D'ACQUA - aziom ora. (1)	ACQUEDOTTO NICOLAY - azioni ord. (m)	PEGNA - azioni ord.	BROGGI IZAR - azioni ord.	IMMOBILIARE SOGENE - azioni ord.	PACCHETTI - azioni ord.	FERROVIE NORD MILANO - azioni ord.	FINMARE - azioni ord.	SEM - azioni ord.	FINSIDER - azioni ord.	FER.CO azioni ord.	BORGOSESIA - azioni ord. e di risp.	FER.CO azioni ord.	SOGENE - azioni ord.	AGRICOLA FINANZIARIA - azioni di risp.	CARTIERE BURGO - azioni di risp.	PEGNA - azioni ord.	R.O.L azioni ord.	GERMANI - prestiti obbligaz. 7% 1949-75; 1952-78; 1954-78	CARTIERE ITALIANE RIUNITE - azioni ord.	SPAN - azioni ord.
	22-12-1983	17- 1-1983	3- 2-1983	20- 4-1983	18- 4-1983	26- 4-1983	26- 4-1983	26- 4-1983	26- 4-1983	26- 4-1983	15- 6-1983	17- 6-1983	15- 7-1983	6- 7-1983	6- 7-1983	16- 2-1983	24- 2-1983	18- 3-1983	29- 6-1983	27- 7-1983
1021-11-07 AM CO / 11 - 11 - 15 m	urg. n. 12/83 del 22-12-1983	1268 del 13- 1-1983	1280 del 2- 2-1983	urg. n. 1/83 del 15- 4-1983	urg. n. 2/83 del 15- 4-1983	1302 del 20- 4-1983	1302 del 20- 4-1983	1302 del 20- 4-1983	1302 del 20- 4-1983	1304 del 21-, 4-1983	1329 del 14- 6-1983	1330 del 15- 6-1983	1331 del 28- 6-1983	1335 del 30- 6-1983	1336 del 30- 6-1983	1268 del 13- 1-1983	1290 del 24- 2-1983	1296 del 15- 3-1983	1334 del 28- 6-1983	1340 del 26- 7-1983
ATTATTON AN ÍA	*	Integr. garanzie contrattuali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	azione	*	*	*	*
ATTAITMAN ATTAINANA	*	Integr. garan	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Revoca quotazione	*	*	*	*

(b) Approvata dalla Commissione con delibera n. 1315 del 16 maggio 1983
 (c) Approvata dalla Commissione con delibera n. 1322 del 9 giugno 1983
 (d) Approvata dalla Commissione con delibera n. 1323 del 9 giugno 1983
 (e) Contestualmente è stato previsto il ripristino della contrattazione a termine a decorrere dal 15 luglio successivo ed è stata preordinata l'elevazione al 100% della misura dei depositi obbligatori di cui alla delibera n. 1356 del 29 settembre 1983.
 (f) Approvata dalla Commissione con delibera n. 1368 del 6 ottobre 1983
 (h) Approvata dalla Commissione con delibera n. 1377 del 2 novembre 1983
 (i) Approvata dalla Commissione con delibera n. 1370 del 83 novembre 1983
 (ii) Approvata dalla Commissione con delibera n. 1370 del 28 dicembre 1983
 (iii) Approvata dalla Commissione con delibera n. 1410 del 28 dicembre 1983.

II/II
Tav.
: 3
텴

1348 del 31- 8-1983 SERMIDE - azioni ord., priv. e di risp. e prestito obbligaz. conv. 15% 15% 1981-87 1370 del 6-10-1983 6-10-1983 BANCA POPOLARE DI PALAZZOLO S/OGLIO - azioni 1400 del 6-12-1983 16-12-1983 CO.GE azioni ord. 1404 del 19-12-1983 21-12-1983 TERNI - azioni ord. 1406 del 19-12-1983 21-12-1983 SOCIETÀ PETROLIFERA ITALIANA - azioni ord. 1407 del 19-12-1983 15- 6-1983 BORGOSESIA - azioni ord. e di risp. (n) 1330 del 15- 6-1983 17- 6-1983 FER.CO azioni ord. (o)	Provvedimenti	Numero e data della delibera	Decorrenza	Società	Borse valori e (Mercati ristretti)
1348 del 31- 8-1983 5- 9-1983 SERMIDE - azioni ord., priv. e di risp. e prestito obbligaz. conv. 15% 1981-87 1570 del 6-10-1983 6-10-1983 CO.GE azioni ord. 1400 del 6-12-1983 21-12-1983 TERNI - azioni ord. 1404 del 19-12-1983 21-12-1983 TTALSIDER - azioni ord. 1406 del 19-12-1983 21-12-1983 SOCIETÀ PETROLIFERA ITALIANA - azioni ord. 1407 del 19-12-1983 1NCE - azioni ord. 1329 del 14- 6-1983 15- 6-1983 FER.CO azioni ord. (9)					
1370 del 6-10-1983 6-10-1983 BANCA POPOLARE DI PALAZZOLO S/OGLIO - azioni 1400 del 6-12-1983 16-12-1983 CO.GE azioni ord. 1404 del 19-12-1983 21-12-1983 TFALSIDER - azioni ord. 1405 del 19-12-1983 21-12-1983 ANIC - azioni ord. 1406 del 19-12-1983 21-12-1983 SOCIETÀ PETROLIFERA ITALIANA - azioni ord. 1407 del 19-12-1983 21-12-1983 INCE - azioni ord. 1329 del 14- 6-1983 15- 6-1983 PORGOSESIA - azioni ord. e di risp. (n) 1330 del 15- 6-1983 17- 6-1983 FER.CO azioni ord. (o)	otazione	1348 del 31- 8-1983	5- 9-1983	SERMIDE - azioni ord., priv. e di risp. e prestito obbligaz. conv. 15% 1981-87	GE-MI
1400 del 6-12-1983 16-12-1983 CO.GE azioni ord. 1403 del 19-12-1983 21-12-1983 TERNI - azioni ord. 1404 del 19-12-1983 21-12-1983 TALSIDER - azioni ord. 1405 del 19-12-1983 21-12-1983 ANIC - azioni ord. 1407 del 19-12-1983 21-12-1983 SOCIETÀ PETROLIFERA ITALIANA - azioni ord. 1407 del 19-12-1983 15- 6-1983 BORGOSESIA - azioni ord. e di risp. (n) 1330 del 15- 6-1983 17- 6-1983 FER.CO azioni ord. (o)	*	1370 del 6-10-1983	6-10-1983	BANCA POPOLARE DI PALAZZOLO S/OGLIO - azioni	(GE-MI)
1403 del 19-12-1983 21-12-1983 TERNI - azioni ord. 1404 del 19-12-1983 21-12-1983 ITALSIDER - azioni ord. 1406 del 19-12-1983 21-12-1983 ANIC - azioni ord. 1406 del 19-12-1983 21-12-1983 SOCIETÀ PETROLIFERA ITALIANA - azioni ord. 1407 del 19-12-1983 11-12-1983 INCE - azioni ord. 1329 del 14- 6-1983 15- 6-1983 BORGOSESIA - azioni ord. (0) 1330 del 15- 6-1983 17- 6-1983 FER.CO azioni ord. (0)	*	1400 del 6-12-1983	16-12-1983	CO.GE azioni ord.	MI
1404 del 19-12-1983 21-12-1983 ITALSIDER - azioni ord. 1405 del 19-12-1983 21-12-1983 ANIC - azioni ord. 1406 del 19-12-1983 21-12-1983 SOCIETÀ PETROLIFERA ITALIANA - azioni ord. 1407 del 19-12-1983 21-12-1983 INCE - azioni ord. 1329 del 14- 6-1983 15- 6-1983 BORGOSESIA - azioni ord. (0) Isione 1330 del 15- 6-1983 FER.CO azioni ord. (0)	*	1403 del 19-12-1983	21-12-1983	TERNI - azioni ord.	BO-FI-GE-MI-NA- RM-TO-TS-VE
1405 del 19-12-1983 21-12-1983 ANIC - azioni ord. 1406 del 19-12-1983 21-12-1983 SOCIETÀ PETROLIFERA ITALIANA - azioni ord. 1407 del 19-12-1983 11-12-1983 INCE - azioni ord. 1329 del 14- 6-1983 15- 6-1983 BORGOSESIA - azioni ord. (0) 1330 del 15- 6-1983 17- 6-1983 FER.CO azioni ord. (0)		1404 del 19-12-1983	21-12-1983	ITALSIDER - azioni ord.	FI-GE-MI-NA-RM- TO-TS-VE
1406 del 19-12-1983 21-12-1983 SOCIETÀ PETROLIFERA ITALIANA - azioni ord. 1407 del 19-12-1983 11-12-1983 INCE - azioni ord. 1329 del 14- 6-1983 15- 6-1983 BORGOSESIA - azioni ord. e di risp. (n) 1330 del 15- 6-1983 17- 6-1983 FER.CO azioni ord. (o)	*	1405 del 19-12-1983	21-12-1983	ANIC - azioni ord.	BO-FI-GE-MI-NA- PA-RM-TO-TS-VE
1407 del 19-12-1983 1NCE - azioni ord. 1329 del 14- 6-1983 17- 6-1983 FER.CO azioni ord. (0)	*	1406 del 19-12-1983	21-12-1983	SOCIETÀ PETROLIFERA ITALIANA - azioni ord.	GE-MI
le 1329 del 14- 6-1983 15- 6-1983 BORGOSESIA - azioni ord. e di risp. (n) 1330 del 15- 6-1983 FER.CO azioni ord. (o)	*	1407 del 19-12-1983	21-12-1983	INCE - azioni ord.	NA-RM
1330 del 15- 6-1983 17- 6-1983 FER.CO azioni ord. (o)	quotazione	1329 del 14- 6-1983	15- 6-1983	BORGOSESIA - azioni ord. e di risp. (n)	MI-TO
	spensione		17- 6-1983	FER.CO azioni ord. (0)	TO

(n) Con contestuale elevazione al 100% della misura dei depositi obbligatori di cui alla delibera n. 929 del 1981. (o) Con contestuale elevazione al 100% della misura dei depositi obbligatori di cui alla delibera n. 929 del 1981.

Comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 12, quarto comma della legge 23 marzo 1983, n. 77 (a)

Tav. III/I

Data comunicazione	274-1983 194-1983 294-1983 304-1983 235-1983 274-1983 3-5-1983 3-5-1983 3-5-1983 294-1983 294-1983 264-1983 264-1983	23.4-1983 23.4-1983 23.4-1983 23.4-1983
Offerente	EUROPROGRAMME SAT EURCO FIDRAS FIDINGEST FIDINGEST FIDINTER FIDINTER FIDINTER FIGEROMA FIGEROMA FIGEROMA GEFIDI: - Fidinvest - Gestindex ISTITUTO FIDUCIARIO CENTRALE ITALFIN SIFRU UNIFIN SIFRU UNIFIN SIFRU FREVINDUSTRIA ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE EUROGEST:	Villa Poggio Laurentino Le Tenute di Maremma Via Fucini Milano Centro Galileo 2000
Data comunicazione	274-1983 274-1983 114-1983 264-1983 274-1983 274-1983 234-1983 234-1983 264-1983 264-1983 264-1983 264-1983 264-1983 264-1983 264-1983 264-1983 264-1983	26-4-1983 30-4-1983 27-4-1983
Offerente	FONDI MOBILIARI FONDITALIA INTERFUND ITALUNION RASFUND TRE-R ROMINVEST ITALFORTUNE GESTIONI FIDUCIARIE — Gestione Fiduciaria di Patrimoni — Contorendita — Contorendita — Cestione Fiduciaria di Patrimoni — Costione Fiduciaria di Patrimoni — Costione Fiduciaria di Patrimoni — Gestival Reddito Fisso — Gestival Reddito Fisso — Gestival Investimenti Mobiliari — Gestione Area destindex	Gestione Monetaria

(a) Non sono ricomprese le comunicazioni relative ad operazioni per le quali è stato entro il 1983 pubblicato il prospetto informativo.

~~
ÌΪ
Tav.
:gne:

Offerente	Data comunicazione	Offerente	Data comunicazione
FINTERZIARIO:		SAVE:	
— Numana blu	23-4-1983	- Alpina Solda	29-4-1983
- Immoclub	23-4-1983	ISTITUTO FIDUCIARIO LOMBARDO:	
- Milano Lodovico il Moro I	23-4-1983	- Bleu Residence Hotel	16-5-1983
	23-4-1983	- Immobiliare Laguna	3-5-1983
- Milano Metroland	23-4-1983	LA QUERCIA	27-4-1983
- Sybarius Marine Uno	23-4-1983	ITALFIN	21-4-1983
- Sybarius Marine Due	23-4-1983	INLFIM	21-4-1983
- Sybarius Marine Land	23-4-1983		!
- Sybarius Marine Land Due	23-4-1983	FEDI DI INVESTIMENTO	
FINDAL:		DIOTA.	
- Residence Horizzonti	27-4-1983	KIOLIM:	20 4 1002
— Ciel bleu	27-4-1983	— Gestioni Accettazioni 3	29-4-1984
IMMOBILIARE SOLE RUJU	27-4-1983	— Gestione Finanziaria	29-4-1983
IMMOBILIARE LAGUNA	27-4-1983	COFID: — Factoring 1982/83	2 5 1003
LEASING MARGHERITA	28-4-1983	- Finanziamento Speciale Costocase	2-5-1983
ISTITUTO FINANZIARIO PIEMONTESE:		- Finanziamento Speciale Costovita	2-5-1983
- Immobiliare Tessile	29-4-1983	Finanziamenti Edilizi	2-5-1983
THESAURUM	22-4-1983	EDIL TU.R.	27-4-1983

Comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 18, primo comma della legge 7 giugno 1974, n. 216 (a)

Tav. III/2

Data comunicazione	27- 7-1983		15-10-1983	29-12-1983		20- 7-1983	25- 8-1983 25- 8-1983			12- 9-1983 12- 9-1983	12- 9-1983 12- 9-1983 20- 5-1983
Offerente	CONSULTA	GESTIONI FIDUCIARIE	FIDELTA	FIDUCIARIA MERCURIO	EUROPROGRAMME:	— Anni Azzurri	— Anni Avanti	OBBLIGAZIONI	FININVEST:	— Tele Milano — — Fininvest Servizi	— Istituto IFI — Publitalia 80 LA FIORENTINA
Data comunicazione		28-12-1983 I- 8-1983	23- 9-1983 5- 7-1983	1- 8-1983 27-12-1983	22-11-1983 5- 8-1983	25- 6-1983 24-12-1983	24-12-1983 (Ritirata)		14-10-1983 26- 9-1983		(Ritirata) 1-12-1983 1-12-1983
Offerente	ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE	FINTERZIARIO: — Milano Metrotower EURCO	COMUNE DI MODENA PARTECIPAZIONI FINANZIARIE		MOTOR LEASING EUROCAPITAL	PAPILLON	FINHOUSE DIMA IFR BORGOLIGURE	AZIONI	GOLF CLUB BACEDASCO	CESSIONI DI CREDITI	– Dima 4,5 miliardi – Dima Creditgest – Dima Cre

(a) Non sono ricomprese le comunicazioni relative ad operazioni per le quali è stato entro il 1983 pubblicato il prospetto informativo.

Tav. III/3

Prospetti informativi di cui è stata autorizzata la pubblicazione dopo l'entrata in vigore della legge 23 marzo 1983, n. 77 e fino a tutto il 31-12-1983

tel	-		one .		con	·	00 00 00 00	per		io-				ť	-zi:
Collocamento 4.500 certificati azionari «Yes Hotel	Fiuggi»	Associazione in partecipazione «Karina».	Emissione valori mobiliari «Buoni di partecipazione Finanziaria».	Prestito obbligazionario «Montedison 1983/88» L. 150.000.000.000 2ª tranche.	Prestito obbligazionario «IRI 1983/88 e T.V.» con buono facoltà acquisto azioni Banco di S. Spirito.	Offerta n. 1.250.000 azioni «Editoriale L'Espresso».	Prestito obbligazionario «Stet 1983/88 T.V.» con buono facoltà acquisto azioni risparmio Sip - L. 200,000,000,000.	Offerta n. 700 azioni priv. e n. 500 obbligazioni per complessive L. 654,000,000,000.	Offerta n. 18.000.000 di azioni - L. 39.600.000.000.	Offerta n. 3.240.000 azioni ord. e n. 3.800.000 azioni di risp. 7.000.000.000.	Prestito obbligazionario «IRI 1983/88 T.V.» L. 100.000.000.000.	Prestito obbligazionario «IRI 1983/89 T.V.» L. 100.000.000.000.	Prestito obbligazionario «Montedison 1983/89» L. 100.000.000.000.	Collocamento n. 4.000.000 di azioni «Danieli & C L. 9.000.000.000.	Prestito obbligazionario «Marina Uno 1983 indicizzato» - L. 2.000.000.000.
Intervalori Service		Intervalori Service	Gedeco	Mediobanca	Consorzio diretto dall'Iri e composto da Bnl, Cofiri e Sifa	Euromobiliare	Bnl Cofiri	Sifir	Mediobanca	Finberg-Due Finanziaria Bergamasca (garante per l'invenduto)	Consorzio diretto dall'Iri e compo- sto da Credit, Comit, Bancoroma, Bnl, Cofiri e Sifa	Consorzio diretto dall'Iri e compo- sto da Credit, Comit, Bancoroma, Bnl, Cofiri e Sifa	Mediobanca	Euromobiliare	Consorzio varie banche
28- 7-1983		28- 7-1983	28- 7-1983	8- 9-1983	24- 9-1983	19-10-1983	11-11-1983	28-11-1983	30-11-1983	7-12-1983	13-12-1983	13-12-1983	13-12-1983	14-12-1983	14-12-1983
15 (a)(b)		16 (a)(b)	18 (a)	(9) 61	20 (b)	21 (b)	22 (6)	23 (b)	24	25 (b)	26 (b)	(4) LZ	28 (b)	(q) 6Z	30
21- 5-1983		21- 5-1983	1- 4-1983	31- 8-1983	1- 8-1983	•	26-10-1983	15- 9-1983	4-11-1983	23- 9-1983	26-11-1983	26-11-1983	29-11-1983	26-10-1983	20- 9-1983
INTERVALORI	**************************************	INTERVALORI	ITALPROGRAMME FINANZIARIA	MONTEDISON	IRI	EDITORIALE L'ESPRESSO	STET	SIFIR - Società Immobiliare Finanziaria Romana	BENI IMMOBILI ITALIA	SEM - Finanziaria di Partecipazione	IRI	IRI	MONTEDISON	DANIELI & C.	MARINA UNO

(a) Operazioni comunicate ai sensi dell'art. 12, quarto comma della legge 23 marzo 1983, n. 77.

(b) Operazioni concluse o non più in essere.

N.B.: Le operazioni non distinte con nota sono state comunicate ai sensi dell'art. 1/18 della legge 7 giugno 1974, n. 216.

Operazioni di fusione per incorporazione deliberate nel 1983 da società quotate

Società incorporante	Società da incorporare
DANCA MEDCANTHE (2)	TTABANCA - Società Italiana di Credito e n a
(giugno)	IITADONACA - SOCIOTA HAIRANA EL CIVARO Sipia:
BANCO DI ROMA	BANCO DI ROMA INTERNATIONAL HOLDING s.p.a. (già controllata al 100%)
BASTOGI-IRBS (dicembre)	BASTOGI SISTEMI s.p.a. (già controllata al 100%) IMPRESOL s.p.a. (già controllata al 100%) IMMOBILIARE SANT'ANNA s.r.l. (già controllata al 100%)
BENI IMMOBILI ITALIA	COGE s.p.a. (già controllata al 65,94%)
CEMENTIR (settembre)	SANAC s.p.a. (già controllata al 100%)
COTONIFICIO CANTONI (giugno)	COMMERCIALE OMEGA s.p.a. (già controllata al 100%)
ERIDANIA (giugno)	GEORGICA S.A.I. s.p.a. (già controllata al 100%)
EUROGEST (novembre)	SEDI - Società Europea d'Investimenti s.p.a. (già controllata al 100%)
EUROMOBILIARE(ottobre)	COFINDI - Compagnia Finanziaria di Investimenti s.p.a. (già controllata al 100%)
GRUPPO LEPETIT	MARREL s.p.a. (già controllata al 100%)
FARMITALIA - CARLO ERBA	FISIA s.p.a. (già controllata al 100%)

FINANZIARIA ABES s.p.a. (già controllata al 100%)	(EMENTERIE DELLE PUGLIE s.p.a. (già controllata al 100%) (EMENTI TRIDENTINI s.p.a. (già controllata al 100%) SCAFA s.r.l. (già controllata al 100%)	ATTIVITÀ TESSILE s.p.a. (già controllata al 100%) ISSIMO s.p.a. (già controllata al 100%) INTERCONFI s.p.a. (già controllata al 100%)	IMMOBILIARE PALAZZO VERROCCHIO s.r.l. (già controllata al 100%) SOCIETÀ MILANESE COSTRUZIONE s.r.l. (già controllata al 100%) IMMOBILIARE SCHEGGIA s.p.a. (già controllata al 100%) AGRICOLA LUGNANO s.r.l. (già controllata al 100%)	EDILFASANO IMMOBILIARE s.p.a. (già controllata al 100%)	B.P.D. DIFESA-SPAZIO s.p.a. (già controllata al 100%)
:				:	. :
			:	:	
:	:	:	:		:
:	:	:	:		
			:		:
					:
:	:				
:		:		÷	:
	<u>:</u>				
÷	ENT.	2	:	:	:
ST (o	CEM nbre)	ZOT]	: . ©	: (6	છે છે
INVEST (marzo)	ITALCEMENTI (novembre)	MARZOTTO (aprile)	R.A.S (giugno)	S.A.I (giugno)	SNIA (c) (giugno)

(già controllata al 100%)

(novembre)

⁽a) A seguito della fusione l'assemblea ha deliberato di modificare la denominazione sociale in «Banca Mercantile Italiana».
(b) In occasione della fusione l'assemblea ha anche deliberato di modificare la denominazione sociale in «Iniziativa Meta».
(c) A seguito della fusione l'assemblea ha deliberato di modificare la denominazione sociale in «Snia Bpd».

Analisi delle relazioni semestrali

	Pres	jenza des	Presenza degii elementi	<u></u>			Pre	senza di	Presenza di raffronti	,_			Presei	Presenza di informazioni	formazi	i	Pre	Presenza di elementi previsionali relativi	element i relativi	·
Comparti	dal	nformativ	informativi previsti dall'art. 2429-bis c.c.	:	con del p	i dati pa tenuti ne recedent	con i dati patrimoniali contenuti nel bilancio del precedente esercizio	: o : S	con del cor dell'e	con i dati economici del corrispondente semestre dell'esercizio precedente	conomic nte seme preceden	i estre ite	situ	inerenti alla situazione finanziaria	alla nanziari	es .	. a	ai risultati dell'intero esercizio	ltati esercizio	
	IS	%	9 2	9,6	SI	0%	O Z	0%	SI	0%	ON N	·	SI.		ON.	0%	IS	9/0	<u>Q</u>	%
										,			. ,				-			
ALIMENTARI - AGRICOLE	10	81	I	I	I		01	001	7	70		30	_	10	6	8	£.	30	7	70
ASSICURATIVE BANCARIE	80	8	2	10	10	45	12	55	10	45	12	55	o o	36	14	2	Ŋ	23	17	77
CARTARIE - EDITORIALI	m	75	_	25	m	75		25	m	75		23	3	75	-	25	7	8	7	50
CHIMICHE-CEMENTI- GOMMA	23	100	I	1	4	12	<u>∞</u>	82	81	82	4		Ξ	8	Ξ	20	10	45	12	55
COMMERCIO - COMUNICAZIONI	14	99		l	7	7	12	98	4	901	1	1		21	Ξ	67	11	78	£	23
ELETTROTECNICHE	7	8	1	1	7	100	ı	ı	7	<u>8</u>	ŀ	1	7	100	ı		7	991	1	ı
FINANZIARIE	36	97	1	m	18	49	61	51.	15	40	22	9	4	38	23	62	14	38	23	62
IMMOBILIARI - EDILIZIE	20	95	-	5	•	38	13	62	12	57	6	43	13	62	00	38	12	57	0	43
MINERARIE - METALLURGICHE	10	001	1	1		10	6	8	00	80	7	707	9.	99	4	99	9	8	4	9
MECCANICHE AUTOMOBILISTICHE	જ	100		ı	4	20	4	20	00	100	ı	1	9	75	7	25	ť'n	37	٠,	63
TESSILI	12	98	7	14	m	21	Ξ	79	ю	21	11	79	6 0	21	11	79	9	43	∞	'n
DIVERSE	6	8	1	1	m	33	9	29	1-	78	7	22	4	4	5	56	ю	33	9	29
Società campionate: 173 su 178	991	%	7	4	85	42	51	¥	5	3	3		5	2	8	C	3	,	1	*

Incarichi di revisione e certificazione del bilancio conferiti (ai sensi del d.p.r. 31-3-1975, n. 136) da società con azioni quotate in borsa ed approvati dalla Consob a tutto il 31-12-1983

Tav. IV/I

		The state of the s
Società conferente l'incarico	Esercizi cui è riferita la durata dell'incarico	Società di revisione cui è stato conferito l'incarico
ACCIAIERIE E FERRIERE LOMBARDE FALK	1984; 1985; 1986	ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a)
ACQUA PIA ANTICA MARCIA	1983; 1984; 1985	PRICE WATERHOUSE s.a.s. di Renzo Latini & Co.
ACQUE POTABILI TORINO	1983; 1984; 1985	TORIS - Società di revisione s.a.s. di Adriano Carena e C.
ACQUEDOTTO DE FERRARI GALLIERA	1985; 1986; 1987	RIA - Società Nazionale di Certificazione s.p.a.
ACQUEDOTTO NICOLAY	1985; 1986; 1987	TORIS - Società di revisione s.a.s. di Adriano Carena e C.
AEDES	1985; 1986; 1987	TORIS - Società di revisione s.a.s. di Adriano Carena e C.
AGRICOLA FINANZIARIA	(1.7.82-28.2.83; 1.3.83-29.2.84; (1.3.84-28.2.85	RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a)
ALITALIA	1981; 1982; 1983	DELOITTE HASKINS & SELLS s.n.c. (a)
ALIVAR	1982; 1983; 1984	ARTHUR YOUNG & COMPANY
ALLEANZA ASSICURAZIONI	1982; 1983; 1984	ERNST & WHINNEY di Mario Verderio & C. s.a.s. (a)
ANIC (b)	1983; 1984; 1985	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.
ARNOLDO MONDADORI EDITORE	1982; 1983; 1984	PEAT, MARWICK, MITCHELL & Co.

(a) Ragione sociale al 31-12-1983, diversa da quella risultante dall'Albo Speciale.
(b) Le azioni dell'Anic sono state cancellate dal listino di borsa con delibera n. 1405 del 19 dicembre 1983 avente effetto dal successivo giorno 21.

segue: Tav. IV/1

Società conferente l'incarico	Esercizi cui è riferita la durata dell'incarico	Società di revisione cui è stato conferito l'incarico
ASSICURAZIONI GENERALI	1982; 1983; 1984	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.
ATTIVITÀ IMMOBILIARI	1982; 1983; 1984	RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a)
AUSONIA ASSICURAZIONI	1982; 1983; 1984	HELIOS ITALIA di Camerano Maurizio e C Società in accomandita semplice di organizzazione e revisione contabile di aziende
AUTOSTRADE MERIDIONALI	1985; 1986; 1987	ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a)
AUTOSTRADE TORINO-MILANO	1985; 1986; 1987	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.
BANCA CATTOLICA DEL VENETO	1982; 1983; 1984	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.
BANCO AMBROSIANO (c)	1983; 1984; 1985	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.
BASTOGI-IRBS	1983; 1984; 1985	PEAT, MARWICK, MITCHELL & Co.
BENI IMMOBILI ITALIA	1983; 1984; 1985	PEAT, MARWICK, MITCHELL & Co.
BIRRA WÜHRER	1981-82; 1982-83; 1983-84	SALA SCELSI FARINA - Binder Dijker Otte & C. società di revisione di Paolo Scelsi, Giorgio Farina & C. s.a.s.
BOERO BARTOLOMEO	(1.5.82-30, 4.83; 1.5.83-31.12.83; (1.1.84-31.12.84	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.
BONIFICHE SIELE FINANZIARIA	1982-83; 1983-84; 1984-85	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.
BONIFICHE TERRENI FERRARESI	1985; 1986; 1987	ARTHUR YOUNG & COMPANY
BORGOSESIA	1983; 1984; 1985	ITALAUDIT s.p.a Società Italiana di Revisione e Certificazione
BRIOSCHI FINANZIARIA	1981; 1982; 1983	HELIOS ITALIA di Camerano Maurizio e C Società in accomandita semplice di organizzazione e revisione contabile di aziende
BROGGI IZAR	\(\lambda 1.7.82-30.6.83; \\ \lambda 1.7.83-30.6.84; \\ \lambda 1.7.84-30.6.84; \\ align*	C Z REVISIONE s.a.s. di Paolo Martinotti & C. (a)

	care trace trace	של יפישים אותהמתחת של עד אינות אות אינות אות אות אות אות אות אות אות אות אות א
CAFFARO	1985; 1986; 1987	RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a)
CALZATURIFICIO DI VARESE	1985; 1986; 1987	PEAT, MARWICK, MITCHELL & Co.
CANTIERI METALLURGICI ITALIANI	1981-82; 1982-83; 1983-84	ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a)
CARTIERE BINDA	1985; 1986; 1987	PEAT, MARWICK, MITCHELL & Co.
CARTIERE BURGO	1984; 1985; 1986	RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a)
CARTIERE DE MEDICI	1983; 1984; 1985	HELIOS ITALIA di Camerano Maurizio e C Società in accomandita semplice di organizzazione e revisione contabile di aziende
CASCAMI 1872	1985; 1986; 1987	TORIS - Società di revisione s.a.s. di Adriano Carena e C.
CASTAGNETTI	1982; 1983; 1984	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.
CAVARZERE	1985-86; 1986-87; 1987-88	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.
CEMENTIR	1982; 1983; 1984	DELOITTE HASKINS & SELLS s.n.c. (a)
CENTENARI E ZINBLLI	1983; 1984; 1985	HODGSON LANDAU BRANDS s.a.s. di dr. Rosario L. Calogero e C. (a)
CIGAHOTELS	$\begin{pmatrix} 1. & 1.83-31.10.83; \\ 1.11.83-31.10.84; \\ 1.11.84-31.10.85 \end{pmatrix}$	ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a)
C.I.R COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	1981; 1982; 1983	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.
CO.GEGESTIONI E PARTECIPAZIONI (d)	1983; 1984; 1985	PEAT, MARWICK, MITCHELL & Co.
COGEFAR-COSTRUZIONI GENERALI	1982; 1983; 1984	PEAT, MARWICK, MITCHELL & Co.
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI MILANO	1982; 1983; 1984	RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a)
COMPAGNIA LATINA DI ASSICURAZIONI	1982; 1983; 1984	PRICE WATERHOUSE s.a.s. di Renzo Latini & Co.
COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO COL GAS	1982; 1983; 1984	RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a)
COTONIFICIO CANTONI	1982; 1983; 1984	RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a)
COTONIFICIO OLCESE	1985; 1986; 1987	RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a)
CREDITO VARESINO	1982; 1983; 1984	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.

(a) Ragione sociale al 31-12-1983, diversa da quella risultante dall'Albo Speciale.
(c) Le azioni del Banco Ambrosiano sono state cancellate dal listino di borsa con delibera n. 1125 del 9 agosto 1982 avente effetto dal giorno successivo.
(d) Le azioni della Coge-Gestioni e Partecipazioni sono state cancellate dal listino di borsa con delibera n. 1400 del 6 dicembre 1983 avente effetto dal successivo giorno 16.

~
~
-
o.
Ε.
e)
ಯ

LOI	
1982; 1983; 1984 ARTHI	DELOITTE HASKINS & SELLS s.n.c. (a)
	ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a)
1982; 1983; 1984 ARTHI	ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a)
1983; 1984; 1985 ARTHI	ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a)
1981; 1982; 1983 COOPE Mich	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.
ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI 1984; 1985; 1986 RECON	RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a)
1983; 1984; 1985 RIA - S	RIA - Società Nazionale di Certificazione s.p.a.
1983; 1984; 1985 DELOI	DELOITTE HASKINS & SELLS s.n.c. (a)
(1981-82; 1982-83; 1983-84 (I triennio) (II triennio) (II triennio)	ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a) ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a)
1983; 1984; 1985 RECON	RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a)
1983; 1984; 1985 ITALA	ITALAUDIT s.p.a. Società Italiana di Revisione e Certificazione
1985; 1986; 1987 COOPE Mich	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.
1984-85; 1985-86; 1986-87 ITALA	ITALAUDIT s.p.a. Società Italiana di Revisione e Certificazione
1982; 1983; 1984 ARTHI	ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a)
1982; 1983; 1984 RECON	RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a)
1981-82; 1982-83; 1983-84 DELOF	DELOITTE HASKINS & SELLS s.n.c. (a)
1.7.82-31.12.82; 1983; 1984 ERNST	ERNST & WHINNEY di Mario Verderio & C. s.a.s. (a)
1982; 1983; 1984 ARTHI	ARTHUR YOUNG & COMPANY
1983; 1984; 1985 ARTHI	ARTHUR YOUNG & COMPANY
1982; 1983; 1984 ARTHI	ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a)
1985; 1986; 1987 ARTHU	ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a)

	1707) 1700, 1701	ייטי אייז אייז אייז אייז די	
FISCAMBI	1982-83; 1983-84; 1984-85	PEAT, MARWICK, MITCHELL & Co.	
FLORIO	1984-85; 1985-86; 1986-87	RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a)	
FORNARA	1983; 1984; 1985	CONSULAUDIT s.a.s. di dr. A. Arietti e C.	
FRANCO TOSI	1982-83; 1983-84; 1984-85	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.	
GARBOLI	1985; 1986; 1987	PEAT, MARWICK, MITCHELL & Co.	-
GEMINA	(1980-81; 1981-82; 1982-83 (I triennio) (1983-84; 1984-85; 1985-86 (II triennio)	RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a) PRICE WATERHOUSE s.a.s. di Renzo Latini & Co.	
GENERALFIN	1982-83; 1983-84; 1984-85	SALA SCELSI FARINA - Binder Dijker Otte & C. società di revisione di Paolo Scelsi, Giorgio Farina & C. s.a.s.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
GEROLIMICH	1983; 1984; 1985	ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a)	
GILARDINI	1982; 1983; 1984	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.	
GIM	1983; 1984; 1985	DELOITTE HASKINS & SELLS s.n.c. (a)	14
GRUPPO LEPETIT	1984; 1985; 1986	DELOITTE HASKINS & SELLS s.n.c. (a)	roic
IBP	1983; 1984; 1985	ARTHUR YOUNG & COMPANY	e gre
IDROCARBURI NAZIONALI	1985; 1986; 1987	CONSULAUDIT s.a.s. di dr. A. Arietti e C.	yici
IFI	1982-83; 1983-84; 1984-85	ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a)	
IFIL	1982; 1983; 1984	ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a)	
I.L.S.S.AVIOLA	1982; 1983; 1984	DELOITTE HASKINS & SELLS s.n.c. (a)	
INIZIATIVA EDILIZIA	1982; 1983; 1984	RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a)	
INTERBANCA	(1981; 1982; 1983 (I triennio) 1984; 1985; 1986 (II triennio)	ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a) ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a)	

(a) Ragione sociale al 31-12-1983, diversa da quella risultante dall'Albo Speciale.

segue: Tav. IV/I

Società conferente l'incarico	Esercizi cui è riferita la durata dell'incarico	Società di revisione cui è stato conferito l'incarico
INVEST	1982-83; 1983-84; 1984-85	PEAT, MARWICK, MITCHELL & Co.
LP.I.	1985; 1986; 1987	PEAT, MARWICK, MITCHELL & Co.
ISTITUTO FARMACOLOGICO SERONO	1983; 1984; 1985	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.
I.S.V.I.M.	1983; 1984; 1985	ITALAUDIT s.p.a. Società Italiana di Revisione e Certificazione
ITALCABLE	1982; 1983; 1984	ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a)
ITALCEMENTI	1984; 1985; 1986	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighim, Michelangelo Rondelli & C.
ITALGAS	1983; 1984; 1985	RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a)
ITALJOLLY - COMPAGNIA ITALIANA DEI JOLLYHOTELS	1982; 1983; 1984	ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a)
ITALMOBILIARE	1983-84; 1984-85; 1985-86	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.
ITALIA ASSICURAZIONI	1982; 1983; 1984	RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a)
ITALSIDER (e)	1982; 1983; 1984	ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a)
KERNEL ITALIANA	1982; 1983; 1984	DELOITTE HASKINS & SELLS s.n.c. (a)
L'ABEILLE	1985; 1986; 1987	SALA SCELSI FARINA - Binder Dijker Otte & C. società di revisione di Paolo Scelsi, Giorgio Farina & C. s.a.s.
LA CENTRALE	1982-83; 1983-84; 1984-85	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.
LA FONDIARIA	1982; 1983; 1984	RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a)
LA GAIANA	1985; 1986; 1987	ITALAUDIT s.p.a. Società Italiana di Revisione e Certificazione
LA MAGONA D'ITALIA	1985; 1986; 1987	RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a)
LA MILANO CENTRALE	1983; 1984; 1985	DELOITTE HASKINS & SELLS s.n.c. (a)

									<u> </u>	avol	e e g	grafi	ci			· · · · · · · · · · · · ·	·······		
RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a) RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a)	PEAT, MARWICK, MITCHELL & Co.	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.	PRICE WATERHOUSE s.a.s. di Renzo Latini & Co.	RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a)	HELIOS ITALIA di Camerano Maurizio e C Società in accomandita semplice di organizzazione e revisione contablie di aziende	RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a)	PEAT, MARWICK, MITCHELL & Co.	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.	PRICE WATERHOUSE s.a.s. di Renzo Latini & Co.	RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a)	RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a)	ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a)	PRICE WATERHOUSE s.a.s. di Renzo Latini & Co.	CONSULAUDIT s.a.s. di dr. A. Arietti e C.	ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a)	ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a)	ARTHUR YOUNG & COMPANY	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.	
(1981; 1982; 1983 (I triennio) (1984; 1985; 1986 (II triennio)	1983; 1984; 1985	1982; 1983; 1984	1985-86; 1986-87; 1987-88	1982; 1983; 1984	1983; 1984; 1985	1985; 1986; 1987	1985; 1986; 1987	1982-83; 1983-84; 1984-85	1983; 1984; 1985	1983; 1984; 1985	1985; 1986; 1987	1983; 1984; 1985	1983; 1984; 1985	1983; 1984; 1985	1985; 1986; 1987	1981-82; 1982-83; 1983-84	1982-83; 1983-84; 1984-85	1984; 1985; 1986	
LA RINASCENTE	LINIFICIO E CANAPIFICIO NAZIONALE	MAGNETI MARELLI	MANETTI E ROBERTS	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO E FIGLI	MANIFATTURA ROTONDI	MILANAGRICOLA VITTORIA	MIRA LANZA	MITTEL	MONTEDISON	NAVIGAZIONE ALTA ITALIA	NUOVA EDIFICATRICE	OLIVETTI	PACCHETTI	PARAMATTI	PATRIARCA	PERLIER	PERUGINA	PIERREL	

(a) Ragione sociale al 31-12-1983, diversa da quella risultante dall'Albo Speciale.
(e) Le azioni dell'Italsider sono state cancellate dal listino di borsa con delibera n. 1404 del 19 dicembre 1983 avente effetto dal successivo giorno 21.

~
\sim
77
_
~
~*
-
ğ
-
(
• • •
·
ue:
- 5
Ě

Società conferente l'incarico	Esercizì cui è riferita la durata dell'incarico	Società di revisione cui è stato conferito l'incarico
PIRELLI	(1.5.82-30.4.83; 1.5.83-30.6.83; 1.7.83-30.6.84 (1 triennio) 1.7.84-30.6.85; 1.7.85-30.6.86; 1.7.85-30.6.86; (II triennio)	FIDES CERTIFICAZIONE s.a.s. di H. Glogg & C Società in accomandita semplice di organizzazione, revisione e certificazione di aziende FIDES CERTIFICAZIONE s.a.s. di H. Glogg & C Società in accomandita semplice di organizzazione, revisione e certificazione di aziende
PIRELLI & C.	1981; 1982; 1983 (I triennio) 1984; 1985; 1986 (II triennio)	RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a) RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a)
POZZI-GINORI	1985; 1986; 1987	TORIS - Società di revisione s.a.s. di Adriano Carena e C.
PREMUDA	1983; 1984; 1985	RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a)
R.A.S.	1982; 1983; 1984	PEAT, MARWICK, MITCHELL & Co.
REINA	1983; 1984; 1985	COMPAGNIA EUROPEA DI REVISIONE ED ORGANIZZAZIONE S.p.a.
RIVA FINANZIARIA	1982-83; 1983-84; 1984-85	PEAT, MARWICK, MITCHELL & Co.
R.O.L.	1982; 1983; 1984	RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a)
SACIP	1985; 1986; 1987	ERNST & WHINNEY di Mario Verderio & C. s.a.s. (a)
SAFFA	1982; 1983; 1984	PEAT, MARWICK, MITCHELL & Co.
S.A.I.	1982; 1983; 1984	ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a)
SAIAG	1983; 1984; 1985	PRICE WATERHOUSE s.a.s. di Renzo Latini & Co.
SAROM FINANZIARIA	(1.7.82-30. 6.83; 1.7.83-31.12.83; (1.1.84-31.12.84	ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a)
SASIB	1982; 1983; 1984	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.
SCHIAPPARELLI 1824	1983; 1984; 1985	ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a)
SCOTTI	1983; 1984; 1985	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.

	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ייי בייי שייי שייי שיייי שיייי שיייייייי	1
SIFA	1982; 1983; 1984	TORIS - Società di revisione s.a.s. di Adriano Carena e C.	
SILOS DI GENOVA	1985; 1986; 1987	RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a)	
SIP	1982; 1983; 1984	PRICE WATERHOUSE s.a.s. di Renzo Latini & Co.	٠
SME	1982; 1983; 1984	PEAT, MARWICK, MITCHELL & Co.	•
SMI	(1.7.82-30, 6.83; 1.7.83-31.12.83; (1.1.84-31.12.84	DELOITTE HASKINS & SELLS s.n.c. (a)	
SNIA VISCOSA	1983; 1984; 1985	RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a)	
SNPF	1982-83; 1983-84; 1984-85	PRICE WATERHOUSE s.a.s. di Renzo Latini & Co.	
SOCIETÀ GENERALE IMMOBILIARE - SOGENE	1983-84; 1984-85; 1985-86	TORIS - Società di revisione s.a.s. di Adriano Carena e C.	
SOCIETÀ ITALIANA INDUSTRIA ZUCCHERI	1985; 1986; 1987	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.	
SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA	1985; 1986; 1987	ARTHUR YOUNG & COMPANY	
SOCIETÀ MINERARIA E METALLURGICA DI PERTUSOLA	1985; 1986; 1987	ERNST & WHINNEY di Mario Verderio & C. s.a.s. (a)	
SOCIETÀ PEL RISANAMENTO DI NAPOLI	1983; 1984; 1985	PEAT, MARWICK, MITCHELL & Co.	
SOCIETÀ PER L'INDUSTRIA DELL'OSSIGENO E DI ALTRI GAS	1985; 1986; 1987	ERNST & WHINNEY di Mario Verderio & C. s.a.s. (a)	<i>avoie</i>
SOCIETÀ PETROLIFERA ITALIANA (f)	1985; 1986; 1987	ITALAUDIT s.p.a. Società Italiana di Revisione e Certificazione	eg
SOCIETÀ TALCO E GRAFITE VAL CHISONE	1985; 1986; 1987	SIR-TO di Giacomo Mottura & C. s.a.s.	raji
STANDA	1983; 1984; 1985	RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a)	cı
STET	1982; 1983; 1984	PRICE WATERHOUSE s.a.s. di Renzo Latini & Co.	
TECNOMASIO ITALIANO BROWN BOVERI	1984; 1985; 1986	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.	
TERME DEMANIALI DI ACQUI	1981; 1982; 1983	ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a)	
TERNI (g)	1982; 1983; 1984	ARTHUR YOUNG & COMPANY	
TORO ASSICURAZIONI	1982; 1983; 1984	PEAT, MARWICK, MITCHELL & Co.	
TRAFILERIE E LAMINATOI DI METALLI	1985; 1986; 1987	HELIOS ITALIA di Camerano Maurizio e C Società in accomandita semplice di organizzazione e revisione contabile di aziende	

(a) Ragione sociale al 31-12-1983, diversa da quella risultante dall'Albo Speciale.

(f) Le azioni della Società Petrolifera Italiana sono state cancellate dal listino di borsa con delibera n. 1406 del 19 dicembre 1983 avente effetto dal successivo giorno 21.

(g) Le azioni della Terni sono state cancellate dal listino di borsa con delibera n. 1403 del 19 dicembre 1983 avente effetto dal successivo giorno 21.

segue: Tav. IV/I

Società conferente l'incarico	Esercizi cui è riferita la durata dell'incarico	Società di revisione cui è stato conferito l'incarico
TRENNO	1983; 1984; 1985	COMPAGNIA EUROPEA DI REVISIONE ED ORGANIZZAZIONE s.p.a.
TRIPCOVICH & C.	1983; 1984; 1985	RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a)
UNICEM	1984; 1985; 1986	ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a)
UNIONE MANIFATTURE	1985; 1986; 1987	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.
VIANINI	1983; 1984; 1985	PRICE WATERHOUSE s.a.s. di Renzo Latini & Co.
VINCENZO ZUCCHI	(1981; 1982; 1983 (1 triennio) 1984; 1985; 1986 (Il triennio)	ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a) ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a)
WABCO WESTINGHOUSE	1983; 1984; 1985	ARTHUR YOUNG & COMPANY
WORTHINGTON	(1980; 1981; 1982 (I triennio) (1983; 1984; 1985 (II triennio)	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C. COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.

(a) Ragione sociale al 31-12-1983, diversa da quella risultante dall'Albo Speciale.

Incarichi di revisione e certificazione del bilancio conferiti (ai sensi della legge 5-8-1981, n. 416 e del d.p.r. 8-3-1983, n. 73) da imprese editoriali ed approvati dalla Consob a tutto il 31-12-1983

Tav. IV/2

Impresa conferente l'incarico	Esercizi cui è riferita la durata dell'incarico	Società di revisione cui è stato conferito l'incarico
AGENZIA ANSA	1983; 1984; 1985	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.
AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA	1983; 1984; 1985	HORWATH & HORWATH ITALIA di Massimo de Rosa & C Società in accomandita semplice
AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA	1983; 1984; 1985	PEAT, MARWICK, MITCHELL & Co.
CASA EDITRICE UNIVERSO	1983; 1984; 1985	HODGSON LANDAU BRANDS s.a.s. di dr. Rosario L. Calogero e C. (a)
CORRIERE DELLO SPORT	1983; 1984; 1985	PRICE WATERHOUSE s.a.s. di Renzo Latini & Co.
EDIMODA	1983; 1984; 1985	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.
EDITORIALE BRESCIANA	1983; 1984; 1985	S.E.R.C.A. Studio e Revisioni Contabili e Aziendali s.n.c. di Brondi dr. Carlo e dr. Giovanni
EDITORIALE DEL CORRIERE DELLA SERA	1983; 1984; 1985	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.
EDITORIALE DOMUS	1983; 1984; 1985	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.
EDITORIALE IL TIRRENO	1983; 1984; 1985	ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a)
EDITORIALE PROVINCIA PAVESE	1983; 1984; 1985	ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a)

(a) Ragione sociale al 31-12-1983, diversa da quella risultante dall'Albo Speciale.

IV/2
Taν.
:gae:

Impresa conferente l'incarico	Esercizi cui è riferita la durata dell'incarico	Società di revisione cui è stato conferito l'incarico
EDITRICE DEL SUD	1983; 1984; 1985	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.
EDITRICE IL MESSAGGERO	1982; 1983; 1984	PRICE WATERHOUSE s.a.s. di Renzo Latini & Co.
EDITRICE LA STAMPA	1982; 1983; 1984	RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a)
EDIZIONI CONDÈ NAST	1983; 1984; 1985	PRICE WATERHOUSE s.a.s. di Renzo Latini & Co.
IL SOLE 24 ORE	1983; 1984; 1985	ARTHUR YOUNG & COMPANY
INDUSTRIE GRAFICHE CINO DEL DUCA	1983; 1984; 1985	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.
LETTERA FINANZIARIA	1983; 1984; 1985	ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s. (a)
L'UNIONE SARDA	1983; 1984; 1985	RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a)
L'UNITÀ	1983; 1984; 1985	TORIS - Società di revisione s.a.s. di Adriano Carena e C.
MILANO LIBRI EDIZIONI	1983; 1984; 1985	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.
N.E.S. NUOVE EDIZIONI SPORTIVE	1983; 1984; 1985	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.
O.T.E. ORGANIZZAZIONE TIPOGRAFICA EDITORIALE	1983; 1984; 1985	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.
POLIGRAFICI EDITORIALE	1981; 1982; 1983	RECONTA TOUCHE ROSS di Bruno Gimpel & C. s.a.s. (a)
RIZZOLI EDITORE	1983; 1984; 1985	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.
R.P.S. RIVISTE PERIODICHE SPECIALIZZATE	1983; 1984; 1985	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C.
S.E.G.E.A. SOCIETÀ EDITRICE GIORNALI AFFINI - GAZZETTA DI PARMA	1983; 1984; 1985	ARTHUR YOUNG & COMPANY
SEGISA SOCIETÀ EDITRICE IL GIORNO	1983; 1984; 1985	HORWATH & HORWATH ITALIA di Massimo de Rosa & C Società in accomandita semplice
SOCIETÀ EDITRICE SICILIANA	1983; 1984; 1985	ARTHUR YOUNG & COMPANY

1905; 1904; 1955 1UKIS - Società di revisione s.a.s. di Adriano Carena e C.	1983; 1984; 1985 TORIS - Società di revisione s.a.s. di Adriano Carena e C.	1983; 1984; 1985	CI 1983; 1984; 1985 MORE STEPHENS & Co. REVISORI CONTABILI di Carmeno Brigandi & C. s.a.s.	1983; 1984; 1985 HODGSON LANDAU BRANDS s.a.s. di dr. Rosario L. Calogero e C. (a)	RTIVA 1983; 1984; 1985 COMPAGNIA EUROPEA DI REVISIONE ED ORGANIZZAZIONE s.p.a.
CALL STOCKES CALLED AND A STOCKES OF STOCKES	SOCIETÀ EUROPEA DI EDIZIONI	SOCIETÀ FINANZIARIA ED EDITORIALE SAN MARCO	SOCIETÀ SAN PAOLO GRUPPO PERIODICI	TELESETTE	TUTTOSPORT - SOCIETÀ EDITRICE SPORTIVA

(a) Ragione sociale al 31-12-1983, diversa da quella risultante dall'Albo Speciale.

Albo Speciale delle società di revisione al 31-12-1983

numero	data		
		ARBITAN CONTRIBUTION OF THE PROPERTY OF THE PR	
_	_		
289	26- 4-1980	ARTHUR ANDERSEN & Co. s.n.c., con sede in Roma	Ragione sociale al 31-12-1983: ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s.
889	26- 4-1980	ARTHUR YOUNG & COMPANY, con sede in Londra e per la stabile organizzazione italiana in Roma	
1134 (689)	23- 9-1982 (26- 4-1980)	CONSULAUDIT s.a.s. di dr. A. Arietti e C., con sede in Torino	
069	26- 4-1980	DELOITTE HASKINS & SWLLS Société Civile, con sede in Lussemburgo e per la stabile organizzazione italiana in Milano	Ragione sociale al 31-12-1983: DELOITTE HASKINS & SELLS s.n.c.
169	26- 4-1980	ERNST & WHINNEY AND COMPANY, con sede in Londra e per la stabile organizzazione italiana in Milano	Ragione sociale al 31-12-1983: ERNST & WHINNEY di Mario Verderio & C. s.a.s.
(692)	23- 9-1982 (26- 4-1980)	FIDES CERTIFICAZIONE di H. Glogg & C Società in accomandita semplice di organizzazione, revisione e certificazione di aziende, con sede in Milano	
693	26- 4-1980	FIDIMI s.p.a., con sede in Roma	Cancellata dall'Albo con delibera n. 1081 del 16-4-1982, a seguito del- l'avvenuta fusione con la RECONTA TOUCHE ROSS in data 17-12-1981
1136 (694	23- 9-1982 (26- 4-1980)	COOPERS & LYBRAND s.a.s. di Roberto Robotti, Angelo Pighini, Michelangelo Rondelli & C., con sede in Milano	
1138 (695)	5- 7-1983 (26- 4-1980)	HELLOS ITALIA s.a.s. di Canterano Maurizio e C Società in accomandita semplice di organizzazione e revisione contabile di aziende, con sede in Torino	

(a) In parentesi sono indicati gli estremi della delibera con la quale la società è stata originariamente iscritta nell'Albo Speciale con diversa ragione/denominazione sociale e/o sede:

segue. Iuv. 17/3	

Ragione/denominazione sociale e Sede
HORWATH & HORWATH ITALIA di Massimo de Rosa & C. cietà in accomandita semplice, con sede in Roma
ITALAUDIT s.p.a. Società italiana di revisione e certificazione, con sede in Milano
M.P. REVISIONI s.a.s. di dr. Rosario L. Calogero e C., con sede in Milano
PEAT, MARWICK, MITCHELL & Co., con sede in Londra e per la stabile organizzazione italiana in Milano
PRICE WATERHOUSE & Co., con sede in Zurigo e per la stabile or- ganizzazione italiana in Milano
RECONTA - Organizzazione e revisione contabile s.p.a., con sede in Milano
RIA - Società Nazionale di Certificazione s.p.a., con sede in Milano
SOCIETÀ GENERALE DI REVISIONE E CERTIFICAZIONE Società in accomandita semplice di Mario Augusto Barranco e C., con sede in Milano
TORIS - Società di revisione s.a.s. di Adriano Carena e C., con sede in Milano
SALA SCELSI FARINA - Binder Dijker Otte & C. società di revisione di Paolo Scelsi, Giorgio Farina & C. s.a.s., con sede in Milano
ORGA REVISIONI - Società in accomandita semplice di Tullio Mussi, Andrea Trevese & C., con sede in Milano
COMPAGNIA EUROPEA DI REVISIONE ED ORGANIZZAZIONE s.p.a., con sede in Milano
BOMPANI AUDIT di Bruno Dei & C Società in accomandita sem- plice, con sede in Firenze
SOFIRESA - Società di revisione di Vittorio Salvi & C. s.a.s., con sede in Milano
NEUTRA REVISIONI - Società in accomandita per azioni di Valerio Gerometta & C., con sede in Milano


			Cancellata dall'Albo con delibera n. 981 del 16-10-1981, perché posta in liquidazione			Ragione sociale al 31-12-1983: C Z REVISIONE s.a.s. di Paolo Martinotti & C.	
23-10-1980 SOCIETÀ ITALIANA DI REVISIONE TORINO di Giacomo Mottura & C. s.a.s., con sigla SIR-TO di Giacomo Mottura & C. s.a.s., con sede in Torino	INTERNATIONAL AUDITING COMPANY REVISIONI s.a.s. di Franco Pontani & C. in forma abbreviata I.A.CO Revisioni s.a.s. di dr. Franco Pontani & C., con sede in Milano	S.E.R.C.A. Studio e Revisioni Contabili e Aziendali s.n.c. di Brondi dr. Carlo e dr. Giovanni, con sede in Brescia	SOCIETÀ ITALIANA DI REVISIONE s.n.c. REVIS di Acampora & C., con sede in Roma	CERTA REVISIONI s.a.s. di Giancarlo Moro Visconti & C., con sede in Milano	PRICE WATERHOUSE s.a.s. di Giuseppe De Carolis, Roberto Mateo Dunatov, Andrea Gargiulo, Renzo Latini, Denis O'Kelly, Paul Mc Mahon, Emilio Palma, Marko Rus, Terry Peter Ryan e Benito Dino Soave, e in forma abbreviata: PRICE WATERHOUSE s.a.s. di Renzo Latini & Co., con sede in Milano	CAPELO ET ZUBER Société Civile d'Expertise Comptable, con sede in Parigi e per la stabile organizzazione italiana in Milano	MOORE, STEPHENS & Co. REVISORI CONTABILI di Carmelo Brigandi & C. s.a.s., con sede in Milano
23-10-1980	23- 1-1981	22- 1-1981	22- 1-1981	25- 5-1981 (27- 1-1981)	27- 1-1981	6- 5-1981	7- 7-1982
784	823	824	825	1318 (828)	829	883	1116

(a) In parentesi sono indicati gli estremi della delibera con la quale la società è stata originariamente iscritta nell'Albo Speciale con diversa ragione/denominazione sociale e/o sede.

MINISTERO DEL TESORO

Gabinetto del Ministro

RELAZIONE DEL MINISTRO DEL TESORO AL PARLAMENTO EX ART. 1/1, ULTIMO COMMA DELLA LEGGE 7 GIUGNO 1974, N. 216



Relazione del Ministro del tesoro al Parlamento ex art. 1/1, ultimo comma della legge 7 giugno 1974, n. 216.

1 - La Commissione nazionale per le società e la borsa ha trasmesso una relazione sull'attività svolta durante l'anno 1983, in ordine alla quale si riferisce al Parlamento ai sensi dell'art. 1/1, della legge 7 giugno 1974, n. 216.

La relazione, invero apprezzabile per ampiezza di analisi e specificazione di argomenti, copre l'intera attività istituzionale della Consob, incentrata — com'è noto — sul controllo del funzionamento del mercato borsistico, sulla rilevazione del relativo andamento e sulla vigilanza del mercato mobiliare attraverso l'informazione societaria, la certificazione dei bilanci e la pubblicazione delle operazioni di raccolta del pubblico risparmio.

- 2 Più che sull'analisi di dettaglio della relazione suddetta, sembra utile invece soffermarsi su un elemento di sostanziale novità intervenuto ad arricchire il quadro di riferimento informativo sulla Consob.
- 3 Si intende far richiamo all'indagine conoscitiva sui problemi relativi alla funzionalità ed al livello di operatività della Consob condotta dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati ai sensi dell'art. 144 del Regolamento.
- 4 Sono note le vicende che hanno indotto il Parlamento ad avviare quell'indagine, riconducibili essenzialmente all'esigenza di restituire alla Consob il ruolo ad essa assegnato dalla legge di istituzione, cioè, dotata di autorevolezza, autonomia ed indipendenza eliminando disfunzioni e squilibri che ne avevano ostacolato il regolare funzionamento.
- 5 Gli spunti di maggiore interesse e rilievo che il documento conclusivo dell'indagine offre, almeno per ciò che concerne il ruolo e l'assetto istituzionali della Consob, possono essere così sinteticamente enunciati:
- a) di pregiudiziale rilevanza appare la codificazione normativa del livello e dei contenuti di autonomia funzionale della Commissione, nel duplice e concorrente obiettivo di consentire il perseguimento delle finalità istituzionali e di precostituire

moduli organizzativi e regole di funzionamento che definiscano gli ambiti di responsabilità:

b) una volta delineate le aree di autonomia e di responsabilità, sorge l'esigenza dell'espressa previsione di collegamenti organici intesi a recuperare una collocazione armonica tanto con le funzioni svolte, quanto con i poteri politico-amministrativo, nel contesto degli equilibri giuridico-istituzionali del sistema;

- c) inoltre, occorrerà dar corso all'individuazione delle soluzioni tecniche che, tenuta presente la situazione oggettivamente preesistente anche alla luce delle aspettative e delle prospettive di consolidamento e potenziamento, vivamente avvertite dalle strutture, consentano di disporre in tempi sufficientemente brevi delle risorse tecniche, culturali e professionali adeguate alle esigenze. E ciò, in un quadro di utilizzazione del patrimonio di esperienza del personale già distaccato dalle amministrazioni e dagli altri enti; dell'acquisizione di nuove esperienze attraverso nuovi contratti da stipulare con esperti; dell'incremento numerico, ancorché limitato, dalle unità di personale disponibili.
- 6 La decisione assunta, in sede parlamentare, di procedere ad un esame congiunto di due disegni di legge d'iniziativa del Governo (l'atto Camera n. 847, concernente l'identificazione dei soci delle società quotate in borsa e l'atto Camera n. 1292, relativo all'attuazione di tre direttive comunitarie in materia di valori mobiliari), nonché della proposta di legge degli onorevoli Minervini e Visco (Atto Camera n. 425), in materia di emissione di azioni e di obbligazioni di società, potrebbe rappresentare un utile veicolo per l'attuazione di alcuni incisivi interventi volti a rivitalizzare la Commissione, dotandola di strutture operative più idonee e confacenti all'esercizio delle sue delicate funzioni.
- 7 <u>Autonomia della Commissione</u>. Va subito detto che il problema del riconoscimento alla Consob della più ampia e completa autonomia, trascende l'aspetto puramente nominalistico. Esso riguarda piuttosto la qualificazione dei contenuti di quell'autonomia, attribuendo anzitutto alla Commissione la piena capacità di «autoregolamentazione».

Al riguardo il Governo avverte l'esigenza — condivisa da varie parti politiche — che alla Commissione debba essere legislativamente attribuita un'ampia — quanto flessibile — capacità di autoregolamentazione, intesa a ricondurre alla sua responsabilità l'adeguamento organizzativo e funzionale delle proprie strutture, consentendo altresì di aderire alle emergenze, che ne caratterizzano i compiti, con indipendenza di valutazioni e tempestività di manovra, pur sempre nel quadro dei principi dell'ordinamento giuridico generale e delle leggi che ne regolano gli interventi.

In definitiva, se la capacità di autodefinire le modalità di funzionamento, le strutture organizzative e la disciplina operativa di volta in volta resa necessaria, concorre a costituire il contenuto dell'autonomia, sembra parimenti indispensabile assicurare una corrispondente garanzia attraverso opportuni adeguamenti normativi, onde evitare che la responsabilità delle scelte possa rifluire all'esterno della Commissione.

Peculiare complessità presenta il problema se alla Commissione debba o no riconoscersi personalità giuridica di diritto pubblico.

Se è vero, infatti, che essa appare strumento utile a soddisfare esigenze operative direttamente collegabili all'attuazione dell'autonomia, anche di ordine patrimoniale, occorre tuttavia evitare che l'attribuzione della personalità comporti uno stato di soggezione politica, funzionale e contabile incompatibile con la natura e le funzioni della Consob. Quest'ultima, invero, più che ad un'entità istituzionale avente autonomia patrimoniale ed amministrativa, appare assimilabile al modello di organo che esercita funzioni proprie, la cui fonte è riconducibile direttamente alla legge e non proveniente — a qualsiasi titolo — da altri soggetti dell'ordinamento.

Va, al riguardo, sottolineato che la Commissione è qualificata giuridicamente dall'esercizio di poteri legali, più che di diritti, e che è vitale, per il corretto svolgimento delle funzioni, assicurarne l'indipendenza da altre istituzioni o strutture, operanti secondo propri e non estensibili moduli di valutazione e di giudizio.

Vero è che, nell'esprimere tale capacità di autonomia, la Consob non può travalicare i principi dell'ordinamento giuridico-costituzionale, essendo la propria sfera di attribuzioni precostituita proprio al fine di assicurare e consolidare, con pienezza di risultati, i cardini dell'ordine giuridico-economico «secundum Costitutionem».

Tuttavia, una volta riconosciuta tanto l'esigenza di eliminare i ritardi procedurali e burocratici, quanto la possibilità che l'adozione delle scelte non venga ad essere condizionata, nei contenuti o nei tempi, dalla volontà di altri organi o poteri, sembra che la risposta alla questione dei controlli debba trovarsi, coerentemente, nell'attenuazione degli interventi suscettibili di condizionare le stesse scelte e le modalità concrete della loro attuazione.

Da ciò deriva anzitutto la necessità di una sostanziale attenuazione dei poteri di verifica ministeriale sulle deliberazioni di carattere generale adottate dalla Consob; d'altro canto, la riduzione della responsabilità politica del Ministro del tesoro, simmetricamente con il suo diminuito potere di intervento.

Conseguentemente, le aree tipiche dell'applicazione dei poteri regolamentari, inerenti agli ordinamenti del personale, all'organizzazione delle strutture operative ed alla gestione e contabilità delle spese, dovrebbero essere soggette ad un'idonea strumentazione dei controlli che, senza configurarne una vera e propria ablazione, e tanto meno una separazione dal contesto istituzionale nel quale la stessa Commissione è destinata ad operare, consenta ugualmente l'attuazione di forme preventive di garanzia esclusivamente rapportate a criteri inderogabili di legittimità.

Potrebbe ritenersi appropriata e sufficiente, al riguardo, la sola verifica preventiva di rispondenza degli atti regolamentari alle norme che disciplinano l'ordinamento della Consob. È chiaro che ciò non esclude un vaglio di conformità alle norme generali dell'ordinamento costituzionale, finalizzandosi in tal modo i controlli, attraverso l'accertamento di un semplice presupposto di legittimità, all'effettiva attuazione della disciplina voluta dal Parlamento.

8 - Raccordi con le altre istituzioni. Il sistema dei raccordi con le altre istituzioni può essere così succintamente delineato: collegamento con la Corte dei conti, per quanto concerne la verifica dei rendiconti amministrativi; con gli Organi della giustizia amministrativa per le eventuali impugnazioni degli atti adottati, avendo questi pur sempre natura amministrativa; con il Governo, infine, per ciò che concerne l'assegnazione delle risorse finanziarie, la delineata verifica di legittimità dei regolamenti adottati, l'adozione di provvedimenti repressivi nel caso di accertate gravi responsabilità.

Nessuna separazione può essere, quindi, ipotizzabile né in linea di fatto né tanto meno sul piano istituzionale.

Tuttavia, se è certamente configurabile un dovere per il Governo di informare il Parlamento in ordine agli atti od alle attività di maggiore importanza, l'ampliamento della autonomia della Commissione non potrà non modificare il ruolo del Ministro del tesoro quale referente politico del Parlamento.

La relazione del Governo, infatti, diretta com'è, attualmente, a consentire rilievi, osservazioni e proposte nel contesto unitario dei rapporti tra gli organi, presuppone un evidente coinvolgimento dell'Esecutivo sul piano dei controlli di merito. Per cui, un più spiccato profilo di autonomia della Commissione comporterà evidentemente l'attribuzione al Ministro del tesoro di una funzione di rapporto al Parlamento avente contenuto soprattutto informativo; intesa cioè a consentire più documentati convincimenti circa l'attività svolta dalla Commissione.

In ordine, poi, all'eventuale insorgenza di situazioni di gravi disfunzioni, pur dovendosi garantire la necessaria indipendenza della Commissione e la sua posizione di oggettiva neutralità, l'indicato collegamento istituzionale con le Autorità di Governo non può non contemplare la possibilità di interventi repressivi da parte di quest'ultima.

Va ricordato, al riguardo, che la legge n. 216 del 1974 omise di considerare i casi in cui la Commissione, per circostanze attinenti alla propria composizione o ad altre situazioni non tutte prevedibili, si trovasse in condizioni di sostanziale inattività o di crisi funzionale.

Una norma dalla quale risultassero definiti tipologie e procedimento d'intervento nei casi di disfunzioni non transitorie, sarebbe perciò vivamente auspicabile. Al riguardo, ben potrebbe prevedersi lo scioglimento della Commissione con l'intervento delle autorità politiche e di Governo, in un contesto integrato e cioè con decreto del Capo dello Stato, susseguente ad una motivata comunicazione al Parlamento e su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro.

La nomina dei nuovi componenti della Commissione dovrebbe, poi, seguire in tempi assai brevi, assicurando la continuità delle funzioni mediante la nomina di un commissario straordinario.

9 - Strutture operative. Come si è accennato è fondamentale e, anzi, pregiudiziale per il funzionamento della Commissione, il conseguimento di strutture operative adeguate per numero e qualità professionale, risolvendosi tale problema nella corretta e permanentemente adeguata organizzazione del personale, nonché nella corrispondenza tra specifiche competenze e preparazione professionale e compiti affidati alla Consob.

Al riguardo, si sottolinea il valore determinante dell'organizzazione e della corrispondente regolamentazione del personale, raccordandosi tale profilo al generale potere di autoregolamentazione, strumentale al fine di assicurare una reale continuità operativa della Commissione.

Ulteriore, e non secondario, aspetto della questione è rappresentato dalla definizione dei rapporti con il personale da tempo impiegato, in posizione precaria ed insicura, che prospetta l'esigenza di una chiara individuazione di compiti, correlati ad un contesto di riferimenti organizzativi e di carriera in tutto rispondente alle attuali esigenze, oltreché ispirati a scelte di più accentuato dinamismo.

Siffatta regolamentazione produrrebbe, poi, una decisa risoluzione della problematica rivendicativa, che trova incentivo nelle attuali precarie collocazioni del personale.

Il consolidamento delle strutture organizzative, in un quadro operativo dinamico, dovrebbe comportare il tendenziale abbattimento delle forme di ricorso a collaborazioni organiche a carattere precario o temporaneo, attraverso l'adozione di una normativa transitoria che agevoli il passaggio dal precedente al nuovo regime giuridico della Commissione.

In sede transitoria, potrebbe perciò prevedersi una limitata proroga della possibilità di avvalersi di personale distaccato dallo Stato e da altri enti, purché fornito di adeguata preparazione ed esperienza, in una prospettiva di inquadramento analoga a quella già stabilita dalla legge del 1981 per il personale distaccato, allo scopo di ottenere un immediato potenziamento delle strutture, senza pregiudizio delle aspettative del personale che, in seguito, sarà reclutato esclusivamente per concorso pubblico.

Ugualmente, dovrebbe essere prevista l'individuazione di strumenti operativi idonei a consentire — entro limiti tassativamente determinati — una più ampia e duttile utilizzazione dei dipendenti assunti con contratto a termine. Con contratto, potrebbero essere altresì utilizzati elementi aventi specifiche esperienze, per esigenze e periodi definiti ed in attesa di coprire posti in organico assegnabili soltanto in tempi più lunghi.

Il quadro dei richiamati provvedimenti di carattere temporaneo consentirebbe di predisporre, senza l'assillo delle immediate necessità, l'organizzazione destinata a superare una fase ormai eccessivamente prolungata d'incertezze e di rigidità strutturali, affrontando, in un arco di tempo ragionevolmente breve, il fondamentale problema della adozione di un organico complesso di disposizioni regolamentari destinate a fornire la base per l'organizzazione del personale e per lo svolgimento dei compiti della Commissione con accresciuta agilità ed autonomia.

10 - Gli argomenti dianzi illustrati non esauriscono, ovviamente, l'analisi delle materie che hanno costituito oggetto di specifica attenzione nell'ambito dell'indagine conoscitiva.

Del resto, talune di quelle materie, che afferiscono alla riforma del diritto delle società ed alla revisione della normativa riguardante le borse valori, richiedono il necessario approfondimento in sede politica e tecnica, anche attraverso il qualificato apporto delle categorie più direttamente interessate, il cui avviso al riguardo dovrà essere acquisito nelle sedi appropriate.

11 - Peraltro, si ritiene opportuno anticipare fin d'ora il punto di vista del Tesoro in ordine ad alcune delle questioni che il Parlamento ha indicato come meritevoli di essere rapidamente affrontate.

Esse sono:

- a) l'omogeneizzazione del controllo sui flussi finanziari;
- b) la disciplina della vendita a domicilio di valori mobiliari;
- c) il controllo della Consob sull'emissione di valori mobiliari relativamente alle «operazioni già in corso»;
 - d) il controllo della Consob sulle aziende e sugli istituti di credito;
 - e) le società di revisione di appartenenza bancaria;
 - f) l'impugnativa dei bilanci da parte della Consob.

12 - Omogeneizzazione del controllo sui flussi finanziari. Com'è noto, l'art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, che ha devoluto alla Banca d'Italia il controllo sui flussi finanziari connessi all'emissione di valori mobiliari, prevede, tuttavia, al terzo comma, alcune significative eccezioni, con particolare riferimento all'emissione di azioni ed obbligazioni.

In sede di indagine conoscitiva è emersa peraltro l'indicazione volta ad omogeneizzare tutte le procedure di controllo al modello previsto dal citato art. 11, e ciò sotto il profilo del fine (controllo dei flussi finanziari), del soggetto titolare della potestà (la Banca d'Italia), della concisione della procedura, dell'adozione del meccanismo del silenzio assenso e, in alternativa, dello strumento del decreto motivato di rigetto totale o parziale, della previsione, infine, di sanzioni penali pecuniarie per i responsabili delle violazioni.

In tal senso si muove, invero, la proposta di legge n. 425 Camera (Minervini-Visco).

Il Tesoro deve, tuttavia, manifestare il proprio dissenso rispetto alla soluzione prospettata. Non sfugge, è ovvio, alla propria sensibilità l'esigenza di razionalizzare, snellendole, le procedure della legge n. 428 del 1955 inerenti al regime autorizzatorio per la costituzione delle società per azioni e per gli aumenti di capitale o per la emissione di obbligazioni. Così come appare ragionevole considerare attentamente l'ipotesi di un allargamento dei soggetti ai quali riferire il controllo, includendo tra essi le società in accomandita per azioni ed anche le società a responsabilità limitata, considerato che la dimensione di alcuni di tali organismi, per ciò che concerne l'ammon-

tare del capitale, appare tale da incidere in modo rilevante sul mercato finanziario, Non è però assecondabile il proposito di sottrarre al Ministro del tesoro ogni

controllo sul mercato dei capitali, con l'effetto di privare l'Esecutivo di qualsiasi strumento ritenuto necessario per governare, in particolari momenti, gli indirizzi di politica economica, disponendo gli interventi correttivi volta a volta riconosciuti più

idonei.

Una possibile soluzione alternativa potrebbe dunque essere rappresentata dall'assoggettamento alla preventiva autorizzazione del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, delle operazioni relative: — alla costituzione di società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata con capitale superiore a lire cinque miliardi. Non sembra invece opportuno il ritocco, in aumento, di tale limite, come da taluno auspicato, in quanto lo stesso è stato fissato in epoca relativamente recente (art. 16 della legge 19 settembre 1983, n. 72); — agli aumenti di capitale da eseguire mediante conferimenti in danaro, in natura od in crediti ed all'emissione di obbligazioni che, se pur deliberati o da effettuarsi in più riprese, superino nel complesso la indicata somma di lire cinque miliardi.

Dovrebbe inoltre prevedersi l'obbligo del Ministro del tesoro di motivare le proprie determinazioni: la fissazione di un termine, ragionevolmente contenuto, trascorso il quale — senza alcuna contraria determinazione — l'autorizzazione dovrebbe intendersi concessa; la previsione secondo cui l'autorizzazione del Ministro del tesoro, espressa o tacita, assuma il valore di condizione per l'omologazione da parte del tribunale; l'assoggettamento del notaio o degli amministratori che non si attengano all'osservanza delle prescrizioni di legge, a sanzioni pecuniarie, la cui misura andrebbe peraltro congruamente riconsiderata (rispetto a quella di cui al penultimo comma dell'art. 11 della legge n. 77 del 1983, misura generalmente riconosciuta troppo elevata e quindi impraticabile), mediante, ad esempio, la previsione di un ammontare minimo.

13 - Vendita a domicilio di valori mobiliari. L'art, 18-ter del d.l. 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, secondo il testo ulteriormente modificato dall'art. 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, demanda, com'è noto, alla Consob di emanare apposito regolamento — da sottoporre poi alla approvazione del Ministro del tesoro — per la disciplina della vendita a domicilio di valori mobiliari.

Peraltro, l'esercizio del potere regolamentare suddetto ha incontrato oggettive difficoltà di natura interpretativa nella normativa attualmente in vigore ed ulteriori ostacoli nella non chiara definizione della sottostante fenomenologia.

Si prospetta quindi l'esigenza di un intervento legislativo che consenta nello stesso tempo una più chiara determinazione di detto potere ed una più precisa individuazione del suo oggetto, dei limiti e dei destinatari delle relative prescrizioni, tenendo conto delle enunciazioni scaturite dal confronto tra le diverse ipotesi di soluzione che per ciascun distinto problema sono state, in diverse sedi, prospettate.

14 - Controllo della Consob sull'emissione di valori mobiliari relativamente alle «operazioni già in corso». Alla stregua delle disposizioni dettate dall'art. 12, penultimo comma della legge 23 marzo 1983, n. 77, il controllo affidato alla Consob sulle operazioni di acquisto o di vendita, mediante offerta al pubblico di valori mobiliari risulta attenuato per le cosiddette «operazioni in corso».

La locuzione suddetta ha tuttavia dato luogo a dubbi interpretativi, specie per le operazioni che abbiano ad oggetto valori mobiliari «ad emissione continuativa», cioè ad ammontare ed a scadenza non predeterminati. Si è invero ritenuto che la «ratio» della norma fosse quella di applicare il regime attenuato di controllo soltanto ed unicamente alle operazioni materialmente in corso al momento di entrata in vigore della legge. Diversamente opinando — si è fatto rilevare — il regime transitorio per le operazioni che abbiano ad oggetto valori mobiliari «ad emissione continuativa» potrebbe non avere mai termine, onde la Consob non sarebbe più in grado di riappropriarsi, rispetto a tali operazioni, della sua competenza in materia di controllo, decorso il periodo iniziale di venti giorni dalla comunicazione.

I dubbi manifestati non sembrano privi di fondamento: sicché, l'auspicato intervento legislativo, volto a statuire inequivocamente l'ormai intervenuta cessazione del periodo transitorio, non può non riscuotere il pieno consenso del Tesoro.

- 15 Controllo della Consob sulle aziende e sugli istituti di credito. L'art. 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77 contiene due distinte disposizioni concernenti il controllo della Consob sugli intermediari creditizi:
- l'art. 12, secondo comma, il quale dispone che «le aziende e gli istituti di credito le cui azioni, o titoli similari, non sono ammesse alla negoziazione in borsa o al mercato ristretto non sono soggetti alla disciplina di cui agli artt. 3, lett. a), b) e c), e 4 del d.l. 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, anche se alla negoziazione stessa sono ammessi le obbligazioni e gli altri titoli emessi nella attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito»;
- l'art. 12, terzo comma, che testualmente recita: «le disposizioni dell'art. 18 del d.l. 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, non si applicano per il collocamento: ...dei titoli emessi dalle aziende e dagli istituti di credito nella attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito...».

Ambedue le disposizioni si ispirano all'esigenza, resa esplicita dall'art. 2 della legge 7 giugno 1974, n. 216, di «evitare ... duplicazioni ed interferenze con le disposizioni per la difesa del risparmio e l'esercizio della funzione creditizia».

La prima disposizione mira ad evitare che gli istituti speciali di credito nonché le aziende di credito che hanno sezioni speciali per il credito a medio e lungo termine debbano essere sottoposte ai controlli della Consob per il solo fatto di avere emesso obbligazioni quotate. Per questi enti creditizi — a differenza che per le società ed enti non bancari — l'emissione di obbligazioni rappresenta la forma ordinaria di raccolta, così come l'acquisizione di depositi è la forma ordinaria di raccolta delle

aziende di credito. La posizione dell'obbligazionista, è, sotto questo profilo, assimilabile a quella del depositante: si tratta in ambedue i casi di risparmio che affluisce al sistema bancario la cui tutela rappresenta l'obiettivo primario della azione di vigilanza bancaria che l'ordinamento affida alla Banca d'Italia. Questa azione si svolge mediante una continua verifica della solvibilità e liquidità dell'ente, proprio allo scopo di assicurare che questo sia sempre in grado di far fronte ai propri impegni verso i risparmiatori, siano essi titolari di depositi ovvero portatori di obbligazioni. In tale situazione, i controlli della Consob rappresenterebbero un'evidente ed inutile duplicazione.

Discorso analogo vale per la seconda disposizione. Il sistema introdotto dall'art. 12 della citata legge n. 77 del 1983 si impernia sull'affidamento alla Consob dei controlli su ogni forma di sollecitazione del pubblico risparmio. Ma l'attività bancaria dà luogo, per definizione, ad una sollecitazione del pubblico risparmio. Sicché, se si vuole evitare un controllo generale della Consob sull'attività bancaria (tale infatti diverrebbe per effetto del combinato disposto degli artt. 18 e 18-quater della legge n. 216 del 1974, come riformulati dall'art. 12 della legge n. 77 del 1983), occorre individuare un criterio che differenzi le forme di raccolta ordinarie, che non danno luogo al controllo della Consob, dalle altre.

Di qui la distinzione, introdotta nelle due disposizioni in esame, tra «titoli emessi sull'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito» (obbligazioni e titoli similari, certificati di deposito) e titoli emessi per la raccolta di capitali di rischio (azioni, obbligazioni convertibili in azioni proprie, quote di partecipazione al capitale di enti pubblici creditizi); soltanto per questi ultimi non valgono le considerazioni suesposte, dato che la vigilanza della Banca d'Italia non è preordinata alla tutela dei portatori del capitale di rischio, onde appare necessario il controllo della Consob senza che tale controllo costituisca una duplicazione di quello della Banca d'Italia.

Per le suesposte considerazioni, non si ritiene che la normativa vigente in materia debba subire modificazioni.

16 - <u>Società di revisione di appartenenza bancaria.</u> Dubbi sono stati manifestati circa l'opportunità della disposizione (art. 8, secondo comma, n. 5 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136), per la quale i soci delle società di revisione per azioni ed a responsabilità limitata possono essere soltanto istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, istituti di credito a medio e/o a lungo termine.

L'inopportunità di società di revisione di «appartenenza» bancaria è stata denunciata, da un lato per la pressione che le banche potrebbero esercitare nei confronti delle società quotate in borsa loro clienti, dall'altro per la possibilità che esse avrebbero di ricevere dalle società di revisione informazioni privilegiate circa l'evolversi nel tempo della situazione patrimoniale delle società clienti.

In realtà le preoccupazioni manifestate non sembrano da condividere.

La norma tende, infatti, a perseguire la riconduzione della responsabilità a soggetti i quali, per la loro natura giuridica, per il particolare regime di vigilanza cui sono sottoposti e per la loro specifica professionalità, offrono le opportune garanzie nei casi in cui la forma giuridica (s.p.a., s.r.l.) rivestita dalle società di revisione potrebbe essere non correttamente utilizzata.

Il riferimento ai «pericoli che presentano le società di revisione di appartenenza bancaria» trae probabilmente origine dalla convinzione che la legittimazione dell'attività di certificazione da parte di società controllate da aziende bancarie violi il principio dell'indipendenza se la certificazione abbia per oggetto i bilanci di società finanziate dalla banca che controlla la società di revisione, dal momento che il coinvolgimento finanziario, soprattutto nella forma di prestiti, del revisore (persona fisica o società) o di chi lo controlla negli affari dell'impresa revisionata potrebbe menomare, o dare ai terzi l'impressione di menomare, l'indipendenza del giudizio sullo stato degli affari della revisionata.

Peraltro, considerata la funzione di interesse pubblico svolta dal sistema bancario, non può non riconoscersi l'esistenza, da parte dello stesso, di un interesse di carattere generale a che l'attività delle società di revisione trovi una rigorosa e corretta attuazione. Tra gli interessi che l'istituto della revisione e certificazione persegue vi è anche quello di consentire agli enti erogatori del credito una migliore allocazione delle risorse.

Il principio di indipendenza sembra, d'altra parte, possa essere adeguatamente garantito attraverso l'attivazione dei penetranti poteri di controllo della Consob nei confronti sia della società di revisione, sia dei soggetti obbligati alla certificazione.

17 - Impugnativa dei bilanci da parte della Consob. È noto che l'art. 6, primo e secondo comma, del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136, ha dettato una particolare disciplina per l'impugnativa delle deliberazioni che approvano il bilancio certificato dalla società di revisione. Il diritto di impugnare il bilancio, per quanto riguarda il suo contenuto e le relative valutazioni, è stato infatti attribuito: a) ai soci che rappresentano almeno il ventesimo del capitale sociale, o cento milioni di lire in valore nominale se il capitale sociale è superiore a due miliardi di lire; b) alla Consob, nel termine dei sei mesi dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

È chiaro che la norma ha inteso porre termine al diffuso costume delle impugnative proposte dagli azionisti cosiddetti «disturbatori»; ma è altresì risaputo che la norma medesima ha dato luogo a molteplici dubbi, sia per il sospetto di una sua possibile illegittimità costituzionale in relazione al principio di eguaglianza, sia per la rilevata impossibilità della Consob — tenuto conto delle sue attuali carenze di struttura — ad assolvere compiutamente la funzione dell'esame di tutti i bilanci certificati e dell'impugnativa di quelli riconosciuti non in regola.

In attesa pertanto di soluzioni legislative che valgano a superare i dubbi manifestati, anche attraverso il potenziamento organizzativo della Commissione, il Tesoro ritiene che potrebbe, in via transitoria e per un limitato periodo di tempo, prevedersi la sospensione dell'efficacia delle disposizioni succitate.

18 - Le considerazioni svolte non intendono, com'è ovvio, esaurire il difficile e complesso discorso circa gli interventi che ancora si rendono necessari per assicurare all'azione della Consob maggiore incisività nel perseguimento dei suoi delicati compiti istituzionali; né tantomeno eludere il delicato problema delle condizioni particolarmente sfavorevoli nelle quali il mercato mobiliare opera in Italia. Esse vogliono soltanto fornire una prima documentata risposta all'esigenza, posta in luce dalla indagine conoscitiva, di dar corso con immediatezza a talune iniziative volte a rimuovere gli ostacoli più appariscenti che hanno, fino ad oggi, compromesso l'efficace funzionamento della Commissione.

Altre organiche iniziative verranno promosse, previo il necessario coordinamento con le altre Amministrazioni interessate, alcune delle quali risultano attualmente impegnate nell'elaborazione di provvedimenti aventi ad oggetto significative ed incisive riforme del cosiddetto diritto dell'impresa, anche in attuazione di obblighi comunitari.

19 - Per ciò che concerne, più specificamente, i contenuti della relazione annuale della Consob, si osserva quanto segue.

Relativamente al mercato borsistico è stato evidenziato, ad eccezione dei mercati ristretti, un andamento discontinuo ma nel complesso positivo dei corsi azionari, in un contesto di accresciuto volume degli scambi, nonché un maggior ricorso a soluzioni di finanziamento a titolo di capitale, invertendosi in tal modo la tendenza manifestatasi nell'anno precedente.

L'intervento della Commissione è stato circoscritto a provvedimenti su singoli titoli, quali integrazione delle garanzie contrattuali, sospensione della quotazione e, solo in un caso, iscrizione nei listini ufficiali.

Quanto al regolamento per l'ammissione di titoli alle quotazioni ufficiali, va rilevato che, sulla bozza a suo tempo predisposta dalla Commissione, (cfr. pag. 34 Relazione anno 1983) sono stati ottenuti i pareri dei più importanti Organismi interessati al problema.

Le osservazioni avanzate sono attualmente oggetto di attenta considerazione, al fine di assumere, a breve scadenza, le definitive determinazioni, risolvendo il non semplice problema di conciliare ovvie esigenze di cautela, con l'obiettivo di non scoraggiare, attraverso un eccesso di precauzioni e limiti, le imprese intenzionate ad accedere al mercato ufficiale (tenendo ovviamente conto delle prescrizioni comunitarie in materia).

Né si è trascurato di affrontare organicamente l'insieme di problemi e difficoltà che rendono insoddisfacente, specialmente nei tempi recenti, il funzionamento del mercato ristretto.

A questo riguardo risulta che la Commissione ha determinato di dar vita ad un apposito gruppo di studio che, analizzate in tempi ragionevolmente brevi le cause

delle disfunzioni, dovrà formulare proposte di soluzione per le successive iniziative da assumere nelle varie sedi.

Merita inoltre apprezzamento, dal punto di vista operativo, l'esperimento avviato nel dicembre scorso del prezzo unico di chiusura per alcuni titoli tra più piazze collegate via telefono, nella prospettiva di un ammodernamento del mercato borsistico che porti alla formazione di un prezzo unico nelle varie piazze per ciascun titolo chiamato.

In ordine poi all'informazione societaria, la Commissione ha posto in evidenza la fattiva collaborazione delle società controllate, laddove la Commissione stessa ha ritenuto che la carenza normativa avrebbe potuto stemperare il proprio potere di controllo, correttamente utilizzando l'istituto della «raccomandazione» per intervenire sui temi più significativi, quali il bilancio consolidato e la relazione di certificazione.

Nel 1983 è entrata in vigore la legge 23 marzo 1983, n. 77 che, ampliando l'area dei soggetti sottoposti al controllo della Commissione, ha notevolmente appesantito i compiti della stessa, tanto da determinare difficoltà nella tempestiva emanazione delle disposizioni di carattere generale sul prospetto informativo e sulle modalità di pubblicazione in occasione delle operazioni di sollecitazione al pubblico risparmio; difficoltà tuttavia in corso di superamento, anche per le iniziative che il Governo intende assumere, come dianzi annunciato, per rafforzare la struttura organizzativa della Consob.

IL MINISTRO Giovanni Goria

INDICE

— SOMMARIO	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Pag.	3
— RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SV	OLTA NELL'ANNO 1983	»	5
Capitolo I: Borse valori e mercati ris	tretti	»	7
1. Borse valori		»	7
1.1. Andamento delle quotazion	ıi	»	7
1.2. Volume degli scambi		>>	8
1.3. Operazioni sul capitale	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	»	9
1.4. Emissioni obbligazionarie	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	»	11
1.5. Emissioni di azioni di rispe	armio	»	12
2. Mercati ristretti	••••••	»	12
2.1. Andamento delle quotazion	i	»	12
2.2. Volume degli scambi	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	>>	13
2.3. Operazioni sul capitale		»	14
Capitolo II: Sviluppo e controllo del	mercato	»	16
1. Ammissioni a quotazione	•	»	16
1.1. Nuove società ammesse in l	oorsa e al mercato ristretto	»	16
1.2. Altre ammissioni	******	»	17
2. Interventi sulla quotazione dei ti	toli e sulle garanzie contrattua-		
li prescritte con delibera n. 929		>>	18
2.1. Provvedimenti di sospensio	ne della quotazione e di inte-		
grazione delle garanzie contrattu	ali	>>	19
2.2. Provvedimenti di revoca del	la quotazione	>>	22

3. Provvedimenti vari e contatti con gli Organi locali di borsa	Pag.	25
4. Attività ispettiva, funzioni di natura giurisdizionale e conten-		
zioso	>>	28
4.1. Ispezioni	>>	28
4.2. Funzioni di natura giurisdizionale	>>	30
4.3. Contenzioso	»	31
Capitolo III: Informazione societaria	»	33
1. Divulgazione di dati e notizie	»	33
2. Ampliamento della sfera dei soggetti sottoposti ai poteri della Consob	»	37
3. Modifiche del sistema delle comunicazioni obbligatorie ex art.		
1/4 della legge n. 216	»	39
4. Sollecitazione del pubblico risparmio	»	41
4.1. Disposizioni contenute nell'art. 12 della legge n. 77	»	41
4.2. Disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 77 4.3. Genesi del sistema normativo contemplato agli articoli da 1/8 a 1/8-quater e obbligo di redazione e pubblicazione del	»	42
prospetto informativo	»	43
4.4. Obblighi previsti dall'art. 1/8	»	43
4.5. Contenuti e destinatari del prospetto informativo 4.6. Schemi-tipo ufficiosi di prospetto informativo adottati	»	44
dalla Consob in sede di prima applicazione dell'art. 1/18	»	45
4.7. Modalità di pubblicazione del prospetto informativo	»	47
4.8. Art. 12, quarto comma (norma transitoria)	»	48
tano il pubblico risparmio	»	48
4.10. Dati statistici	»	49
5. Bilancio consolidato	»	49
5.1. Interventi di portata generale	»	49
5.2. Interventi a carattere specifico	»	52
6. Riunioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria	»	53
7. Operazioni di fusione e trasferimenti di pacchetti azionari di		
controllo di socieà quotate	>>	59
7.1. Fusioni	»	59
7.2. Trasferimenti di pacchetti di controllo	>>	60

8.	Relazione degli amministratori ex art. 2423 c.c	Pag.	63
9.	Relazione semestrale ex art. 2429-bis c.c.	»	65
10.	Prospetti informativi per l'ammissione a quotazione	»	66
11.	Riunioni, incontri ed audizioni	»	67
12. porti	Inadempimenti nei confronti della Consob e correlativi rapalla Magistratura	»	68
Capi	tolo IV: Certificazione dei bilanci	»	72
1.	Relazione di certificazione ex art. 4 del d.p.r. n. 136	»	72
	1.1. Indirizzi generali della Consob	»	72
	1.2. Successivi sviluppi	»	76
	interventi della Consob	>>	76
2.	Incarichi di revisione e certificazione del bilancio	»	78
	2.1. Incarichi conferiti da società con azioni quotate in borsa . 2.2. Incarichi conferiti da imprese editrici	» »	78 82
3.	Albo Speciale delle società di revisione	»	84
4.	Esame di idoneità ex art. 13 del d.p.r. n. 136	»	86
5.	Vigilanza sull'attività delle società iscritte nell'Albo Speciale	»	87
6.	Questioni interpretative	»	91
– ALL	EGATI: TAVOLE E GRAFICI	»	95
Capit	tolo I: Borse valori e mercati ristretti		
* A	Andamento delle quotazioni alla borsa valori di Milano nel		
	Graf. n. 1 Borsa valori e mercato ristretto: capitale sociale quotato e capi-	»	97
talizz	azione complessiva (fine 1982 e fine 1983) Tav. I/1 Capitale sociale quotato e capitalizzazione a fine 1982 e fine	»	98
1983		»	99
1983)	cambi azionari mene borse valori (anni borsistici 1982 e	»	100
	Borsa valori di Bologna (anno 1983) Tav. I/2.1	»	101

- Borsa valori di Firenze (anno 1983) Tav. 1/2.2	Pag.	102
- Borsa valori di Genova (anno 1983) Tav. I/2.3	>>	103
- Borsa valori di Milano (anno 1983) Tav. I/2.4	»	104
- Borsa valori di Napoli (anno 1983) Tav. I/2.5	>>	105
- Borsa valori di Roma (anno 1983) Tav. I/2.6	>>	106
- Borsa valori di Torino (anno 1983) Tav. I/2.7	»	107
- Borsa valori di Trieste (anno 1983) Tav. I/2.8	>>	108
- Borsa valori di Venezia (anno 1983) Tav. I/2.9	»	109
* Volume complessivo degli scambi nel 1983 nelle borse valori ita-		
liane	»	110
* Controvalore mensile degli scambi alla borsa valori di Milano		
nel 1983 Graf. n. 3	>>	111
* Scambi azionari complessivi per comparto alla borsa valori di		
Milano (anni 1982 e 1983)	>>	112
* I 20 titoli più trattati in controvalore alla borsa valori di Milano		
(anno 1983)	»	113
* Operazioni sul capitale deliberate nel 1983 da società con azioni		
quotate in borsa (sintesi)	· >>	114
* Operazioni sul capitale deliberate nel 1983 da società con azioni		
quotate in borsa	>>	115
* Operazioni sul capitale eseguite nel 1983 da società con azioni quotate in borsa (sintesi)	»	121
* Operazioni sul capitale eseguite nel 1983 da societa con azioni quotate in borsa	>>	122
* Emissioni di obbligazioni deliberate nel 1985 dane socicta quo-	»	125
tate		
* Emissioni di azioni di risparmio deliberate nel 1963 dane societa Tav. 1/9	»	126
quotate		
* Andamento delle quotazioni al mercato ristietto di Wilano nei	»	127
1983 Graf. n. 4		
* Scambi azionari nei mercati ristretti (anni 1982 e	»	128
1983)	,,	
* Numero dei titoli scambiati nei mercati ristretti nel 1982 e nel	»	129
1983	"	
* Controvalore degli scambi nei mercati ristretti nel 1982 e nel	>>	130
1983 Graf. n. 6	"	150
* Scambi azionari mensili al mercato ristretto di Milano (anno	»	131
1983)	"	101
* Controvalore mensile degli scambi al mercato ristretto di Mila-	»	132
no nel 1983	"	102
* Titoli per controvalore tratto nei sei mercati ristretti (anno	»	133
1983) Tav. I/12	"	100

* Operazioni sul capitale eseguite nel 1983 da società con azioni quotate al mercato ristretto	Pag.	136
Capitolo II: Sviluppo e controllo del mercato		
* Provvedimenti adottati nel 1983 rispetto alle società quotate	»	137
Capitolo III: Informazione societaria		
* Comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 12, quarto comma della legge 23 marzo 1983, n. 77	»	141
* Comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 18, primo comma della legge 7 giugno 1974, n. 216	»	143
dopo l'entrata in vigore della legge 23 marzo 1983, n. 77	»	144
società quotate Tav. III/4	»	146
* Analisi delle relazioni semestrali Tav. III/5	>>	148
Capitolo IV: Certificazione dei bilanci		
* Incarichi di revisione e certificazione del bilancio conferiti (ai sensi del d.p.r. 31.3.1975, n. 136) da società con azioni quotate in		
borsa ed approvati dalla Consob a tutto il 31.12.1983 Tav. IV/1 * Incarichi di revisione e certificazione del bilancio conferiti (ai sensi della legge 5.8.1975, n. 416 e del d.p.r. 8.3.1983, n. 73) da imprese editoriali ed approvati dalla Consob a tutto il	»	149
31.12.1983	»	159
1983 <i>Tav. IV/3</i>	»	162
 APPENDICE: RELAZIONE DEL MINISTRO DEL TESORO AL PARLAMENTO EX ART. 1/1, ULTIMO COMMA DELLA LEG-		
GE 7 GIUGNO 1974, N. 216	»	165

* * *